

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

282° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	33
2 ^a - Giustizia	»	61
3 ^a - Affari esteri	»	87
5 ^a - Bilancio	»	92
7 ^a - Istruzione	»	95
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	108
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	117
10 ^a - Industria	»	124
11 ^a - Lavoro	»	126
12 ^a - Igiene e sanità	»	133
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	148

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	172
-------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	180
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	191
Sul ciclo dei rifiuti	»	218
Riforma amministrativa	»	221
Sull'affare Telekom-Serbia	»	236
Mitrokhin	»	241

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	243
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	244
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	253
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	254

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	255
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*
PEDRIZZI*La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE***(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 poiché estranei all'oggetto del decreto-legge.

In risposta al senatore PASQUINI, il quale rileva come non sia ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente né sul testo né sugli emendamenti, fa presente che si può comunque procedere all'illustrazione degli emendamenti, in attesa della conclusione della seduta della 5^a Commissione in corso di svolgimento.

Il senatore MURINEDDU illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, con i quali si intende porre a carico dello Stato l'intero onere derivante dal mutuo previsto dall'articolo 1, destinandone altresì una quota a varie iniziative di competenza dell'UNIRE. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.21, 1.33, 1.41, 1.42, 1.34 e 1.44. Ritira altresì gli emendamenti 1.35, 1.39 e 1.43.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 1.30, finalizzato e a rendere più chiara la disposizione del comma 7 dell'articolo 1

prevedendo una più ampia riduzione all'imposta. Illustra l'emendamento 1.32.

Il senatore VICINI, nel fare propri gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.45 a firma della senatrice De Petris, precisa che tale ultima proposta emendativa intende ovviare al problema della tutela dei cavalli a fine carriera agonistica.

Il senatore GIRFATTI, relatore per la 6^a Commissione, precisa che l'emendamento 1.13 intende rendere meno onerosa l'adesione dei concessionari alle facilitazioni previste nel decreto. Ritira l'emendamento 1.29.

Dopo un intervento del senatore TURCI, precisa poi che l'emendamento 1.38 intende introdurre una nuova regolamentazione del totalizzatore nazionale per le scommesse, consentendo di far rientrare in tale sistema anche le giocate effettuate oltre l'orario attualmente previsto. Precisa inoltre, in relazione all'emendamento 1.47 che la lettera e) deve intendersi soppressa.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, nonché gli emendamenti 1.10, 1.31, 1.36, 1.46 e 1.100.

In assenza dei presentatori vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.12, 1.15, 1.17, 1.19, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26 e 1.40.

Si passa all'illustrazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il senatore AGONI, relatore per la 9^a Commissione, e il senatore SALERNO ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.11 e 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 – di identico contenuto – e li trasformano nei seguenti ordini del giorno:

0/2131/1/ 6 e 9

AGONI, SALERNO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2131 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche,

impegna il Governo:

a modificare la disciplina vigente relativa al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, al fine di prevedere che l'UNIRE promuova l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizzi le corse dei cavalli e provveda alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di alleva-

mento, di allenamento e di addestramento; favorisca anche con stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provveda alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippocultura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorra alla tutela dell'incolumità dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti e contribuisca al finanziamento degli ippodromi per i servizi resi;

impegna inoltre il Governo a modificare la predetta normativa vigente affinché l'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicuri la diffusione delle immagini delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse».

0/2131/2/ 6 e 9

AGONI, SALERNO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2131 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche,

impegna il Governo:

a modificare la disciplina vigente relativa al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, al fine di prevedere che il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE per i programmi previsti dal comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, formi una graduatoria ed eroghi gli incentivi nei limiti delle risorse disponibili; deliberi inoltre entro il 30 novembre di ogni anno i criteri di formazione di tale graduatoria e fissi la data entro la quale sono presentati i progetti da finanziare nell'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

impegna ancora il Governo a prevedere che i criteri di formazione della graduatoria, deliberati dall'UNIRE, siano approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

0/2131/3/ 6 e 9

AGONI, SALERNO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2131 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche,

impegna il Governo:

a modificare la disciplina vigente relativa al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, al fine di prevedere che il Consiglio di amministrazione eserciti tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE; che esso sia composto dal presidente e da sei membri nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate dal consigliere più anziano; che infine il Consiglio possa delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche;

impegna ancora il Governo a modificare la predetta disciplina vigente affinché lo Statuto dell'UNIRE preveda, tra l'altro, la costituzione di tre consulte tecniche rispettivamente competenti per il settore del trotto, del galoppo e del cavallo da sella. Tutti gli atti dell'Ente, in materia di programmi e piani allevatori, programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni, di calendario delle corse e delle manifestazioni nonché di normativa e organizzazione disciplinare devono essere preceduti dal parere delle consulte competenti. Il Consiglio di amministrazione e il segretario generale, per le rispettive competenze, possano richiedere il parere delle consulte anche riguardo l'adozione di provvedimenti relativi a materie diverse da quelle indicate;

impegna ancora il Governo a prevedere, in particolare, che le consulte tecniche siano costituite:

a) per il trotto, da un rappresentante degli allevatori di cavalli trottatori, da un rappresentante dei proprietari di cavalli trottatori titolari di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei guidatori e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

b) per il galoppo, da un rappresentante degli allevatori di cavalli purosangue inglese, da un proprietario di cavalli purosangue inglese titolare di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei fantini e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

c) per il cavallo da sella, da tre rappresentanti degli allevatori di cavalli da sella;

che i membri delle consulte tecniche durino in carica tre anni e possano essere rieletti anche per più mandati;

che il regolamento recante le disposizioni per l'elezione dei componenti delle consulte tecniche e per il loro funzionamento sia deliberato dal consiglio di amministrazione dell'UNIRE entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e si uniformi ai seguenti principi:

a) elezione diretta, organizzata e vigilata dall'UNIRE, dei componenti le consulte da parte dei membri delle categorie rappresentate;

b) il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito ai titolari di autorizzazioni e licenze rilasciate dall'UNIRE ed esercitabile solo in un categoria ancorché l'elettore sia iscritto in diversi albi o sia titolare di più autorizzazioni. Per gli allevatori il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito a coloro che risultano allevatori di un soggetto, iscritto in un libro genealogico tenuto dall'UNIRE, nell'anno solare precedente a quello in cui si svolgono le elezioni;

d) i pareri resi dalle consulte in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori, sono vincolanti per l'Ente, salva contraria deliberazione, specificamente motivata, del consiglio di amministrazione;

e) previsione di un termine entro il quale il parere richiesto deve essere reso e presunzione di parere favorevole in conseguenza dell'inutile del termine, avuto anche riguardo alla necessaria speditezza dell'azione amministrativa;

f) previsione di un ufficio di supporto alle consulte nell'organico dell'Ente;

g) riconoscimento ai membri delle consulte di un gettone di presenza e del rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico, in misura non superiore a quelli previsti per i membri del consiglio di amministrazione;

e che, infine, gli oneri per il funzionamento delle consulte tecniche siano a carico del bilancio dell'UNIRE».

0/2131/4/ 6 e 9

AGONI, SALERNO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2131 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche,

impegna il Governo

affinché restino fermi la dotazione organica e l'inquadramento del personale adottati dall'Unire, ivi compresi quelli relativi al personale incorporato e proveniente dai soppressi enti tecnici, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, sino all'approvazione del regolamento del personale previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

0/2131/5/ 6 e 9

AGONI, SALERNO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2131 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche,

impegna il Governo:

affinché le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applichino all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sino alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

Il senatore TURCI, prendendo atto del ritiro degli emendamenti dei senatori Agoni e Salerno, fa presente che la propria parte politica non avrebbe assolutamente condiviso l'eventualità di esaminare emendamenti concernenti aspetti ordinamentali dell'UNIRE, in quanto non inerenti alle finalità del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta in attesa delle determinazioni della 5^a Commissione permanente.

Convengono le Commissioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 16.

Il presidente PEDRIZZI preso atto che la 5^a Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del decreto e degli emendamenti in sede consultiva, propone alle Commissioni riunite di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi martedì prossimo alle ore 14, ritenendo altresì opportuno non svolgere la seduta già convocata per le ore 15 di domani.

In risposta ai senatori TURCI e BRUNALE, i quali rilevano le difficoltà di presentare emendamenti in Assemblea riferite alle proposte accolte dalle Commissioni, avendo presente che il termine scade alle ore 19 di domani, il Presidente osserva che per gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, come noto, resta fermo tale termine; assicura altresì che rappresenterà l'esigenza di consentire la presentazione in Assemblea di emendamenti riferiti ad eventuali modifiche accolte dalle Commissioni nella seduta di martedì prossimo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI, apprezzate le circostanze, comunica che la seduta pomeridiana già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2131**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, dopo le parole: «150 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «garantito dallo Stato».

Conseguentemente:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «parziale»;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari all'intero onere»;

c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.2

EUFEMI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze», inserire le seguenti: «, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,».

1.3

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, a programmi di formazione e specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre».

1.4

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, nei quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo».

1.5

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore, nonché piani per la salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate».

1.6

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, a programmi di valorizzazione e tutela della salute del cavallo, di benessere negli allevamenti e nelle varie attività d'impiego, nonché a programmi di lotta al *doping*».

1.7

DE PETRIS, VICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, alla lettera *f*), aggiungere le parole: "realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo nonché la definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli;"».

1.8

DE PETRIS, VICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, alla lettera f), aggiungere le parole: "finalizzate anche ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di doping"».

1.9

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «che gestiscono» fino a: «cavalli e» con le seguenti: «del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli e sugli avvenimenti agonistici organizzati o svolti sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

1.10

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16» con le altre: «decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002».

1.11

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 6 maggio 2003» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2003».

1.12

EUFEMI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 6 maggio 2003» con le seguenti: «entro il 15 giugno 2003».

1.13

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «del debito» a: «1.000 euro» con le seguenti: «del debito, per capitale, a titolo di minimo garantito».

1.14

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «senza ulteriori interessi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «senza interessi, in quattro rate di pari importo, entro il 30 ottobre 2003, il 30 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 dicembre 2004».

1.15

EUFEMI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «al netto di sanzioni e».

1.16

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 2, terzo periodo:

- a) *sopprimere la parola: «maggiorate»;*
 - b) *sostituire le parole, ovunque ricorrono: «30 giugno» con le seguenti: «30 dicembre».*
-

1.17

EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «va effettuato entro il 30 giugno 2003.» aggiungere il seguente periodo: «L'adesione non comporta rinuncia alle pretese azionabili o eventualmente già azionate.».

1.18

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ridotto» a: «saldo» con le seguenti: «ridotto del 38 per cento, in otto rate di pari importo».

1.19

EUFEMI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo».

1.20

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004».

1.21

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A garanzia delle rate di cui ai commi 2 e 3, i concessionari dovranno produrre fidejussione concessa da primaria banca nazionale, con incasso a primo avviso, pari all'importo e alle scadenze previste dalla legge di conversione del presente decreto».

1.22

GENTILE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per il recupero delle somme eventualmente non versate alle scadenze indicate nei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ed è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento

delle somme non versate. I concessionari che non provvedono, ai sensi dei commi 2 e 3, sono dichiarati decaduti e cessano irrevocabilmente l'attività alla data del 15 luglio 2003. Essi sono in ogni caso tenuti al pagamento, entro la detta data, in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggior somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002; con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assunto, nel caso delle scommesse sulle corse dei cavalli, di concerto col Ministero delle politiche agricole e forestali, possono essere consentite forme di pagamento rateale in presenza di idonee garanzie».

1.23

EUFEMI

Al comma 4, sostituire le parole: «alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 2» con le seguenti: «al mancato versamento, da parte dei concessionari, degli importi di cui al comma 2».

1.24

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «6 maggio 2003» e «7 maggio 2003» con le seguenti: «30 giugno 2003» e «1° luglio 2003».

1.25

EUFEMI

Al comma 5, sostituire le parole: «6 maggio 2003» con le seguenti: «15 giugno 2003» e sostituire le parole: «7 maggio 2003» con le seguenti: «16 giugno 2003».

1.27

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 6, dopo le parole: «corse dei cavalli», inserire le seguenti: «e agli avvenimenti agonistici organizzati o svolti sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

1.28

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 6, dopo la parola: «concessionari», inserire le seguenti: «, a fronte dell'incremento nell'ammontare delle scommesse accettate».

1.29

IL RELATORE GIRFATTI

Alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Con gli stessi criteri provvede, per le concessioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.30

CASTELLANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le aliquote dell'imposta unica per le scommesse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono uniformemente ridotte in misura pari al 30 per cento».

1.31

I RELATORI

Al comma 7 sostituire le parole: «è sostituito dal seguente » con le altre: «è sostituito dai seguenti».

1.32

CASTELLANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono abrogati».

1.26

EUFEMI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per coloro che avevano aderito alla definizione agevolata in essa prevista».

1.33

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'Unire destina al montepremi una quota annua delle entrate non inferiore al 45 per cento».

1.34

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le agenzie concessionarie di cui al presente regolamento e quelle successivamente autorizzate in base al comma precedente, sono tenute al versamento del prelievo e dell'imposta unica entro 15 giorni successivi all'incasso. Nel caso di ritardato versamento verrà applicata una sanzione del 10 per cento oltre gli interessi legali. Decorsi ulteriori 15 giorni verrà sospesa la licenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'accredito sul conto dell'Unire delle spettanze dovute entro il mese successivo al versamento da parte delle agenzie».

1.35

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con apposito decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita l'Unire, stabilirà le caratteristiche minime di allestimento e strutturazione tecnologica delle agenzie ippiche e la distanza minima tra le sedi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, potrà concedere l'autorizzazione all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a tutte le agenzie che corrispondono alle caratteristiche previste dal decreto sopraddetto».

1.36

I RELATORI

Al comma 8, sostituire le parole: «nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis) sono inserite le seguenti » con le altre: «all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere».

1.37

IL RELATORE GIRFATTI

Alla fine del comma 10, aggiungere il seguente periodo:

«Con gli stessi criteri provvede, per le concessioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.38

IL RELATORE GIRFATTI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il totalizzatore nazionale per le scommesse sulle corse dei cavalli e per le scommesse su competizioni sportive riservate al CONI è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse a totalizzatore all'Amministrazione

autonoma dei Monopoli di Stato, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommesse. Per le scommesse a quota fissa, i dati della ricevuta, emessa dal concessionario, sono comunicati in tempo reale alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il prospetto di liquidazione riepilogativo di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, è trasmesso ai concessionari dal totalizzatore nazionale. Le quote di prelievo sulle scommesse sono versate dai concessionari in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di scuderie di cavalli da corsa e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS».

1.39

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 449 del 1999, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Lo statuto dell'Unire prevede la costituzione della consulta tecnica del trotto, di quella del galoppo e di quella della sella, nominate dalle stesse categorie. Per le materie indicate dallo stesso statuto il Consiglio di Amministrazione dell'Unire dovrà acquisire preventivamente il parere consultivo delle suddette consulte.».

1.40

GENTILE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale riferito al gioco del Bingo e stabilito dal relativo regolamento di istituzione emanato sulla base dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro 90 giorni dalla data di ritiro delle cartelle. Se il versamento è effettuato successivamente alla scadenza del termine dei 90 giorni di cui al periodo precedente, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, sull'importo costituente prelievo erariale sono dovuti gli interessi nella misura saggio legale, calcolati dal primo giorno successivo al predetto termine e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dalla concessione e l'immediato incameramento della cauzione».

1.41

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 11, dopo le parole: «e gestisce l'anagrafe» aggiungere le seguenti: «articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale».

1.42

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'Unire è tenuta, con proprio personale, a tenere aggiornati i dati raccolti mediante un monitoraggio costante».

1.43

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

Conseguentemente:

a) al comma 14 sostituire le parole: 1 e 7, pari a 12,4 milioni annui con le seguenti: 1, 7 e 11, pari a 13,5 milioni di euro;

b) Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

13) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

14) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

15) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

16) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

17) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

18) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

19) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

20) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

21) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

22) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

23) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

24) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.44

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le regioni definiscono annualmente un programma di interventi nel settore ippico, d'intesa con l'UNIRE, finalizzato alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare quella di carattere agonistico, e alla lotta al lavoro irregolare. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destina annualmente al finanziamento dei programmi di cui al comma 1 una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche. Le regioni realizzano i programmi finanziati ai sensi del comma 2 avvalendosi dell'assistenza qualificata dell'UNIRE».

1.45

DE PETRIS, VICINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le associazioni per la protezione degli animali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce in collaborazione con le predette associazioni, centri di accoglienza per gli equini a fine carriera agonistica. Tali equini non potranno essere abbattuti o macellati se non per gravi motivi di salute, previa decisione dei servizi pubblici veterinari».

Conseguentemente al comma 14 sostituire le parole: «Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni annui» con le seguenti: «Al maggiore onere derivante dai commi 1, 7 e 11-bis, pari a euro 15 milioni annui».

1.100

IL RELATORE GIRFATTI

Al comma 12, capoverso 5-bis, sostituire la parola: «consentirne» con l'altra: «consentire».

1.46

I RELATORI

Al comma 12, lettera b), sopprimere le parole: «Il primo provvedimento conseguente è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il primo provvedimento adottato in applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.47

IL RELATORE GIRFATTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Sono abrogati:

- a) l'articolo 22, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) l'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, salvi gli effetti previsti dal presente decreto;
- c) l'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- d) l'articolo 2, commi 6 e 9, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni;
- e) tutte le disposizioni, anche regolamentari, incompatibili con le norme del presente decreto.

14-ter. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici stabiliti nel presente decreto».

1.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I termini del 16 aprile 2003 previsti dagli articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 27 dicembre n. 282 introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 sono prorogati al 16 maggio 2003».

1.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine del 31 marzo 2003 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 è prorogato al 30 giugno 2003».

1.0.3

IL RELATORE AGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce anche con stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippocultura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per i servizi resi".

2. Il comma 5 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"5. L'UNIRE quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione delle immagini delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse"».

1.0.4

SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce anche con stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippocultura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per i servizi resi".

2. Il comma 5 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

"5. L'UNIRE quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione delle immagini delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse"».

1.0.5

IL RELATORE AGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono inseriti i seguenti:

"I-bis. Per i programmi di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE forma una graduatoria ed eroga gli incentivi nei limiti delle risorse disponibili.

1-ter. Il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE entro il 30 novembre di ogni anno delibera i criteri di formazione della graduatoria di cui al comma precedente e fissa la data entro la quale sono presentati i progetti da finanziare nell'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. I criteri di formazione della graduatoria, deliberati dall'UNIRE, sono approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"».

1.0.6

SALERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per i programmi di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE forma una graduatoria ed eroga gli incentivi nei limiti delle risorse disponibili.

1-ter. Il Consiglio di amministrazione dell'UNIRE entro il 30 novembre di ogni anno delibera i criteri di formazione della graduatoria di cui al comma precedente e fissa la data entro la quale sono presentati i progetti da finanziare nell'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. I criteri di formazione della graduatoria, deliberati dall'UNIRE, sono approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"».

1.0.7

IL RELATORE AGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei membri nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare lo Statuto prevede, tra l'altro, la costituzione di tre consulte tecniche rispettivamente competenti per il settore del trotto, del galoppo e del cavallo da sella. Tutti gli atti dell'Ente, in materia di programmi e piani allevatori, programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni, di calendario delle corse e delle manifestazioni nonché di normativa e organizzazione disciplinare devono essere preceduti dal parere delle consulte competenti. Il Consiglio di amministrazione e il segretario generale, per le rispettive competenze, possono richiedere il parere delle consulte anche riguardo l'adozione di provvedimenti relativi a materie diverse da quelle indicate".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Le consulte tecniche sono costituite:

a) per il trotto, da un rappresentante degli allevatori di cavalli trottatori, da un rappresentante dei proprietari di cavalli trottatori titolari di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei guidatori e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

b) per il galoppo, da un rappresentante degli allevatori di cavalli purosangue inglese, da un proprietario di cavalli purosangue inglese titolare di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei fantini e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

c) per il cavallo da sella, da tre rappresentanti degli allevatori di cavalli da sella.

2-ter. I membri delle consulte tecniche durano in carica tre anni e possono essere rieletti anche per più mandati.

2-quater. Il regolamento recante le disposizioni per l'elezione dei componenti delle consulte tecniche e per il loro funzionamento è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'UNIRE entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e si uniforma ai seguenti principi:

a) elezione diretta, organizzata e vigilata dall'UNIRE, dei componenti le consulte da parte dei membri delle categorie rappresentate;

b) il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito ai titolari di autorizzazioni e licenze rilasciate dall'UNIRE ed esercitabile solo in una categoria ancorché l'elettore sia iscritto in diversi albi o sia titolare di più autorizzazioni. Per gli allevatori il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito a coloro che risultano allevatori di un soggetto, iscritto in un libro genealogico tenuto dall'UNIRE, nell'anno solare precedente a quello in cui si svolgono le elezioni;

d) i pareri resi dalle consulte in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori, sono vincolanti per l'Ente, salva contraria deliberazione, specificamente motivata, del consiglio di amministrazione;

e) previsione di un termine entro il quale il parere richiesto deve essere reso e presunzione di parere favorevole in conseguenza dell'inutile del termine, avuto anche riguardo alla necessaria speditezza dell'azione amministrativa;

f) previsione di un ufficio di supporto alle consulte nell'organico dell'Ente;

g) riconoscimento ai membri delle consulte di un gettone di presenza e del rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico, in misura non superiore a quelli previsti per i membri del consiglio di amministrazione.

2-quinquies. Gli oneri per il funzionamento delle consulte tecniche sono a carico del bilancio dell'UNIRE"».

1.0.8

SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei

membri nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare lo Statuto prevede, tra l'altro, la costituzione di tre consulte tecniche rispettivamente competenti per il settore del trotto, del galoppo e del cavallo da sella. Tutti gli atti dell'Ente, in materia di programmi e piani allevatori, programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni, di calendario delle corse e delle manifestazioni nonché di normativa e organizzazione disciplinare devono essere preceduti dal parere delle consulte competenti. Il Consiglio di amministrazione e il segretario generale, per le rispettive competenze, possono richiedere il parere delle consulte anche riguardo l'adozione di provvedimenti relativi a materie diverse da quelle indicate".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Le consulte tecniche sono costituite:

a) per il trotto, da un rappresentante degli allevatori di cavalli trottatori, da un rappresentante dei proprietari di cavalli trottatori titolari di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei guidatori e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

b) per il galoppo, da un rappresentante degli allevatori di cavalli purosangue inglese, da un proprietario di cavalli purosangue inglese titolare di colori e da un rappresentante delle categorie professionali dei fantini e degli allenatori titolare di autorizzazione rilasciata dall'UNIRE;

c) per il cavallo da sella, da tre rappresentanti degli allevatori di cavalli da sella.

2-ter. I membri delle consulte tecniche durano in carica tre anni e possono essere rieletti anche per più mandati.

2-quater. Il regolamento recante le disposizioni per l'elezione dei componenti delle consulte tecniche e per il loro funzionamento è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'UNIRE entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e si uniforma ai seguenti principi:

a) elezione diretta, organizzata e vigilata dall'UNIRE, dei componenti le consulte da parte dei membri delle categorie rappresentate;

b) il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito ai titolari di autorizzazioni e licenze rilasciate dall'UNIRE ed esercitabile solo in un categoria ancorché l'elettore sia iscritto in diversi albi o sia titolare di più autorizzazioni. Per gli allevatori il diritto di elettorato attivo e passivo è attribuito a coloro che risultano allevatori di un soggetto, iscritto in un libro genealogico tenuto dall'UNIRE, nell'anno solare precedente a quello in cui si svolgono le elezioni;

d) i pareri resi dalle consulte in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori, sono vincolanti per l'Ente, salva contraria deliberazione, specificamente motivata, del consiglio di amministrazione;

e) previsione di un termine entro il quale il parere richiesto deve essere reso e presunzione di parere favorevole in conseguenza dell'inutile del termine, avuto anche riguardo alla necessaria speditezza dell'azione amministrativa;

f) previsione di un ufficio di supporto alle consulte nell'organico dell'Ente;

g) riconoscimento ai membri delle consulte di un gettone di presenza e del rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico, in misura non superiore a quelli previsti per i membri del consiglio di amministrazione.

2-quinquies. Gli oneri per il funzionamento delle consulte tecniche sono a carico del bilancio dell'UNIRE"».

1.0.9

IL RELATORE AGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Restano fermi la dotazione organica e l'inquadramento del personale adottati dall'Unire, ivi compresi quelli relativi al personale incorporato e proveniente dai soppressi enti tecnici, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, sino all'approvazione del regolamento del personale previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

1.0.10

SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Restano fermi la dotazione organica e l'inquadramento del personale adottati dall'Unire, ivi compresi quelli relativi al personale incorporato e proveniente dai soppressi enti tecnici, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001, sino all'approvazione del regolamento del personale previsto dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

1.0.11

IL RELATORE AGONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sino alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

1.0.12

SALERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sino alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

260^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge n. 2146, già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione in sede deliberante, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 11 aprile.

La Commissione consente.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulla riunione odierna di quell'organo ristretto. In primo luogo, egli ha dato conto di ulteriori acquisizioni documentali, riguardanti questioni di attualità normativa che interessano l'ordinamento della Guardia di finanza. Inoltre, si è convenuto di svolgere le audizioni informali delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato e delle rappresentanze del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, a partire da giovedì 8 maggio. Infine, il senatore Maffioli ha riferito di un sopralluogo svolto nell'ambito dell'attività del Comitato Schengen, per accertare le condizioni del centro di permanenza per stranieri colpiti da provvedimento di espulsione, sito in Milano a via Corelli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2086) *Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il sottosegretario D'ALÌ illustra l'emendamento 1.1, volto ad estendere anche ad altre amministrazioni la facoltà di accesso ai dati, al fine di evitare che, ad esempio, gli operatori dei servizi di sicurezza, che potrebbero non appartenere alle forze di polizia, siano esclusi da un ambito informativo assai rilevante per la loro attività.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2 e lo illustra. Rileva quindi la formulazione generica adottata nel testo, in particolare l'assenza di ogni limitazione temporale nella facoltà di accesso ai dati e con l'unica condizione che i dati raccolti relativi a persone siano cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati «senza ritardo».

Il relatore BOSCIETTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere contrario sull'emendamento 1.2, in particolare per l'introduzione di una motivazione per la richiesta di accesso ai dati, incompatibile, a suo avviso, con lo stesso fine della norma, utile per le forze di polizia proprio in occasione di indagini particolarmente riservate. Ad avviso del Governo, peraltro, anche la limitazione dell'ambito temporale della richiesta di informazioni potrebbe tradursi in una indiretta richiesta di motivazione e pertanto rischia anch'essa di compromettere l'efficacia dello strumento. Ricorda, in proposito, che l'argomento è stato oggetto di discussione durante l'esame presso la Camera dei deputati, dove, nello stabilire che le informazioni non necessarie devono essere cancellate, si è preferito utilizzare la formula meno rigida «senza ritardo».

Il senatore VILLONE trova condivisibili le ragioni del Governo per respingere l'ipotesi di una motivazione della richiesta. Al contrario, invita il Governo a riconsiderare il proprio avviso riguardo alla proposta di limitare l'ambito temporale, risultando del tutto insoddisfacente, a suo avviso, la mera previsione che le informazioni concernenti i dati personali siano cancellate quando non risultino necessari ulteriori approfondimenti di indagini e che non siano utilizzabili al di fuori del procedimento in corso.

Il relatore BOSCETTO ritiene che l'introduzione di un limite nell'ambito temporale della facoltà di accesso alle informazioni possa essere oggetto di uno specifico emendamento da esaminare in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta accolto. L'emendamento 1.2 è respinto.

La Commissione infine conferisce al relatore Boschetto il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il relatore FALCIER dà conto dell'emendamento 1.0.100.

Proseguendo nei pareri sugli emendamenti in esame, invita a ritirare gli emendamenti 1.0.7, 1.0.12, 1.0.11 e 1.0.14 e si esprime favorevolmente sugli emendamenti identici 1.0.8 e 1.0.33, il cui contenuto coincide, peraltro, con una parte dell'emendamento 1.0.3, sulla quale ha già espresso un parere favorevole. Sugli emendamenti 1.0.18 e 1.0.28 si rimette al parere del Governo e invita a ritirare i rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario D'ALÌ si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.0.100. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.7, compreso nell'emendamento 1.0.3 in una parte sulla quale aveva già espresso, concorde il relatore, un parere negativo. Anche sull'emendamento 1.0.14 si esprime negativamente, in quanto la norma aggraverebbe la posizione finanziaria dei comuni.

Con riferimento all'emendamento 1.0.4, informa che la questione della facoltà di pagamento rateale dei rimborsi da parte di numerose province italiane è stata oggetto di un incontro con i rappresentanti dell'UPI, concluso nel senso che è possibile provvedere in via amministrativa.

Il suo parere è contrario anche sull'emendamento 1.0.9, essendo già previsti nella legge finanziaria per il 2003 contributi per le unioni di comuni corrispondenti a quelli assicurati negli anni passati.

Anche per quanto riguarda le proposte di modifica di cui agli emendamenti 1.0.16 e 1.0.17, assicura circa la possibilità di intervenire per via amministrativa.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.0.18 e 1.0.28, utili a chiarire l'interpretazione dell'articolo 34, comma 1 della legge finanziaria per il 2003, in materia di assunzioni di personale presso gli enti locali.

Sugli altri emendamenti si esprime in modo conforme al relatore.

Il senatore VITALI, dichiarandosi soddisfatto per le assicurazioni fornite dal Governo, ritira l'emendamento 1.0.4, riservandosi di presentare, in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea, un ordine del giorno diretto allo stesso scopo.

Il senatore VILLONE osserva che il testo dell'emendamento 1.0.28 rischia di generare ambiguità interpretative per l'esplicita esclusione dei comuni. A suo avviso sarebbe preferibile una formulazione che indicasse espressamente gli «altri enti locali» a cui si riferisce la disposizione della legge finanziaria del 2003.

Il sottosegretario D'ALÌ, riservandosi di approfondire l'obiezione avanzata dal senatore Villone prima della discussione in Assemblea, invita il proponente a ritirare l'emendamento 1.0.28, con la riserva di ripresentarlo nella successiva fase dell'*iter*.

Consente il senatore BOSCETTO.

Il presidente PASTORE ricorda che le proposte di modifica successive all'emendamento 1.0.3, da 1.0.26 a 1.0.30, presentate dal senatore Boschetto, corrispondono a parti dello stesso emendamento 1.0.3: pertanto, i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, resi sulle singole parti dell'emendamento 1.0.3 già nella seduta di ieri, si intendono riferiti, rispettivamente, anche ai citati emendamenti del senatore Boschetto.

Gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.2, 1.1 e 1.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.100 è posto ai voti ed è accolto.

Il senatore VILLONE, tenuto conto del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, presenta un nuovo testo dell'emendamento 1.0.2, sottoscritto anche dal senatore Lauro. Si riserva, inoltre, di riproporre per la discussione in Assemblea la disposizione di cui al comma 4 dell'emendamento originario. L'emendamento 1.0.2 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed è accolto. L'emendamento 1.0.1 risulta assorbito.

I senatori VILLONE e VITALI presentano un nuovo testo dell'emendamento 1.0.3. Il senatore BOSCETTO vi aggiunge la propria firma, osservando che il nuovo testo recepisce le disposizioni contenute in numerose proposte da lui presentate che, in caso di accoglimento dell'emendamento, risulterebbero assorbite.

L'emendamento 1.0.3 (testo 2) viene quindi posto in votazione e risulta accolto. Gli emendamenti successivi del senatore BOSCETTO, da 1.0.26 a 1.0.22, nonché gli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.30 e gli emendamenti identici 1.0.8 e 1.0.33, sono pertanto assorbiti nelle parti coincidenti alle disposizioni contenute nell'emendamento appena accolto, mentre le parti residue sono ritirate dagli stessi proponenti.

Il senatore BOSCETTO ritira i rimanenti emendamenti a sua firma, ad eccezione dell'1.0.18.

Gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.5, posti separatamente in votazione, sono respinti. L'emendamento 1.0.18, messo ai voti, è accolto.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore FALCIER il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui scopo è di estendere ai dipendenti pubblici la facoltà di permanere in servizio fino al settantesimo anno di età, in analogia a quanto previsto per i magistrati, ai quali, con la legge finanziaria per il 2003 è stata concessa la facoltà di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno.

Rileva quindi che sarebbe più opportuno novellare il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che riguarda i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, anziché intervenire sul successivo comma 1-bis indicando come destinatari della norma i dipendenti della pubblica amministrazione, formula che, a suo giudizio, potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi.

Conclude, invitando la Commissione a valutare con favore il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 aprile, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

1.1

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, capoverso 3-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali», inserire le seguenti: «nonché le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410».

Conseguentemente, nel terzo periodo, dopo le parole: «né trasmessi ad altre amministrazioni» inserire le seguenti: «diverse da quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.».

1.2

TURRONI

All'articolo 1, comma 1, capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La richiesta di informazioni deve essere motivata e deve recare un espresso riferimento ad un limitato ambito temporale, nonché agli scali aeroportuali e navali di destinazione, di passaggio e di provenienza, agli orari, alle linee ed al numero dei voli e delle traversate interessati».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2150**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.4**

TURRONI

Al comma 1, sostituire la parola: «deliberazione» con la seguente: «discussione».

1.5

TURRONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da parte degli enti locali».

1.2

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 maggio 2003» con le seguenti: «31 maggio 2003».

1.1

TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il bilancio di previsione è in ogni caso preceduto dalla presentazione del piano pluriennale degli investimenti, che deve essere deliberato entro il 30 aprile».

1.3

TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'elenco dei lavori previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve essere redatto e deliberato entro e non oltre il 30 aprile 2003».

1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-..

1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita con la parola: "annuale".».

1.0.2

VILLONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-..

1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"Art. 268-ter. - (*Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis*). - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del comma 5 anzidetto.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-*bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti in detto articolo, per gli enti che di esse si avvalgono o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo 268-*bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministero dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*.

4. Le stesse disposizioni dettate nei precedenti commi si applicano agli enti già dissestati che abbiano concluso la procedura di risanamento, per quanto concerne i debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato o comunque rispetto ad essi pertinenti, ove anche questi debiti siano accertati successivamente alla chiusura del dissesto. A questi fini gli enti possono avvalersi della procedura di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis*».

1.0.2 (testo 2)

VILLONE, LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Integrazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"Art. 268-*ter*. - *(Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis)*. - 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-*bis* vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo

svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del comma 5 anzidetto.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-*bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti in detto articolo, per gli enti che di esse si avvalgono o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo 268-*bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministero dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*".».

1.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"Art. 268-*ter*. - (*Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis*). – 1. Nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nell'articolo 268-*bis*, comma 5, per gli enti che si avvalgono della procedura di cui al comma 1 dello stesso articolo, o comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme né limitazione all'attività del tesoriere. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo 268-*bis* e, comunque,

entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*.

2. Per gli enti indicati nel comma 1, i debiti comunque riferiti ad atti e fatti avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato vanno presi in conto ai fini delle procedure di cui al comma 4 dell'articolo 268-*bis*. Essi debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura sarà definita.

3. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme maggiori rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del comma 5 anzidetto."».

1.0.3

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato testo unico, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14, 15 novembre 2002, e 9 gennaio 2003 è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per l'anno 2002 al lordo della riduzione derivante dall'attribuzione della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

4. A favore degli enti locali di cui al comma 1 è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme

anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

6. All'articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente: "1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."

7. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

8. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

9. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT.

12. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2002.

13. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme

di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

14. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

15. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato.".

16. All'onere derivante dall'attuazione dal presente articolo, valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.3 (testo 2)

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI, BOSCIETTO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-....***(Disposizioni in materia di finanza locale)*

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato testo unico, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14, 15 novembre 2002, e 9 gennaio 2003 è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per l'anno 2002 al lordo della riduzione derivante dall'attribuzione della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

4. A favore degli enti locali di cui al comma 1 è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

6. All'articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente: "1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.".

7. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il".

8. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

9. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo."».

1.0.26

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2003, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003, anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico».

1.0.27

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-.....

1. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, in data 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002, e in data 9 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiorazione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per l'anno 2002, al lordo della riduzione derivante dall'attribuzione della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

2. A favore degli enti locali di cui al comma 1 è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili, come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno, relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali».

1.0.20

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".

2. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il."».

1.0.32

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."».

1.0.21

BOSchetto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

2. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal regolamento del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.».

1.0.29

BOSchetto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-....

1. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati, forniti dall'ISTAT.».

1.0.22

BOSchetto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Patto di stabilità)

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato".».

1.0.6

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

1.0.30

BOSchetto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".».

1.0.7

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-.....**

1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003".

2. All'onere derivante dall'attuazione dal presente articolo, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26 ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.12

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Patto di stabilità: esclusione entrate e spese eccezionali)

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera *d*), si propone di sostituire le parole: "a quelle eccezionali derivanti esclusivamente" sino alla fine del periodo, con le parole: "e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità"».

1.0.11

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Patto di stabilità: esclusione funzioni trasferite)

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere la seguente lettera:

"e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera *a*) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".».

1.0.14

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Patto di stabilità-sanzioni)

1. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "15. In caso di mancato conseguimento degli

obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli enti locali territoriali.

In sede di Conferenza unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni"».

1.0.8

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

1.0.33

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo."».

1.0.5

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Il comma 12 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 400 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 26 ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.4

VITALI, BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, TURRONI, PETRINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. All'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinnea è sostituita dalla seguente: «Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si sono operate in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti, si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133»;
- b) la lettera b) è soppressa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 300 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale

utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;
- m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.9

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro. Conseguentemente in tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti alla voce "legge n. 468 del 1978", articoli 9-ter: Fondo di riserva, sono ridotti di 30 milioni di euro relativamente all'anno 2003».

1.0.10

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.

2. Conseguentemente in tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti alla voce «legge 468 del 1978», articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente (4.1.5.2-Altri fondi di riserva – cap 3003), sono ridotti di 300 milioni di euro per anno a partire dal 2003».

1.0.13

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Patto di stabilità: criteri per inadempienza)

1. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i Comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.15

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Estinzione anticipata mutui cassa DD PP)

1. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti».

1.0.16

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Mutui cassa – ricontrattazione)

1. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

2. Conseguentemente alla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce «legge n. 468 del 1978» – articolo 9-ter, Fondo di riserva – ridurre a partire dall'anno 2003, gli importi di 100 milioni di euro per anno».

1.0.17

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Mutui cassa - modifica dei tassi)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali, procederà a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa».

1.0.18

BOSCHETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Norma di interpretazione autentica)

1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno».

1.0.19

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(TARSU scuole)

1. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è istituito un fondo, a partire dal 2003, presso il Ministero dell'istruzione, con un ammontare annuo di 40 milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione».

1.0.24

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 4, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 265, sono soppresse le parole da: "10-*bis*" a "bilancio dello Stato".».

1.0.23

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 4, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: "10-*bis*. Entro il 31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "10-*bis*. Entro il 31 dicembre 2003".».

1.0.28

BOSCETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-...

1. Le disposizioni del comma 11 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui demandano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 da parte delle autonomie regionali e locali, si intendono nel senso che gli "altri enti locali" destinatari dei suddetti decreti sono quelli indicati nell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei comuni.».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

- (771) PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
- (1519) CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
- (1555) CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare a mercoledì 30 aprile 2003, alle ore 20, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti al disegno di legge n. 1296, presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2003, diversi dall'emendamento 1.1000.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(1478) BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali

(Esame del disegno di legge n. 1478, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 691 e nn. 804 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 691 e 804, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1478 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 30 gennaio 2003.

La Commissione, su proposta del presidente Antonino CARUSO, conviene di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 1478, «Legge quadro sulle professioni intellettuali» a firma del senatore BATTISTI ed altri.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i relatori, senatori Cavallaro e Federici, hanno predisposto un testo unificato per i disegni di legge in titolo, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Per illustrare il testo unificato predisposto interviene il relatore CAVALLARO, osservando che nella redazione dello stesso si è tenuto conto anche del testo predisposto dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) nonché del disegno di legge n.3685 in materia di professioni non regolamentate presentato dal CNEL alla Camera dei deputati il 17 febbraio 2003.

Risulta poi che il Governo ha in programma la presentazione di un ulteriore disegno di legge in materia il cui contenuto, da quanto è dato conoscere, non dovrebbe discostarsi di molto dal testo predisposto dal CUP.

Fa presente inoltre che nella elaborazione del testo unificato si sono avuti presenti i numerosi contributi offerti nel corso delle audizioni effettuate.

Il relatore Cavallaro passa poi ad illustrare il contenuto dell'articolato di cui al testo unificato predisposto dai relatori che, nell'intenzione dei medesimi, presenta il pregio di offrire una risposta normativa a tutti i principali problemi che sono emersi e sono stati discussi in occasione dell'esame dei disegni di legge in titolo. Fa notare poi che non è apparso opportuno ai relatori riprodurre nel testo unificato quelle disposizioni, contenute all'articolo 38 del disegno di legge n. 804, recanti principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle professioni regolamentate esistenti.

In particolare è stata operata la scelta di non limitare l'attenzione dell'intervento normativo in esame alla sola disciplina delle professioni regolamentate, ma di prevedere che lo stesso riguardi l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali in generale. Si è così tra l'altro evitato di affrontare sin d'ora il difficile problema dell'individuazione del confine da porre tra le differenti attività professionali, distinguendo quelle tra loro che non richiedono, in relazione alla natura dell'attività ed agli interessi coinvolti, la presenza di una specifica regolamentazione espressa dalla previsione di albi ed ordini professionali.

Osserva poi che i primi tre articoli contengono previsioni di carattere generale, evidenziando in particolare come la materia interessi la potestà legislativa concorrente delle regioni e conseguentemente come sia apparso opportuno ribadire in modo esplicito che le disposizioni della legge in esame costituiscono principi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali.

Richiama quindi l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 4 in cui viene delineata la ripartizione tra ordini ed associazioni professionali, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Segnala poi quanto previsto all'articolo 5 – istituzione di nuovi ordini – che, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare il rispetto di principi affermati nell'ambito comunitario, stabilisce, tra l'altro, che l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Richiama altresì l'attenzione sulle previsioni in materia di riconoscimento delle associazioni professionali illustrando le più significative differenze rispetto ai disegni di legge in titolo. Fa notare che è apparso opportuno esplicitare sia la natura degli ordini professionali, definiti all'articolo 9 enti pubblici non economici, sia delle associazioni professionali riconosciute, per le quali invece l'articolo 7 afferma la natura privata.

Il testo unificato cerca di soddisfare l'esigenza, emersa dalle audizioni, di lasciare impregiudicata la possibilità per gli ordini professionali di organizzarsi in articolazioni territoriali locali, secondo modalità diverse in considerazione anche delle caratteristiche e della situazione peculiare di ciascun ordine, e ciò come espressione dell'autonomia statutaria e regolamentare che viene agli stessi riconosciuta.

Osserva poi che una particolare attenzione è stata dedicata, all'articolo 12, alla disciplina dell'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali per le quali si afferma il generale principio della libertà di accesso, temperato dalla possibile previsione di limiti per quelle professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche.

Fa notare inoltre che all'articolo 14 – nel quale si afferma il carattere obbligatorio del tirocinio professionale – non si è ritenuto di mantenere la previsione di un compenso per i praticanti, in quanto ciò implicherebbe la prestazione di una attività lavorativa in senso proprio che, per sua natura, è contraria a quella tipica del tirocinante.

Si sofferma poi sulla disposizione in tema di tariffe professionali di cui all'articolo 17 nella quale si afferma il principio per il quale il compenso è determinato dall'accordo delle parti in maniera libera e che le tariffe professionali, che individuano onorari consigliati, operano solo in caso di mancata determinazione consensuale.

È apparso inoltre opportuno, rispetto alle iniziative in esame nella quali si fa riferimento in modo generico ad una informazione all'utenza, prendere una chiara posizione in materia di pubblicità affermandone in linea di principio la liceità.

L'articolo 19 pone l'obbligo di assicurazione obbligatoria con modalità che, tenuto conto delle esigenze del mercato assicurativo ed in linea con quanto emerso dalle audizioni, consentano ai professionisti in concreto di assolvere l'obbligo loro imposto, valorizzando in particolare la possibilità del ricorso a polizze stipulate in forma collettiva.

Dopo aver illustrato le disposizioni in tema di funzioni degli organi statutari ed in materia di potestà statutaria e regolamentare (articoli 21 e 22), il relatore Cavallaro si sofferma sulla previsione – contenuta nell'articolo 24 – concernente la funzione disciplinare ed i consigli di disciplina, sottolineando peraltro la necessità di un ulteriore approfondimento della stessa al fine di verificarne la compatibilità con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che hanno ritenuto che l'adozione di soluzioni analoghe – in particolare per quel che riguarda l'immediata ricorribilità per cassazione delle decisioni dell'organo di disciplina nazionale – con riferimento a ordini professionali istituiti dopo l'entrata in vigore della Costituzione risultasse inconciliabile con il divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

Osserva poi con riferimento alle disposizioni in tema di società di professionisti che il testo unificato recepisce, con taluni adeguamenti, le disposizioni del disegno di legge n. 804 sul tema. Non esclude peraltro l'opportunità di effettuare ulteriori interventi sul testo al fine di consentire, ad esempio, talune deroghe al limite di partecipazione previsto per i soci non professionisti in dette società al fine di venire incontro a esigenze proprie di settori determinati.

Conclude infine l'esame del testo unificato illustrando brevemente l'articolo 44 in tema di regolamenti governativi di attuazione e sottolineando la necessità di ulteriori approfondimenti connessi sia al tema della definizione del riparto di competenze nell'esercizio di potestà normative

tra Stato e Regioni in relazione a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, sia all'esigenza di lasciare, ai fini considerati, comunque uno spazio adeguato all'operatività dell'autonomia statutaria.

La Commissione conviene di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso a venerdì 16 maggio 2003 alle ore 20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 aprile alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 691, 804 E 1478**

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina l'esercizio e le forme organizzative delle professioni intellettuali.

Art. 2.

(Principi generali)

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali.

Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia nel rispetto delle disposizioni della presente legge ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Art. 3.

(Scopi)

La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità

diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.

CAPO II

ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ORDINI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 4.

(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)

L'esercizio dell'attività professionale è libero.

La legge stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinata all'iscrizione ad appositi albi od elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, individuando le attività professionali regolamentate, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.

Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

(Istituzione di nuovi ordini)

Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti, di cui all'allegato elenco A, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Art. 6.

(Riconoscimento delle associazioni professionali)

Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'art. 2229 c.c. e non soggette all'iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8 possono essere riconosciute.

Il riconoscimento è disposto su conforme parere del CNL, dal Ministro della Giustizia con l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero.

Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini professionali.

Art. 7.

(Natura delle associazioni professionali)

Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 6 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti previa le necessarie verifiche un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 8.

(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni professionali riconosciute)

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro ed ai professionisti per l'attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli

iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato.

Art. 9.

(Natura degli ordini professionali)

Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici.

Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.

Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge, l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 10.

(Competenze)

Gli ordini professionali sono competenti, nelle loro articolazioni territoriali, nelle seguenti materie:

- a) tenuta e aggiornamento periodico degli albi;
- b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- c) deontologia professionale e procedimento disciplinare;
- d) pubblicità professionale;
- e) certificazione della qualificazione professionale;
- f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione e funzionamento degli organi rappresentativi;
- g) formazione e di aggiornamento professionale;
- h) accreditamento dei percorsi formativi;
- i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;
- l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;
- m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale;
- n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche;
- o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.

Art. 11.

(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini – Scioglimento dei Consigli nazionali, regionali e locali)

La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della Giustizia.

Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione, al Ministro della Giustizia che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

I provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notificati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.

La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza di altri Ministri – d'intesa con il Ministro della Giustizia – in relazione alla specificità delle singole professioni.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.

Con il decreto di cui la comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Le Federazioni Regionali possono essere sciolte con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.

Con il decreto di cui sopra è nominata una commissione che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

I Consigli locali dell'Ordine possono essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.

Con il decreto di cui sopra è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 12.

(Accesso)

L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per quelle aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo ai sensi dell'art. 33 della Costituzione il superamento l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ove previsto dalla legge.

Le Università e gli istituti d'istruzione secondaria, d'intesa e in collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato.

La legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni.

In tali casi l'accesso professionale si consegue mediante il ricorso a procedura di evidenza pubblica.

Art. 13.

(Esame di Stato)

La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia un'adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.

Art. 14.

(Tirocinio)

Lo svolgimento dell'attività professionale deve essere preceduto da adeguato tirocinio professionale.

Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.

Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

Art. 15.

(Formazione professionale permanente)

Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e culturali.

Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.

Art. 16.

(Codici deontologici)

Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

Il codice deontologico è adottato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali ed approvato dal Ministro della Giustizia e da ogni altro Ministro vigilante.

In sede di prima applicazione della presente legge Ciascun Consiglio Nazionale è tenuto ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, il codice deontologico al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle norme che regolano ciascun ordinamento professionale.

Art. 17.

(Tariffe)

Il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti.

Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.

Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consigliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della prestazione, comprensivo delle spese e dell'onorario del professionista.

Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati dalle parti.

In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto.

Art. 18.

(Pubblicità)

La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione e nel rispetto delle norme deontologiche.

Art. 19.

(Assicurazione obbligatoria)

Il professionista è tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva mediante gli ordini e le associazioni professionali idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti e collaboratori

Ciascun ordine, tramite il proprio consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'obbligo di assicurazione.

Art. 20.

(Organi degli Ordini professionali)

Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso formativo.

Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e sono:

- a) il Presidente nazionale;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Consiglio nazionale.

Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini locali.

In tal caso Le Federazioni Regionali:

- a) rappresentano i Consigli locali dell'Ordine nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione;

- b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali dell'ordine e dei Consigli Nazionali;
- c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli locali dell'Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione;
- d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;
- e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;
- f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione fra gli iscritti all'Ordine;
- g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
- h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni regionali.

Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revisione contabile.

I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali dell'Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 21.

(Funzioni degli organi statutari)

Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta l'Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio nazionale e coordina l'attività del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i provvedimenti previsti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale:

- a) predispose lo statuto dell'Ordine;
- b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente legge agli ordini professionali;
- c) adotta con apposito regolamento il codice di deontologia professionale;
- d) determina e riscuote la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata agli organi nazionali per l'espletamento delle proprie funzioni;
- e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i programmi relativi all'attività di amministrazione e di gestione dell'Ordine;

- f) esercita l'attività di controllo sugli organi locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- g) promuove e cura la formazione continua, l'aggiornamento professionale obbligatori e procede all'accreditamento dei percorsi formativi;
- h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre istituzioni nazionali ed europee;
- i) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
- j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
- k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
- l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni, per l'approvazione di legge, le tariffe professionali;

A livello locale l'Ordine è rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

Egli presiede il Consiglio e ne coordina l'attività.

Il Consiglio locale:

- a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni di livello nazionale e regionale ove esistenti;
- c) provvede all'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali, al controllo dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- e) cura l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;
- f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
- g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e promuove l'azione disciplinare;
- h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;
- i) promuove la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori;
- j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali
- k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.

I Consigli locali dell'Ordine sono tenuti a comunicare periodicamente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a).

Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai consigli nazionali.

Art. 22.

(Potestà statutaria e regolamentare)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini previsto dall'articolo 9, è sottoposto, per l'approvazione, agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le norme della presente legge.

Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.

I consigli nazionali approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle realtà territoriali dei singoli ordini, i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle competenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge.

Art. 23.

(Sistemi elettorali)

Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela della minoranza e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Art. 24.

(Funzione disciplinare e consigli di disciplina)

Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l'istituzione ed il funzionamento di organi elettivi, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.

Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 22, le quali devono assicurare all'incolpato il rispetto dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione ed in particolare il diritto a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolta, ad essere personalmente sentito durante l'udienza dell'organo di disciplina.

Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla presente legge. Esse sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
- b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;
- c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di due anni;
- d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

I ricorsi avverso le decisioni dell'organo di disciplina sono ricorribili ad un organo di disciplina nazionale.

I ricorsi avverso le decisioni di quest'ultimo devono essere proposti in unica istanza esclusivamente per violazione di legge ad una sezione della Corte di Cassazione appositamente designata dal Presidente della Corte.

CAPO III

SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

Art. 25.

(Ammissibilità)

Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale regolamentata possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.

Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.

È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 26.

(Incarico e prestazione professionale)

L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo socio come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comuni-

care contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso.

La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.

Ciascun professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.

La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

Art. 27.

(Responsabilità disciplinare)

Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

Art. 28.

(Poteri degli ordini professionali)

Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.

Art. 29.

(Società multiprofessionali)

Possono essere costituite società con la partecipazione di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali regolamentate al fine di effettuare prestazioni professionali diverse, ma coordinate tra loro con le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio nazionale.

Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle proprie della società.

Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitato all'esercizio di tale professione.

I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipazione degli iscritti alle società multiprofessionali.

Art. 30.

(Società tra professionisti esercenti professioni tecniche)

Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 47, possono essere costituite eccezionalmente con la partecipazione di soci non professionisti, qualora il relativo ordinamento lo consenta, in considerazione della natura e della particolare onerosità della prestazione sotto il profilo della complessità della organizzazione. In tal caso la quota di partecipazione del non professionista non può essere superiore al 25 per cento e l'amministrazione spetta in ogni caso ad un socio-professionista.

I regolamenti di cui all'articolo 47 possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non previsti dalla presente legge.

Art. 31.

(Norme generali)

Salve le diverse disposizioni della presente legge, alla società professionale si applica la disciplina vigente per le società a responsabilità limitata.

La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina fallimentare.

Art. 32.

(Costituzione della società e oggetto sociale)

La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.

Con i regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 47 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per la sua iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.

La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci.

La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

Dell'avvenuta iscrizione all'albo è data comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede agli adempimenti necessari per l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle società secondo le modalità e con l'osservanza delle disposizioni previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

La ragione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di società tra professionisti; deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta.

Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

Art. 33.

(Conferimenti)

Nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura.

Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.

Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 34.

(Durata)

La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.

È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 35.

(Organi della società)

Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.

L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità della sua partecipazione sociale.

Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 47, e deliberano a maggioranza semplice.

La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.

Solo i soci professionisti possono assumere la qualifica di amministratore.

Gli amministratori rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.

Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale.

La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

Art. 36.

(Scioglimento)

La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti nei regolamenti di cui all'articolo 47 della presente legge.

Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio ordine professionale.

Art. 37.

(Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)

L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione del-

l'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l'incarico è eseguito nell'ambito della società professionale.

La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza.

Art. 38.

(Responsabilità del professionista e della società)

Il professionista incaricato è responsabile dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività professionali. A tal fine essa è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.

Art. 39.

(Responsabilità disciplinare)

La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.

Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

Art. 40.

(Poteri degli ordini professionali)

Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.

Art. 41.

(Modifiche statutarie)

Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.

In caso di cessione delle partecipazioni della società professionale ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, nonché la facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.

Art. 42.

(Subentro di nuovi soci)

Le quote rappresentative del capitale conferito nelle società di cui alla presente legge possono appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono essere cedute per atto tra vivi fatta salva la facoltà di esercitare il gradimento di cui all'articolo 41.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi vi acconsentano.

Art. 43.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente

L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.

I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all'art. 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 44.

(Partecipazioni agli utili)

Lo statuto delle società disciplinate dalla presente legge stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.

I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.

Art. 45.

(Rinvio)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 47 dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo V del libro quinto del codice civile.

All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le società tra professionisti iscritti in albi sono disciplinate da leggi speciali».

Art. 46.

(Collegi professionali)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai «collegi professionali».

I collegi professionali, per l'accesso ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

Art. 47.

(Regolamenti di attuazione)

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.

Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.

In relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 30 della presente legge, sono emanati, con la medesima procedura di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, regolamenti specifici per ogni singola professione.

Nell'adozione dei regolamenti di cui al primo comma devono essere seguiti i principi direttivi risultanti dalle leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie e si deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

Art. 48.

(Elezioni dei nuovi organi statutari)

Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 9, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 2003

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1978) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993

(Esame)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, sottolineando che con l'Accordo in esame la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania stabiliscono il supporto normativo necessario alle attività degli operatori commerciali del settore dei trasporti tra i due Paesi.

La ratifica dell'Accordo è stata più volte sollecitata dalle autorità albanesi, essendo ritenuta un passo fondamentale per assicurare la regolarità dei traffici tra i due contraenti.

Passa quindi ad illustrare gli aspetti più rilevanti dell'Accordo, che riguarda sia il trasporto di viaggiatori che quello di merci.

I servizi di trasporto di persone regolati dall'Accordo sono distinti in: servizi regolari di transito, che consistono nel trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese; servizi occasionali, che consistono in trasporti di viaggiatori secondo specifiche modalità elencate all'articolo 10 dell'Accordo; servizi a navetta, con cui si trasportano gruppi preventivamente costituiti per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso di luogo di partenza; altri servizi con autobus, da intendersi come una categoria residuale, previsti dall'articolo 12 dell'Accordo.

L'attivazione di tali servizi è condizionata ad un'autorizzazione che dovrà essere richiesta dalle singole imprese di trasporto all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno potranno essere attribuite entro i limiti massimi definiti da un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo nel corso di incontri annuali previsti all'articolo 28 dell'Accordo medesimo nelle forme precedentemente definite di servizi regolari, di transito, a navetta ed occasionali.

Per quanto attiene al trasporto di cose con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, senza che rilevi se il trasporto è per conto proprio o di terzi, esso è sottoposto a regime autorizzatorio. L'articolo 15 sancisce l'inceditività dell'autorizzazione e la sua validità di tempo limitata ad un massimo di un anno. Tuttavia sono previste alcune deroghe, tra le quali, vanno ricordati i trasporti per il soccorso di veicoli guasti, i trasporti postali e quelli di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti.

L'articolo 16 vieta il cabotaggio stradale, che consiste nel carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese.

In base all'articolo 19, i requisiti di capacità tecnica e professionale riguardanti le imprese di trasporti, i documenti di circolazione dei veicoli e l'idoneità alla guida dei conducenti sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

L'accordo avrà validità annuale con proroga automatica, salvo denuncia.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli, secondo il consolidato schema delle ratifiche dei trattati internazionali: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo ne prevede la piena ed immediata esecuzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, mentre il terzo prevede la copertura finanziaria. Infine l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza *vacatio legis*.

Considerando la delicatezza della materia, anche in relazione ai punti di contatto con la problematica dei flussi migratori clandestini, auspica che si pervenga rapidamente alla ratifica dell'Accordo.

Non essendovi senatori che intendano intervenire nella discussione, ha la parola il sottosegretario VENTUCCI, il quale, ricorda che l'Italia è il primo *partner* economico dell'Albania, Paese verso il quale vanta un flusso di esportazione di beni e servizi di notevole entità.

In conclusione sottolinea come l'Accordo sia idoneo ad assicurare una più efficace regolamentazione dei trasporti di beni e persone, concorrendo così ad incentivare ulteriormente i traffici e gli scambi economici tra i due Paesi.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sull'approvazione del disegno di legge.

(1904) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il relatore MARTONE illustra l'emendamento 3.1, il quale, sulla base delle indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione, è diretto a riformulare il comma 1 dell'articolo 3 relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge.

Il sottosegretario VENTUCCI si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore PELLICINI chiede chiarimenti sulla soggettività internazionale della comunità francofona del Belgio, che è parte stipulante dell'accordo internazionale in esame.

Il relatore MARTONE chiarisce che la comunità francofona del Belgio risulta avere piena soggettività internazionale, assicurando che non vi è motivo di dubbio in ordine alla piena legittimità della stipula del trattato.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta approvato.

Viene poi approvato l'articolo 3, come emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(2094) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2095) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2101) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta prevista per domani, giovedì 10 aprile 2003 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1904**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

297^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Contento se siano disponibili degli elementi di chiarimento in merito alle questioni sollevate dal relatore sul provvedimento in titolo, con particolare riferimento alle proposte emendative del Governo.

Il sottosegretario CONTENTO rileva che non sono ancora disponibili gli elementi di informazione richiesti.

Il presidente AZZOLLINI, raccomandando una sollecita risposta da parte del Governo in merito ai chiarimenti richiesti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PIZZINATO sollecita l'acquisizione della relazione tecnica richiesta sul testo unificato relativo ai disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che lo scorso 27 marzo ha scritto al Ministro per i rapporti con il Parlamento per sollecitare l'invio della relazione tecnica, richiesta il 19 febbraio 2003, sul provvedimento menzionato dal senatore Pizzinato ed invita il sottosegretario Contento a rappresentare al Governo l'esigenza di una rapida trasmissione della stessa.

La seduta termina alle ore 9,15.

298^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli schemi di decreti ministeriali n. 212 e 213, rispettivamente concernenti la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale, che saranno esaminati nelle prossime sedute, già convocate per domani. In tale occasione, sottoporrà all'attenzione della Commissione anche due proposte di indagini conoscitive concernenti, rispettivamente, la competitività del sistema Paese, con particolare riferimento ai profili connessi alla programmazione economica ed i riflessi sulla politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale.

Il senatore CADDEO, dopo aver espresso apprezzamento per le proposte avanzate dal Presidente, sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di audire il Direttore generale del Tesoro, professor Sini-scalco, in occasione della presentazione della Relazione trimestrale sulla stima del fabbisogno di cassa, iniziativa opportuna anche in previsione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché il Direttore del Dipartimento alle politiche di sviluppo e coesione, dottor Barca, con riferimento alla gestione dei quadri comunitari di sostegno, all'attuazione dei relativi meccanismi premiali e ai sistemi di valutazione dei progetti. Si tratta, infatti, di tematiche sulle quali è opportuno che il Parlamento acquisisca elementi di valutazione ed esprima gli adeguati indirizzi.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con le osservazioni testé formulate dal senatore Caddeo, propone di affrontare l'esame delle misure e delle procedure allo scopo più indicate nelle successive sedute.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca Possa e i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Pescante e Bono, nonché per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1918) Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 marzo scorso.

Nella discussione generale interviene il senatore TESSITORE che, dopo aver premesso di non essere in linea di principio contrario alle celebrazioni del VII centenario dell'università degli studi di Roma «La Sapienza», sottopone all'attenzione della Commissione alcuni rilievi critici.

Innanzitutto ritiene che l'introduzione della prassi delle celebrazioni dei centenari degli atenei possa condurre a numerose richieste da parte di molte università, soprattutto in considerazione della difficoltà di circoscrivere le celebrazioni alle sole università eredi degli *studia generalia*, nate come *universitas studiorum*, ovvero come forme organizzative costituite attorno ad alcune grandi branche corrispondenti alle attuali facoltà di giurisprudenza, matematica, teologia e medicina.

Inoltre, senza entrare nel merito dell'autenticità di molti decreti costitutivi delle università e quindi delle rispettive date di fondazione, ricorda che vi sono atenei ancor più antichi dell'università «La Sapienza», come ad esempio l'università di Salerno.

L'oratore manifesta, inoltre, l'opportunità di riflettere sull'effettiva destinazione dei fondi stanziati per le celebrazioni dei centenari delle uni-

versità. In particolare, ritenendo essenziale che tali risorse siano interamente investite in attività volte ad arricchire il patrimonio culturale, come ad esempio le iniziative nell'ambito della storia dell'università o del recupero degli archivi (in particolare di quelli storici), manifesta assoluta contrarietà ad eventi meramente celebrativi, limitati alla sola proliferazione di convegni e seminari.

A tal fine ritiene opportuno prevedere, in generale, un'efficace modalità di rendicontazione e valutazione delle iniziative adottate al fine di verificare l'impiego dei finanziamenti pubblici.

Interviene il senatore VALDITARA che, premesso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, suggerisce di razionalizzare le celebrazioni dei centenari al fine di evitare l'eccessiva proliferazione in futuro di simili iniziative.

Ritiene, indi, che debbano essere privilegiati come settori di intervento la ricerca storica, l'edilizia universitaria e il diritto allo studio.

Precisa, inoltre, di condividere l'opportunità di predisporre meccanismi di rendicontazione delle iniziative adottate che, fra l'altro, potrebbero rappresentare segnali significativi di maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Pur anticipando l'intenzione di presentare un emendamento volto ad incrementare la rappresentanza degli studenti dell'università «La Sapienza» all'interno del comitato promotore, conclude l'intervento ribadendo il proprio apprezzamento per i contenuti del disegno di legge in titolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore COMPAGNA esprimendo il proprio compiacimento per la validità della discussione.

Precisa tuttavia che, seppur condivisibili in linea di principio, le osservazioni emerse sull'opportunità di razionalizzare gli interventi celebrativi vanno oltre l'oggetto del testo in esame, per il quale l'ultima legge finanziaria ha disposto l'accantonamento di specifiche somme.

Sottolinea, inoltre, di non essere affatto contrario alle proposte di incremento della rappresentanza studentesca all'interno del comitato promotore e ai rilievi critici relativi all'attribuzione di funzioni gestionali ed organizzative al comitato d'onore che andrebbero, piuttosto, attribuiti al comitato promotore. Si riserva pertanto di valutare eventuali proposte emendative in tal senso.

Indi, condividendo la richiesta del senatore Monticone di includere tra le iniziative per il centenario quella di completare la redazione dello studio sulla storia dell'università stessa, preannuncia la sua disponibilità a sostenere un eventuale ordine del giorno in tal senso.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario VENTUCCI, che condivide gli orientamenti emersi nella discussione.

Concorda, in particolare, con il senatore Modica che la celebrazione di un centenario costituisca un'importante occasione per ripensare e riaf-

fermare il ruolo dell'università; con il senatore Tessitore sulla necessità che siano adottate iniziative di tipo strutturale e non meramente celebrative; infine con il senatore Favaro sulla possibilità che tale evento costituisca un'importante occasione per attirare l'attenzione della società sui problemi dell'università.

Dopo aver affermato l'opportunità di riconoscere l'importante ruolo svolto dagli studenti, manifesta piena disponibilità a sostenere gli emendamenti che saranno presentati al fine di migliorare il testo del disegno di legge in esame.

Il presidente ASCIUTTI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì prossimo, 11 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ASCIUTTI avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

0/2120/1/7

BARELLI, *relatore*

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2120, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico,

considerato che gli sportivi attualmente in possesso dei requisiti previsti al comma 1, dell'articolo 1 per l'accesso all'assegno straordinario vitalizio potrebbero rivelarsi superiori al numero di 5 previsto dall'articolo 2 quale tetto massimo per le assegnazioni annuali

impegna il Governo a:

1. compiere una ricognizione degli sportivi in stato di necessità;
2. impegnare, nell'anno 2003, l'intero stanziamento di 75.000 euro previsto dall'articolo 3, eventualmente in favore di un numero di sportivi superiore a 5;
3. rinvenire fondi ulteriori onde poter corrispondere alle esigenze eccedenti il numero di 5;

4. regolamentare la previdenza pubblica degli sportivi in modo tale da rendere possibile efficaci forme di tutela in favore di coloro che versano in condizioni di grave disagio economico».

Il relatore BARELLI interviene per illustrare l'ordine del giorno precisando che lo stesso recepisce i timori emersi nel dibattito circa il rischio di escludere dall'attribuzione dell'assegno personalità del mondo sportivo pur in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Interviene il senatore MODICA che chiede che nell'ordine del giorno sia previsto l'impegno del Governo ad armonizzare i benefici previsti dalla legge con quelli eventualmente concessi ai sensi della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta legge Bacchelli) in modo che non si sommino i relativi importi.

Ha quindi la parola il senatore D'ANDREA, il quale al punto n. 4) suggerisce di sostituire le parole: «regolamentare la previdenza pubblica» con le altre: «assumere iniziative per regolamentare la previdenza pubblica».

Il senatore BEVILACQUA chiede che nel punto 1) siano inserite dopo le parole: «in stato di necessità» le parole: «che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1».

Il senatore TESSITORE esprime perplessità circa la possibile sovrapposizione di contenuto fra i punti n. 2) e n. 3).

Il PRESIDENTE, onde recepire tale ultima osservazione, suggerisce di premettere al punto n. 3) le parole: «per gli anni successivi».

Il relatore BARELLI accoglie i suggerimenti avanzati e propone il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno:

0/2120/1/7 (nuovo testo)

BARELLI, *relatore*

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2120, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico,

considerato che gli sportivi attualmente in possesso dei requisiti previsti al comma 1, dell'articolo 1 per l'accesso all'assegno straordinario vitalizio potrebbero rivelarsi superiori al numero di 5 previsto dall'articolo 2 quale tetto massimo per le assegnazioni annuali

impegna il Governo a:

- 1) compiere una ricognizione degli sportivi in stato di necessità che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1;
- 2) impegnare, nell'anno 2003, l'intero stanziamento di 75.000 euro previsto dall'articolo 3, eventualmente in favore di un numero di sportivi superiore a 5;
- 3) per gli anni successivi, rinvenire fondi ulteriori onde poter corrispondere alle esigenze eccedenti il numero di 5;
- 4) assumere iniziative per regolamentare la previdenza pubblica degli sportivi in modo tale da rendere possibile efficaci forme di tutela in favore di coloro che versano in condizioni di grave disagio economico;
- 5) armonizzare i benefici della presente legge con quelli della legge n. 440 del 1985 (cosiddetta legge Bacchelli)».

Il sottosegretario PESCANTE dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel nuovo testo.

Si passa alla votazione del disegno di legge.

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore PIZZINATO che esprime, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, il voto favorevole. Con l'occasione, auspica che l'approvazione della legge rappresenti un primo passo verso una riforma complessiva del sistema previdenziale sia degli sportivi, considerando che solo il 22 per cento circa è in regola dal punto di vista previdenziale, che dei tecnici sportivi, che sovente percepiscono compensi assai modesti e non godono di alcuna copertura previdenziale.

Il senatore FAVARO dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo Forza Italia ad una legge che, sottolinea, rappresenta un atto doveroso nei confronti di una categoria che sostiene numerosi sacrifici e dà lustro al nostro Paese.

Esprime, quindi, soddisfazione anche per l'approvazione dell'ordine del giorno con il quale si sollecita il Governo ad applicare la legge ad un numero di beneficiari maggiore rispetto a quello previsti dall'articolo 2.

Condivide, infine, l'opportunità di approntare una riforma complessiva del sistema previdenziale nel mondo dello sport.

Il senatore CORTIANA esprime il voto favorevole del Gruppo Verdi L'Ulivo registrando con soddisfazione l'apertura al confronto parlamentare dimostrata in questa occasione dal Governo. Inoltre, in considerazione dell'urgenza di una riforma del sistema previdenziale, esorta il presidente Asciutti ad assumere iniziative in tal senso.

Il senatore BEVILACQUA, pur sottolineando che avrebbe ritenuto auspicabile una maggiore dotazione di risorse che consentisse, in sede

di prima applicazione, di soddisfare uno spettro più ampio di beneficiari, dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Infine, segnala che nel testo in esame non sono specificate le modalità di nomina del Presidente della commissione prevista ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore GABURRO esprime il voto favorevole a nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro.

Rileva, in particolare, con soddisfazione come sul tema dello sport, grazie alla trasversalità degli schieramenti, si registri un'elevata qualità del confronto politico.

Il senatore D'ANDREA dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, manifestando apprezzamento per la validità del testo presentato dal Governo. Ribadisce peraltro l'opportunità di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Interviene il senatore TOGNI che esprime il proprio voto favorevole associandosi peraltro alle pressate richieste di affrontare sollecitamente il nodo della previdenza degli sportivi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni la Commissione approva i tre articoli di cui consta il disegno di legge, nonché il provvedimento nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(1974) Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI, preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che si può pertanto procedere alla votazione.

La senatrice SOLIANI dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, osservando che il provvedimento – avviato su iniziativa di tutti i Gruppi parlamentari alla Camera e sollecitato da numerosi esponenti del mondo della cultura – risponde ad un'attesa vivamente avvertita.

Ella esprime poi sincero apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal relatore Monticone, che ha colto i profili essenziali della Shoah, nella sua accezione originaria di «catastrofe». Giudica quindi fondamentale continuare a raccogliere e mettere in mostra ciò che è sopravvissuto

alla catastrofe, garantendo il senso della memoria non solo ai fini dell'appartenenza ad una determinata fase storica ma anche ai fini della formazione di una coscienza nazionale ed europea. In questo senso, appare ottima la scelta di collocare il Museo a Ferrara, città simbolo di un itinerario e fortemente legata all'ebraismo.

Conclude plaudendo al saldo legame con la didattica nelle scuole, cui auspica si aggiunga una significativa collaborazione con gli enti locali, nonché con il Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.

La senatrice Vittoria FRANCO annuncia a sua volta il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, giudicando il provvedimento quanto mai opportuno ed associandosi alle considerazioni di stima nei confronti del relatore Monticone.

Entrando nel merito dell'articolato, esprime indi apprezzamento per l'istituzione di un luogo di raccolta, di memoria, ma anche di comunicazione, in particolare di valori irrinunciabili fra cui anzitutto il rispetto della dignità umana.

Dopo aver citato alcuni brani significativi di esponenti di spicco della letteratura ebraica, osserva che la società contemporanea non può sottrarsi al forte desiderio dei sopravvissuti di raccontarsi ed invita la sua generazione ad assumersi la responsabilità di farsi da tramite fra coloro che hanno vissuto la Shoah in prima persona e le generazioni più giovani.

Conclude convenendo sulla scelta di collocare il Museo a Ferrara, anche in un'ottica risarcitoria.

Il senatore FAVARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, traendo dal provvedimento una solida lezione di civiltà, che va ben oltre la tolleranza. Giudica altresì positivamente il legame con le scuole e gli enti locali, nonché la collocazione del Museo a Ferrara.

Anche il senatore COMPAGNA, a nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro, si esprime favorevolmente sul testo, ricordando l'impegno profuso dall'ex sottosegretario Sgarbi ai fini della riconciliazione dell'Italia con uno dei luoghi più vivi dell'ebraismo, la Ferrara di Giorgio Bassani e del Giardino dei Finzi Contini.

La tragedia della Shoah non è d'altra parte a suo avviso in alcun modo risarcibile e pone anzi in crisi le più ferme convinzioni sui diritti umani, avendo in sostanza vanificato l'idea stessa di diritto.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sull'esigenza di non abbassare la guardia di fronte ad inaccettabili forme di intolleranza, quali l'odioso atteggiamento assunto dalle Nazioni Unite, poche settimane prima dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001, allorché su iniziativa dell'Iraq e della Siria il sionismo fu giudicato una forma di razzismo.

Il senatore BETTA esprime a sua volta un giudizio estremamente positivo sul provvedimento, che vede un lodevole approccio *bipartisan* da

parte del Parlamento intero in favore dei valori della conservazione, della memoria ma anche della comunicazione. Si interroga semmai sui motivi di un'attenzione così tardiva.

Anche il senatore VALDITARA dichiara il voto favorevole sul testo, condividendo in pieno un'opera di testimonianza e comunicazione ai giovani su momenti di barbarie e aberrazione del passato che non devono mai più ripetersi. Con riferimento a vicende più recenti, ed in particolare all'inaccettabile antisemitismo alla base dell'estremismo islamico, invita poi al massimo impegno per l'emarginazione e il rifiuto di pericolose derive che possono cedere alla tentazione di rievocazioni pericolose.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il presidente ASCIUTTI ha verificato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità i tre articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario BONO esprime la soddisfazione del Governo per la corale convergenza delle forze politiche sul provvedimento che diventa ora legge dello Stato, dopo l'autorevole voto del Senato.

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI comunica che i disegni di legge in titolo, già assegnati alla Commissione in sede deliberante e indi trasferiti alla sede referente su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, sono stati ora nuovamente assegnati in sede deliberante con il consenso unanime di tutti i Gruppi. Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di adottare quale testo base il testo accolto dalla Commissione in sede referente lo scorso 29 maggio (pubblicato in allegato al presente resoconto), fissando a venerdì prossimo, 11 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 187)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale osserva preliminarmente che l'atto in titolo trae origine dall'articolo 93, comma 7, dell'ultima legge finanziaria e rappresenta quindi una novità nel panorama degli atti sottoposti all'esame parlamentare.

Egli si sofferma quindi sulle singole voci di spesa fra cui il Governo intende ripartire sia il Fondo per l'università e la ricerca che il Fondo per l'edilizia universitaria.

Quanto al primo, ricorda che 28 milioni di euro sono destinati alla ricerca in Antartide, 10 milioni alla diffusione della cultura scientifica, 67 milioni al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), 110 milioni al Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), 120 milioni ai progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), 7 milioni al Laboratorio di Sincrotrone di Trieste e 5 milioni all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

Quanto al secondo, 158 milioni di euro sono destinati all'edilizia universitaria, 42 ad interventi per i megaatenei e 819 milioni alla salvaguardia di Venezia.

Con riferimento proprio a quest'ultimo, egli osserva tuttavia che non sono previsti limiti di impegno per l'edilizia universitaria che possano consentire la contrazione di mutui per la realizzazione di qualificanti interventi edilizi ed auspica pertanto di integrare il Fondo per l'edilizia universitaria di almeno 20 milioni di euro da utilizzare quale limite di impegno per consentire alle università di realizzare interventi edilizi pluriennali indispensabili allo sviluppo scientifico e didattico degli atenei.

Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminata la relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria,

osservato che gli importi ivi previsti sono stati determinati in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2003,

rilevato che non sono previsti limiti di impegno che possono consentire la contrazione di mutui per la realizzazione di qualificanti interventi edilizi,

ritenuto che le ultime riforme del sistema universitario rendono necessario l'adeguamento delle strutture edilizie per importi senz'altro superiori a quelli previsti nella suddetta legge finanziaria per il 2003,

esprime parere favorevole auspicando tuttavia di integrare il Fondo per l'edilizia universitaria di almeno 20 milioni di euro da utilizzare quale limite di impegno per consentire alle università di realizzare interventi edilizi pluriennali indispensabili allo sviluppo scientifico e didattico degli atenei».

Si apre il dibattito.

Il senatore MODICA esprime forti perplessità sia sulla relazione in esame che sullo schema di parere del relatore, osservando anzitutto che il parere parlamentare si giustifica proprio per la sua possibilità di incidere sul riparto proposto dal Governo. Se gli stanziamenti non solo complessivi ma anche di dettaglio fossero già fissati in finanziaria a nulla varrebbe infatti la sottoposizione dell'atto al parere delle Camere.

Quanto al merito dello schema di parere, egli conviene senz'altro sull'auspicio di aumentare la dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria in termini di limiti di impegno, anche se il problema è a suo avviso più complesso dal punto di vista tecnico.

Il vero profilo critico del riparto presentato si riferisce tuttavia, a suo giudizio, al Fondo per l'università e la ricerca ed in particolare ai tagli operati a danno dei progetti di ricerca universitari di interesse nazionale (PRIN). Si tratta, rammenta, dell'unica forma di finanziamento della ricerca libera in tutte le discipline, che non può dunque sopportare decurtazioni così ingenti, peraltro a favore della ricerca di base che, come è noto, è prevalentemente orientata (verso settori di punta quali le biotecnologie, la genetica) e gode comunque di altre fonti di finanziamento.

Sollecita quindi un riequilibrio in favore dei PRIN, eventualmente riducendo le dotazioni assegnate al FAR, al FIRB e alla cultura scientifica.

La senatrice ACCIARINI stigmatizza l'assenza della maggioranza che impedisce l'espressione del parere sull'atto in titolo.

Si associa la senatrice SOLIANI.

Il presidente ASCIUTTI prende atto che l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e l'assenza di molti componenti della maggioranza rende impossibile l'espressione del parere in data odierna. In considerazione della rilevanza dell'atto in titolo, si riserva peraltro di verificare la possibilità di esprimere il parere anche oltre il termine previsto, in scadenza sabato 12 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 894 E 1057 ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN
SEDE REFERENTE**

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.

2. Il deposito legale è diretto a costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono specificate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;
- d) gli strumenti di controllo;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;
- g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiести, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 2003

194^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002**

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI introduce la relazione sulla partecipazione dell'Italia alla Unione europea nel 2002 sottolineando che giunge quest'anno in contemporanea con l'esame della legge comunitaria 2003, fatto nuovo, questo, che permetterà al Parlamento di partecipare alla fase ascendente in cui si definiscono le linee guida del contributo che il nostro Paese sarà chiamato a dare nel semestre di presidenza dell'Unione. Relativamente ai profili di competenza dell'8^a Commissione, nella relazione sono da segnalare i paragrafi 2.7, dedicato ai trasporti, e 2.8 che ha per oggetto il settore delle telecomunicazioni. La relazione annette grande importanza alla qualità dei modi di trasporto in termini di sostenibilità, minore impatto ambientale e promozione dell'uso di moderne tecnologie. A tale obiettivo dovranno concorrere le energie e le risorse pubbliche e private comunitarie e nazionali da mobilitare per il funzionamento delle nuove infrastrutture tese ad assicurare un sistema efficiente, sicuro, al riparo dagli atti di terrorismo. Per quanto riguarda i trasporti stradali, nel corso del 2002 sono stati registrati da parte dell'Italia interventi presso organi comunitari ed autorità dei paesi interessati ai valichi alpini, al fine di raggiungere intese volte a rendere più agevole il trasporto delle merci. Nel Consiglio europeo di Copenaghen si è affacciata la soluzione della graduale liberalizzazione per i veicoli commerciali rispondenti allo *standard* di «Euro 4» (a minore impatto ambientale) a partire dal 2004, con una progressiva riduzione del transito per altri veicoli. Tale soluzione non ha trovato tuttavia l'orientamento politico favorevole di alcuni paesi della Co-

munità, anche se un passo in avanti si è registrato lo scorso mese di gennaio con l'approvazione, da parte del Parlamento europeo, di una proposta riguardante i transiti in territorio austriaco che sembrerebbe mettere d'accordo i *partners* europei. La relazione evidenzia l'importanza della sicurezza nei tunnel, oggetto di una proposta di direttiva della Commissione del dicembre 2002 volta ad armonizzare gli *standard* di sicurezza minimi. In ordine alla sicurezza stradale, la relazione richiama le proposte di modifica dei regolamenti sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, la proposta di direttiva sulla formazione professionale dei conducenti per il trasporto su strada di merci e passeggeri, nonché altri provvedimenti in via di definizione riguardanti, tra l'altro, cinture di sicurezza, specchi retrovisori e l'omologazione di trattori agricoli e forestali. Per quanto concerne la sicurezza connessa agli aspetti strutturali della motorizzazione, una vasta attività ha inoltre interessato varie direttive e regolamenti per la definizione di elementi tecnici armonizzati quali le masse e le dimensioni dei veicoli circolanti, la limitazione della velocità dei veicoli a motore, l'adeguamento tecnico delle specifiche dei tachigrafi digitali di controllo, l'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e la riduzione delle emissioni inquinanti di questi ultimi. Per quanto riguarda i trasporti marittimi osserva che si è sviluppata nel 2002 un'azione volta ad assicurare un contesto giuridico idoneo a realizzare una migliore e più efficace tutela della vita umana in mare e dell'ambiente marino in Europa. L'affondamento della petroliera Erika al largo delle coste della Galizia, nel dicembre 1999, ha determinato la volontà della presidenza spagnola e di quella danese di adottare provvedimenti atti a garantire un più elevato grado di sicurezza e di protezione delle persone e dell'ambiente. A tale riguardo è da sottolineare la conclusione del procedimento di adozione del pacchetto «Erika 1» con il regolamento CE 417/2002 riguardante l'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo. Un secondo pacchetto di misure integrative denominate «Erika 2» ha visto l'approvazione di importanti provvedimenti quali la direttiva 2002/59 relativa al sistema di monitoraggio per migliorare la sicurezza del traffico marittimo e prevenire l'inquinamento del mare e delle coste. Con il regolamento 1406/2002 è stata istituita l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con l'obiettivo di assicurare un livello elevato di riforme di sicurezza nella navigazione marittima. Nel 2003 è previsto il completamento del pacchetto «Erika 2» con l'adozione della proposta di regolamento per la costituzione del fondo complementare per l'indennizzo delle vittime delle maree nere provocate da idrocarburi.

Nel settore dei trasporti aerei al Consiglio di fine 2002 si è raggiunto l'accordo sul pacchetto di proposte per istituire il cielo unico europeo con l'obiettivo di trasformare lo spazio aereo europeo in uno spazio integrato sulla base di principi comuni e disciplinato con le stesse regole al fine di realizzare un alto grado di sicurezza ed efficienza del traffico aereo nella Comunità. Importanti iniziative hanno riguardato inoltre la compensazione e l'assistenza ai passeggeri, l'assegnazione delle bande orario, la sicurezza dell'aviazione civile, il contenimento del rumore negli aeroporti.

Nel settore dei trasporti ferroviari la Comunità europea ha compreso, negli ultimi anni, la rilevanza della politica di rilancio del trasporto ferroviario quale elemento preminente per la sostenibilità dello sviluppo del sistema dei trasporti europeo. Nella consapevolezza delle difficoltà che si frappongono alla realizzazione del sistema ferroviario comunitario, la Commissione europea ha presentato proposte volte a completare e sviluppare il primo pacchetto ferroviario entrato in vigore il 15 marzo 2002. Tali nuove proposte costituiscono il secondo pacchetto ferroviario e riguardano la sicurezza del trasporto, l'ampliamento dei mercati del trasporto ferroviario delle merci, l'interoperabilità, l'istituzione di un'agenzia europea per le ferrovie. Ricorda quindi le questioni relative allo sviluppo intermodale dei trasporti, con il programma «Marco Polo» e la realizzazione del progetto di navigazione satellitare «Galileo». Per l'anno 2003 si attende da parte della Commissione la presentazione delle proposte per la creazione di una autorità operativa di sicurezza del sistema ferroviario.

L'Italia nel semestre di presidenza si muoverà secondo una logica di continuità con il programma della precedente presidenza greca. Pertanto, oltre alle priorità relative alla rete transeuropea dei trasporti, alla sicurezza e competitività del trasporto marittimo, alla sicurezza stradale, alla conclusione del secondo pacchetto ferroviario, alla negoziazione con gli Stati Uniti di una zona transatlantica aerea comune, da parte italiana vi sarà l'impegno di portare a soluzione i temi della tariffazione dell'uso delle infrastrutture dell'interoperabilità dei sistemi di pedaggio autostradale, del potenziamento infrastrutturale, dello sviluppo di una rete europea dei trasporti (TEN-T) integrata ed efficiente. In tale quadro di rafforzamento della libera circolazione di mezzi e di persone, la presidenza italiana affronterà la problematica del traffico attraverso le Alpi e la sicurezza dei tunnel, privilegiando soluzioni che prevedano l'incentivazione di modalità di trasporto con più basso impatto ambientale. Per il trasporto logistico la presidenza italiana intende privilegiare l'asse nord-sud, Monaco-Innsbruck, Bolzano-Trento-Verona, rispetto all'asse trasversale Stoccarda-Salisburgo-Vienna.

Nel settore delle telecomunicazioni l'Italia intende proseguire nell'azione di completa apertura dei mercati e di eliminazione di ostacoli alla concorrenza assecondando le misure comunitarie adottate dal Consiglio telecomunicazioni del 7 marzo 2002. Nell'ambito del piano d'azione «E-Europe 2005» saranno condotte le opportune azioni nei campi del commercio *on-line*, dell'apprendimento a distanza dell'*e-Government* e della sanità. L'Italia si impegnerà nell'incentivare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di programmi riferiti ad opere cinematografiche e televisive europee, riservando particolare attenzione ai programmi comunitari Media e Media plus. Il nostro Paese si adopererà in sede comunitaria per l'affermazione delle nuove tecnologie, favorendo l'evoluzione del settore e garantendo un elevato grado di sicurezza e tutela delle comunicazioni.

In materia di appalti pubblici, nel corso del 2003, dovrebbero concludersi i lavori relativi all'emanazione del pacchetto legislativo attualmente al vaglio del Parlamento europeo sulla procedure di aggiudicazione di for-

niture, lavori e servizi e sugli appalti relativi ai settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti. Le nuove norme introdurranno importanti novità quali meccanismi di committenza per via elettronica, il dialogo competitivo, gli accordi quadro per i committenti pubblici per commesse di lungo periodo. Altre novità riguardano la ponderazione relativa a ciascun criterio di aggiudicazione, l'obbligo di esclusione dei concorrenti condannati in via definitiva per reati di criminalità organizzata, la frode ai danni della Comunità e la corruzione. Riguardo poi alle osservazioni avanzate dalla Comunità europea circa le nuove modifiche introdotte con la legge n. 166 del 2002 alla legge quadro sugli appalti pubblici, sarà probabilmente opportuno chiarire la figura del promotore che, così come prevista dalle modifiche introdotte all'articolo 37-*bis* della legge n. 109 potrebbe configurare una distorsione alla concorrenza. Sarà poi opportuno rivedere la normativa relativa all'affidamento diretto ai lottizzanti delle opere sotto la soglia comunitaria. La nuova normativa europea mira inoltre alla ricompattazione delle norme sugli appalti secondo una logica trasversale della materia estesa ai settori ambientali e sociali. Prevede altresì la revisione della normativa per l'accesso alle gare per gli operatori di gruppo nonché una nuova classificazione delle cause di esclusione dalla gara, tra cui particolare interesse assume l'esclusione per reati ambientali. Sono previsti infine istituti innovativi quali la pubblicità telematica ed un vocabolario comune sulla materia.

Il presidente PEDRAZZINI, apprezzata la relazione del senatore Chirilli, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo.

Schema di decreto legislativo recante : «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente PEDRAZZINI illustra il provvedimento di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli a fine vita, le cui finalità riguardano la conservazione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo delle attività legate al recupero ed al riciclaggio di materiali provenienti dai veicoli rottamati. In accordo con i principi comunitari della precauzione e dell'azione preventiva, il decreto individua le misure per prevenire e controllare la produzione dei rifiuti (con particolare riguardo alle sostanze pericolose) favorendo il reimpiego ed il riciclaggio di materiali provenienti dai veicoli fuori uso, anche attraverso la progettazione e la produzione di nuovi veicoli appositamente finalizzata. Il decreto stabilisce inoltre misure volte a migliorare l'efficienza delle attività degli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli dalla progettazione alla gestione della rottamazione. Per il monitoraggio sulla corretta attuazione delle attività previste dal decreto e per la conseguente valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva e dal decreto, è stato incaricato l'Osserva-

torio nazionale sui rifiuti. Sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio svolta dal citato Osservatorio, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dovrà redigere uno studio che fornirà le indicazioni per definire, entro gennaio 2006, le modalità adeguate per il ritiro gratuito dei veicoli a fine vita.

Pur esprimendo un giudizio favorevole sullo schema di decreto in titolo, ritiene tuttavia necessario osservare che le attribuzioni dei diversi operatori nell'ambito della attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rottamazione dei veicoli non risultano ben definite e che pertanto la questione deve essere segnalata alla Commissione di merito.

Intervenendo nel dibattito il senatore FORMISANO evidenzia che nulla dice il decreto con riferimento alla responsabilità del proprietario del veicolo una volta che questi abbia consegnato lo stesso al centro di demolizione. Secondo la normativa vigente infatti ogni responsabilità continuerebbe a permanere in capo al proprietario del veicolo sino a che non sia stata operata la cancellazione al PRA. Riterrebbe quindi opportuno che il decreto legislativo contenesse anche la previsione esplicita dell'esonero del proprietario del veicolo da ogni responsabilità una volta consegnata l'autovettura al centro di demolizione.

La Commissione dà quindi mandato al presidente PEDRAZZINI, nella sua veste di relatore, di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi avanzati da lui e dal senatore Formisano.

La seduta termina alle ore 9,20.

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il professor Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per essere intervenuto e illustra le finalità principali del programma di audizioni nell'ambito della indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese sull'attuazione della normativa sulle grandi opere.

Il presidente GARRI illustra anzitutto le attività svolte dall'Autorità secondo quanto stabilito dalla legge n. 109 del 1994, sottolineando che una delle funzioni principali dell'Autorità è quella di permettere la migliore conoscenza dell'applicazione delle norme in materia di appalti. A tale riguardo auspica pertanto che l'audizione di oggi possa essere utile ai lavori della Commissione. Tra le funzioni dell'Autorità, un primo gruppo attiene al monitoraggio dei lavori pubblici di livello nazionale e locale. A tal fine è stata realizzata un'articolazione delle attività di monitoraggio di livello regionale che raccoglie i dati delle stazioni appaltanti e consente di avere consapevolezza del complesso dei procedimenti delle opere pubbliche, dal momento della programmazione a quello della verifica della destinazione finale dell'opera e della sua reale fruizione da parte della collettività. Sulla base di tali dati, dall'anno 2000 è stata svolta un'analisi del *gap* infrastrutturale del Paese. Tale analisi viene elaborata ogni anno e fornisce un quadro completo della realtà delle opere ai diversi livelli di Governo. Attualmente è in corso di redazione il quaderno con i dati relativi al 2002 che l'Autorità provvederà per tempo a trasmettere alla Commissione. Da tale analisi si evince la concentrazione degli investimenti in zone ben individuate del territorio, frutto della concentrazione delle iniziative economiche che ben evidenziano situazioni locali molto differenziate. Lo studio consente, oltre ad individuare il numero degli interventi realizzati, di distinguere il valore medio degli importi degli appalti. L'analisi permette di valutare le posizioni di ciascuna regione rispetto al valore medio nazionale, alla popolazione ed ai più importanti dati socio-democratici. Particolare interesse riveste anche l'esame relativo alla dislocazione delle strutture sanitarie sul territorio che viene elaborata, in tale contesto, dall'Autorità. Una seconda questione che caratterizza in maniera pregnante le attività dell'Autorità è relativa alla peculiare organizzazione di cui essa si è dotata. L'Autorità ha infatti strutturato la propria organizzazione, sulla base di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da non sovrapporre la propria articolazione regionale con preesistenti osservatori regionali delle opere pubbliche. L'attività di vigilanza, inoltre, viene svolta sulla base della conoscenza delle valutazioni istituzionali dei Ministri della Repubblica. A tal fine l'Autorità ha riunito tutte le istituzioni rappresentative di interessi del settore allo scopo di recepire ed interpretare le diverse istanze. L'attività di vigilanza espletata dall'Autorità, per essere effettiva richiede, infatti, interventi coordinati. Sono state pertanto sviluppate iniziative congiunte con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero della giustizia allo scopo di organizzare un centro di monitoraggio all'interno del quale opera un Comitato paritetico che utilizza i dati forniti tempestivamente dalle stazioni appaltanti.

Tale centro di monitoraggio realizza anche analisi di mercato sui materiali utilizzati nei lavori pubblici, sulle tecniche di finanziamento, sull'impatto territoriale nonché sugli altri principali elementi di valutazione delle opere pubbliche. Un terzo ed ultimo ambito di attività svolto dall'Autorità consiste negli interventi chiarificatori volti a dare, allorché se ne ravvisi la necessità, certezza all'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Ciò avviene, pur sempre, in armonia con i principi fondamentali del diritto amministrativo che regolano l'agire delle autorità pubbliche. L'Autorità realizza infine una funzione di vigilanza sulle società organismi di attestazione (SOA), verificando il persistere dei requisiti di idoneità e conservando un casellario in grado di offrire un quadro conoscitivo completo delle stazioni appaltanti onde consentire la conoscenza tempestiva delle imprese non idonee.

Si apre il dibattito.

Il senatore PELLEGRINO ringrazia innanzi tutto il presidente Garri per la dotta e chiara esposizione sulle attività svolte dall'Autorità. Pur tuttavia rimane confuso poiché quanto esposto dal presidente Garri non coincide con quanto egli credeva di conoscere circa il funzionamento dell'Autorità stessa e ritiene che tale confusione nasca da una sostanziale divergenza nell'interpretazione della normativa di riferimento. A tale riguardo, ritiene infatti che le numerose determinazioni con cui l'Autorità, da circa due anni, raggiunge le pubbliche amministrazioni debbano avere unicamente valore di dottrina ma non efficacia prescrittiva sostitutiva della legge. L'atteggiamento dell'Autorità è inoltre ambiguo e, a tale riguardo, cita un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità, relativo a taluni accertamenti sull'attività dell'ANAS. Da tale documento emerge che l'Autorità ha individuato carenze ed errori relativi alla gestione di un tratto dell'Autostrada Salerno-Reggio, Calabria senza che da tale riscontro sia poi scaturito il ricorso al giudice penale o alla Corte dei conti per far valere la responsabilità, penale o amministrativa, che da tale relazione sembra profilarsi. Rimane perplesso inoltre sulla costituzione del Comitato paritetico e del casellario dianzi citati dal presidente Garri. Esprime poi le proprie critiche sul funzionamento e sull'attività di vigilanza sulle SOA. Ritiene infine che l'Autorità non sia competente ad intervenire sull'attività di programmazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge Merloni, hanno un carattere esclusivamente politico e non tecnico.

Il senatore MENARDI riconosce che la legge n. 109 del 1994 ha dato un mandato molto ampio all'Autorità, creando così confusione nell'interpretazione dei limiti di quest'ultima. Esprime pertanto perplessità sul monitoraggio statistico realizzato tramite osservatori periferici che rischia di duplicare funzioni già svolte da parte di altri soggetti. Valuta positivamente invece l'attività di monitoraggio dalla fase di progettazione a quella

di esecuzione, in quanto consente di seguire puntualmente l'*iter* procedimentale per la realizzazione delle opere.

Il senatore CHIRILLI, dopo aver ringraziato il presidente Garri per il suo intervento, tiene a precisare di non condividere il giudizio espresso dal senatore Pellegrino. In qualità di amministratore locale ha avuto modo di apprezzare l'attività di supporto svolta dall'Autorità, che è stata di notevole conforto in difficili circostanze interpretative. Altra questione è poi quella attinente alla carenza formale di taluni progetti, che sono emersi nel riferimento del senatore Pellegrino agli accertamenti compiuti dall'Autorità sull'attività dell'ANAS. La responsabilità è, in tal caso, dei progettisti e non dell'Autorità che si limita a rilevare tali carenze. Per quanto riguarda poi il monitoraggio delle opere pubbliche dal momento della programmazione a quello della entrata in funzione delle opere stesse, ritiene che tale attività di verifica sia funzionale al rispetto dei termini temporali previsti nei bandi di gara.

La senatrice DONATI considera preliminarmente che il mandato che la legge ha affidato all'Autorità è sufficientemente ampio da generare fisiologici contrasti interpretativi. Sulla questione specifica sollevata dal senatore Pellegrino ritiene tuttavia che l'attività ispettiva dell'Autorità sia pienamente giustificata. Chiede quindi di conoscere l'opinione del garante circa gli effetti che l'introduzione della figura del *general contractor* potrà determinare sul mercato italiano delle opere pubbliche. Chiede infine di conoscere come l'Autorità intende svolgere il proprio ruolo di monitoraggio nell'ambito delle attività straordinarie conseguenti all'applicazione della legge obiettivo.

Il senatore CICOLANI, premettendo che gli oneri indiretti del settore delle opere pubbliche comportano un innalzamento dei costi pari al 40 per cento, contro una percentuale pari al 25 per cento negli Stati Uniti, ritiene che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici possa costituire una fonte di appesantimento della struttura del mercato e che spesso detta Autorità si pronunci su questioni che il giudice amministrativo ha già vagliato. L'azione dell'Autorità rischia pertanto di essere pleonastica e priva di effetti pratici. Pone poi la questione delle SOA per le quali numerose sono le contestazioni sollevate dagli operatori del settore e si domanda se non sia necessario esercitare, a tale proposito, anche da parte dell'Autorità, un'azione più incisiva. Chiede infine come l'Autorità intenda interpretare la filosofia della qualità e l'applicazione delle normative ISO che costituiscono uno degli elementi cruciali dell'attuazione delle grandi opere.

Il senatore VERALDI riprende la parte iniziale dell'atto di segnalazione al Parlamento dell'Autorità relativo agli accertamenti sull'attività dell'ANAS e chiede se esista un osservatorio nazionale degli appalti dell'ANAS e quale sia il criterio sulla base del quale vengono avviate le in-

dagini. Individua quindi nell'assenza di un accertamento preventivo la causa principale delle discrasie e delle lacune che condizionano l'efficiente svolgimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche. Sottolinea infine, con specifico riferimento alla costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, come l'approssimazione e le lungaggini burocratiche continuino a penalizzare la regione Calabria.

Il senatore PEDRAZZINI ritiene che eventuali controlli preventivi effettuati sui lavori pubblici possono degenerare in forme collusive. Auspica poi che il controllo degli stati di avanzamento nella realizzazione delle opere, grazie alle nuove tecnologie informatiche, possa consentire un controllo tempestivo e trasparente. Chiede quindi al presidente Garri quali possano essere le proposte correttive che consentano di anticipare ed eliminare gli elementi di criticità. Conclude infine richiedendo informazioni sulla delibera n. 15 del 2002 relativa alla costruzione del primo e secondo lotto presso Menaggio.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e quindi della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 2003

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento ai controlli sulle produzioni agricole ed agroalimentari: audizione del sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino

Il presidente RONCONI, sottolineata la rilevanza della nuova indagine conoscitiva avviata dalla Commissione, dà la parola al rappresentante del Governo, onorevole Delfino, che ringrazia per la sua presenza.

Il sottosegretario DELFINO premette che l'emergenza BSE, dopo le vicende della diossina e del metanolo, ha messo in evidenza i limiti e le carenze della globalizzazione degli scambi dei prodotti agroalimentari e la conseguente difficoltà nel rispondere alle attese del consumatore, sempre più interessato a prodotti che si possano fregiare di una tracciabilità e di una certificazione chiara e trasparente di origine: tutto ciò richiede un chiaro impegno sia delle autorità competenti, che delle imprese impegnate in Europa nei processi di produzione e di distribuzione dei prodotti agroalimentari, ad introdurre le attese innovazioni di processo, di logistica e di *packaging* nel giro di qualche anno, pena il pericolo di mettere a rischio il settore primario.

Richiama il ruolo delle multinazionali in tale contesto sia nel campo dell'acquisto delle materie prime nelle aree che consentono la minimizzazione dei costi, sia nella trasformazione ed elaborazione delle stesse ma-

terie prime nelle aree o nei Paesi in cui è minimo il costo della manodopera e delle attività logistiche, sia infine nella distribuzione e immissione al consumo nei Paesi in cui (mediante marche acquisite) le medesime hanno reputazione al consumo; sottolinea altresì come tali prodotti, privi di indicazione della provenienza e anche delle competenze proprie del fattore umano, si qualificano come prodotti «globali», la cui caratteristica fondamentale è la sempre più marcata neutralità dei gusti, dei sapori e dei colori.

Di tale evoluzione sono consapevoli le imprese e le organizzazioni da sempre impegnate nella difesa della qualità e attente ai mutamenti in atto, tanto nei processi produttivi che nelle aspettative dei consumatori, sempre più interessati alle caratteristiche qualitative, distintive degli alimenti. Ricorda infatti come l'Italia vanti un notevole patrimonio di produzioni Denominazione di Origine Protetta (DOP), di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) o di una Attestazione di Specificità (ATS), con circa 120 le denominazioni registrate, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Anche recentemente, alcuni Ministri dell'agricoltura dei principali paesi della Comunità europea hanno messo in discussione i copiosi sussidi erogati sia per derrate che non trovano sufficiente domanda sul mercato e quindi destinate ad organismi di intervento, sia per sussidi per il *set-aside*; ricorda al contrario come la vitivinicoltura di qualità ha portato, nel giro di qualche anno, le più prestigiose firme dell'enologia italiana ai vertici delle classifiche mondiali.

Di fronte alle due filosofie contrapposte della omologazione e della differenziazione dei gusti e della salvaguardia, delle tradizioni e delle specificità, sottolinea come gli effetti di questo processo sulla dinamica del mercato e sulle imprese agricole ed agroalimentari alla luce delle nuove tendenze igienico-sanitarie e salutistiche.

Ribadisce quindi che le autorità e le imprese del comparto agroalimentare dovranno dare una risposta tempestiva alle attese di un consumatore sempre più selettivo e attento alla tracciabilità e alla qualità degli alimenti e selettivo: in tal senso anche le strutture abilitate alle verifiche e al controllo sono chiamate a giocare un ruolo di primo piano.

Le vicende di questi ultimi anni possono costituire un vero e proprio banco di prova per consentire e agevolare la transizione da una agricoltura basata sulla quantità ad una attività agricola più rispettosa dell'ambiente e più orientata verso la biodiversità, la ecocompatibilità e la salvaguardia delle produzioni di origine collegate al territorio. In questo contesto l'Italia è impegnata, in sede nazionale ed europea, a far prevalere tali obiettivi di politica agroalimentare, valorizzando il patrimonio della cultura enogastronomica nazionale e offrendo al consumo prodotti di alta qualità in un quadro di tracciabilità.

Il Rappresentante del Governo richiama quindi l'estrema cautela con la quale l'Italia e l'Unione europea affrontano la questione degli organismi geneticamente modificati, edell'impiego indiscriminato dell'ingegneria genetica, precisando che tale cautela non vuole costituire un atteggiamento «oscurantista», ma è espressione di una opportuna prudenza, in mancanza

della quale si rischia di procurare danni difficilmente reversibili all'uomo e all'ambiente, posto che la qualità dei prodotti agroalimentari, la sicurezza alimentare, la difesa della salute dei consumatori sono valori da preservare e da difendere.

Al riguardo, nel ricordare come realizzare nel proprio territorio sperimentazioni possa essere avventato, osserva come i prossimi negoziati in ambito WTO dovranno essere fortemente orientati a favorire progressi nella sicurezza e nella garanzia dei prodotti agroalimentari su scala mondiale: sotto questo profilo le prospettive di crescita, di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita non vanno sacrificate alle mere esigenze di mercato, nella consapevolezza che sono in gioco dei valori in grado di pregiudicare non solo le sorti del sistema agroalimentare ma il benessere delle future generazioni.

Il sottosegretario Delfino passa quindi ad esaminare l'attività di controllo sulla sicurezza alimentare svolta dal MIPAF essenzialmente tramite le strutture dell'Ispettorato centrale repressione frodi e del Corpo forestale dello Stato.

Con riferimento all'attività dell'Ispettorato, ricorda che nel 2002 gli operatori sottoposti a controllo sono stati complessivamente 16.000, per un totale di visite ispettive pari ad oltre 23.600 e che le violazioni amministrative sono state 3.650; le notizie di reato inviate all'Autorità giudiziaria 421 e sono state sequestrate merci per un valore di 4,5 milioni di euro.

L'attività di controllo più intensa ha riguardato i prodotti vitivinicoli, gli oli e le sostanze grasse, i mangimi e i prodotti lattiero-caseari. Il settore vitivinicolo, in particolare, ha assorbito la quota preponderante delle visite ispettive (39 per cento del totale) che hanno riguardato il 28 per cento degli operatori complessivamente sottoposti a controllo nel 2002, con una percentuale di irregolarità accertate in questo settore particolarmente elevate (33 per cento delle ditte verificate), spiegabile alla luce delle tipologie di controllo richieste (che hanno evidenziato prevalentemente irregolarità formali).

Ai settori oleario e dei mangimi è stato dedicato il 6 per cento delle visite ispettive, mentre ai prodotti lattiero-caseari è stato destinato il 9 per cento: i controlli hanno interessato prevalentemente le fasi di produzione e trasformazione (60 per cento delle ispezioni effettuate), mentre le ispezioni alla commercializzazione sono risultate circa 9.000.

Nell'ambito dell'attività di laboratorio sono stati analizzati oltre 9.700 campioni, con una percentuale di irregolarità pari al 9 per cento: le analisi hanno riguardato in via principale il settore vitivinicolo, rilevando pochi casi di irregolarità relativa alla non rispondenza dei vini di qualità tutelata (DOC, DOCG, IGT) ai relativi disciplinari di produzione. L'attività di controllo ha focalizzato l'attenzione su aspetti particolarmente rilevanti sotto il profilo della qualità e della sicurezza alimentari; i programmi hanno riguardato in particolare i prodotti a denominazione registrata (DOP, IGP e STG), i prodotti ottenuti da agricoltura biologica, i fer-

tilizzanti e i biostimolanti, le sementi di mais e soia per la verifica della presenza di OGM: i primi due programmi sono stati mirati alla verifica della corrispondenza dei prodotti ai relativi disciplinari o metodi di produzione; mentre gli altri due si sono invece incentrati sui mezzi tecnici di produzione.

Precisa ulteriormente che il programma dedicato ai prodotti a denominazione registrata ha riguardato prevalentemente i settori lattiero-caseario e oleario, per i quali sono stati sottoposti a verifica quasi tutti i prodotti italiani a denominazione protetta: i prodotti DOP controllati sono risultati oltre 1.700 (di cui circa 1.220 per il settore lattiero-caseario, 418 per gli oli e 116 per gli altri prodotti tutelati nei settori delle carni, nell'ortofrutticolo e in quello cerealicolo).

Le verifiche ispettive relative alla commercializzazione – prosegue il Rappresentante del Governo – hanno riguardato la corretta etichettatura, la presentazione e la documentazione di acquisto dei prodotti o la relativa certificazione; i controlli alla trasformazione hanno interessato soprattutto i caseifici, i frantoi e imbottigliatori; le ispezioni alla produzione sono state rivolte in misura prevalente ad aziende zootecniche e olivicole.

Fornisce quindi dati analitici sulle frodi accertate, precisando che il programma mirato riguardante i prodotti ottenuti da agricoltura biologica ha interessato sia le produzioni nazionali e comunitarie che alcuni prodotti provenienti da paesi *extra*-Unione europea, per verificare la conformità dei prodotti ai metodi di produzione e alle norme vigenti in tema di etichettatura per il biologico: gli operatori controllati sono stati 1.126 (per la maggior parte costituiti da esercizi al commercio al fine di verificare la corretta etichettatura dei prodotti e l'eventuale spaccio come «biologici» di prodotti convenzionali).

Forniti dati sulle principali irregolarità riscontrate, si sofferma sul programma di controllo sui fertilizzanti, che ha avuto l'obiettivo di verificare la corretta etichettatura dei prodotti commercializzati e la regolare composizione chimico-nutritiva dei fertilizzanti e da dati sui controlli espletati nel 2002, precisando che i riscontri analitici effettuati hanno accertato un elevato tasso di irregolarità.

Il sottosegretario Delfino richiama quindi il programma relativo alla verifica dell'eventuale presenza di OGM in sementi di mais e soia, caratterizzata dal prelievo – prima dell'avvio delle semine primaverili – di campioni di materiale sementiero sul territorio nazionale ed in particolare in quelle aree dove l'utilizzo di tali mezzi tecnici è maggiormente diffuso. I controlli hanno interessato sia le rivendite di prodotti per l'agricoltura che le ditte sementiere che procedono alla cernita e al confezionamento delle sementi. I controlli effettuati sono stati 923 e si sono svolti presso 871 operatori, prelevando ed analizzando 420 campioni di prodotto (384 di sementi di mais e 36 di soia). Non sono state riscontrate irregolarità riguardanti la presenza di organismi geneticamente modificati mediante l'utilizzo della metodica PCR qualitativa che ha fornito i risultati in termini di presenza-assenza.

Passa quindi ad esaminare il problema della riorganizzazione dell'Ispettorato, sottolineando come di recente la struttura operativa dell'Ispettorato è stata interessata da un processo di razionalizzazione, le cui basi giuridiche sono state definitivamente poste con l'emanazione del Regolamento di riorganizzazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto 13 febbraio 2003, n. 44): le finalità sono quelle di rendere la struttura maggiormente in linea con le esigenze di tutela degli operatori e dei consumatori in tema di qualità e sicurezza alimentare, anche conformemente ai recenti orientamenti comunitari, assicurando controlli tempestivi ed efficienti, a valenza preventiva, oltreché repressiva.

Sul piano operativo, precisa che gli obiettivi riguardano il rafforzamento degli Uffici periferici con l'apertura di nuovi sedi in zone di particolare rilevanza economica, nonché la razionalizzazione dei laboratori per il potenziamento della loro funzionalità. Nella riorganizzazione della struttura dell'Amministrazione centrale è previsto il rafforzamento della funzione di coordinamento tra i vari aspetti dell'attività analitica e ispettiva, la costituzione di un apposito Ufficio con il compito di svolgere attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti, la costituzione di due Comitati tecnici, presieduti dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Il primo Comitato svolgerà funzione consultiva e prevede la partecipazione dei rappresentanti dell'Ispettorato, dei Dipartimenti del MIPAF e delle regioni e province autonome – che assicurano una stretta connessione con il territorio – nella programmazione delle attività di controllo. Il secondo Comitato ha natura tecnico-operativa, assolvendo al compito di concertare azioni comuni tra tutti gli organi di controllo, al fine di assicurare lo svolgimento coordinato dell'attività nei diversi aspetti che la caratterizzano, evitare inutili duplicazioni e amplificare gli effetti di prevenzione e repressione delle frodi.

Passa quindi ad esaminare le strutture del Corpo forestale dello Stato, ricordando come tale attività di controllo abbia origine dalla verifica sia della corretta erogazione di aiuti comunitari o nazionali (cosiddetti controlli *ex-post*) sia della sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso agli aiuti medesimi (cosiddetti controlli *ex ante*) ma che dispiega i suoi effetti anche sull'aspetto della sicurezza alimentare dei consumatori. La presenza del Corpo sul territorio è inoltre decisiva, ad avviso del Rappresentante del Governo, per la realizzazione di controlli di filiera, quali quelli questi posti in essere nel caso dell'emergenza BSE, nonché di controlli nelle stalle volti a verificare il possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti PAC per la zootecnia, di controlli sulle pratiche agricole a basso impatto ambientale.

Ricorda come i primi controlli di tale specifico ambito operativo risalgano alla fine degli anni '70, quando il Corpo fu chiamato ad intervenire nell'ambito delle verifiche volte a prevenire la commissione di frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli; nei successivi anni '80 l'attività si è estesa ai controlli riguardanti la concessione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, e, in via congiunturale, di quelli nei settori lattiero-caseario e delle carni. A partire dall'inizio degli anni '90, l'attività in questione si è ampliata progressivamente con l'affidamento al Corpo dei controlli sulla concessione di aiuti comunitari ai produttori agricoli per la

riduzione delle produzioni eccedentarie (cosiddetto *set aside*), dei controlli relativi alle erogazioni finanziarie riconducibili al FEOGA – Sezione garanzia, dei controlli sull'applicazione delle misure di accompagnamento alla riforma della PAC varata nel 1992 e dell'attività di controllo svolta per conto dell'AIMA (ora AGEA) ai sensi di una specifica convenzione di collaborazione (stipulata nell'agosto del 1997 ed attualmente in fase di proroga), per effetto della quale il Corpo è stato incarico di svolgere controlli nel settore zootecnico, dello zucchero e del tabacco.

Richiama la trascurata l'attività di controllo che il Corpo svolge in concorso con l'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini della prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, che vede il Corpo impegnato in verifiche sui principali settori del comparto agricolo – vitivinicolo, oleario, agrumicolo – ovvero in attività particolari, quali ad esempio il controllo nel settore zootecnico per fronteggiare l'emergenza BSE. Al riguardo sottolinea come il Corpo Forestale sia in prima linea per tale settore, essendo l'unico organismo di controllo che interviene in tutte le fasi della filiera; i controlli sono tuttora in corso con riguardo al controllo dei magazzini di stoccaggio dell'AGEA ed allo smaltimento dei materiali a rischio presso inceneritori e cementifici. Precisa che, per farvi fronte, il Corpo forestale dello Stato ha istituito il Nucleo agroalimentare e forestale (NAF) posto alle dirette dipendenze del Ministro. Precisa inoltre che, recentemente, sono state affidate al Corpo ulteriori attività di controllo nel settore agrumario della regione Calabria: in ordine alla regolarità delle operazioni di commercializzazione del latte e dei suoi derivati, per l'individuazione della eventuale presenza di OGM nelle sementi di mais e soia utilizzate nella prossima campagna di semina ed inoltre sulle operazioni di introduzione di partite di concentrato di pomodoro proveniente dall'estero.

Ricorda, inoltre, l'affidamento al Corpo di controlli sulle operazioni di finanziamento previste dai fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura e a quelle relative ai servizi di valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali con particolare riferimento alle MOC (macro organizzazioni commerciali) oltre che alle attività relative al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nelle regioni fuori «obiettivo 1». Il rappresentante del Governo ricorda inoltre l'inserimento del Corpo nel Comitato interministeriale per la lotta alle frodi comunitarie, istituito presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che costituisce un punto di riferimento fondamentale per la dialettica comunitaria.

Da ultimo il sottosegretario Delfino chiarisce come il *trend* di crescita dell'attività sia stato continuo fino al 1999 (anno nel quale si sono registrati oltre 26.000 controlli successivamente scesi a circa 18.500 nel 2000).

Infine ribadisce la rilevanza delle scelte strategiche in materia di sicurezza alimentare effettuate dal MIPAF, che richiedono il contestuale rafforzamento di entrambi gli istituti operanti nel settore.

Il presidente RONCONI ringrazia il rappresentante del Governo per l'approfondita relazione che ha offerto interessanti spunti di osservazione. Invita quindi i senatori a porre eventuali quesiti.

Il senatore VICINI, espresso preliminarmente apprezzamento per la relazione del sottosegretario Delfino, ritiene tuttavia che essa sia limitata ad una visione generale delle problematiche analizzate, e che sia assente un reale confronto tra quanto già avvenuto e i concreti obiettivi che occorre porsi in materia.

Rileva infatti come l'esposizione del rappresentante del Governo riguardi esclusivamente le competenze del MIPAF, mentre non sono trattati gli aspetti relativi al ruolo del Ministero della salute, nonché delle regioni e degli enti locali.

Nel convenire sui principi esposti dal rappresentanti del Governo, ritiene tuttavia che la realtà non coincida pienamente con l'ottimistico contenuto della relazione: la volontà del Ministero di realizzare il massimo sforzo per garantire la sicurezza nei prodotti alimentari, deve infatti tradursi in atti maggiormente concreti e tempestivi.

Il senatore Vicini ritiene grave la mancata istituzione di una Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, della quale si parla soltanto come possibile sommatoria di istituti già attualmente operanti, e lamenta il *gap* che si è creato tra l'Italia e altri Paesi comunitari, tanto più grave in un momento in cui è in corso la discussione sulla Autorità europea.

Ritiene poi che il Governo dovrebbe assumere una posizione maggiormente definita anche in ordine al problema della tracciabilità degli alimenti, ricercando la maggiore intesa possibile con il Parlamento, auspicando il potenziamento della ricerca; difatti, sono poche le imprese in grado di assumere proprie iniziative sul problema in questione.

Prosegue sottolineando come il settore vitivinicolo si sia posto sulla giusta strada raggiungendo un livello di assoluta qualità e professionalità, sia su base regionale che nazionale. Concludendo ribadisce la convinzione che lo sforzo del MIPAF non debba essere isolato e autosufficiente, ma vada necessariamente calato in un'ottica sinergica, tanto più alla luce dei riparti di competenze delineati dal nuovo Titolo V della Carta costituzionale. Richiama infatti l'importante ruolo assunto dagli Istituti per la qualità, riferiti alle produzioni DOP e IGP, presenti in alcune realtà regionali del Nord, che svolgono un importante ruolo per il controllo della qualità.

Da ultimo, ribadisce che un maggior sforzo potrebbe essere realizzato sotto il profilo della ricerca, la quale potrebbe assumere un ruolo decisivo non solo sul piano della sicurezza alimentare, ma altresì in un'ottica di regolamentazione dei flussi di mercato, sul modello di quanto già avviene negli Stati Uniti d'America.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione e quindi dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

132^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio» (n. 190)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE propone, al fine di acquisire le previste osservazioni di altre Commissioni, di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 200)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE ritiene opportuno il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

155^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario per il lavoro e per le politiche sociali,
Grazia Sestini.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2052) Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi»

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Il sottosegretario SACCONI interviene in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso di precedente seduta dal senatore Viviani, precisando che il contributo finanziario previsto nel disegno di legge in titolo sarà destinato alla costituzione del patrimonio della Fondazione Biagi, in modo tale da garantire al sopracitato ente privato uno *standard* di capitalizzazione adeguato, in una prospettiva di medio e lungo periodo.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e rinuncia a svolgere la replica.

Poiché anche il rappresentante del Governo dichiara di rinunciare a svolgere la replica, il PRESIDENTE propone di procedere direttamente alla votazione degli articoli.

La Commissione conviene.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva l'articolo 1 e, con successiva votazione, l'articolo 2.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione finale del provvedimento.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2002, n. 53, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il relatore, senatore VANZO, illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifica del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, constatato che esso è conforme ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

all'articolo 1, che modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del testo unico, occorrerebbe adottare una formulazione dalla quale risulti con chiarezza che solo con riferimento al personale impiegato in un rapporto di lavoro temporaneo è corretto parlare di utilizzazione, mentre per il rapporto di lavoro a tempo determinato appare preferibile continuare ad utilizzare l'espressione «assunzione»;

all'articolo 3, comma 2, nella parte che novella il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico, si osserva che il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, citato nella predetta novella, è stato abrogato con l'articolo 86, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, all'articolo 3, comma 2, il capoverso 5 andrebbe modificato, nel senso di sostituire – sia nel primo sia nell'ultimo

periodo – il riferimento al comma 1 dell'articolo 33 della citata legge n. 104 con il richiamo della corrispondente norma del medesimo testo unico;

all'articolo 3, comma 3, che novella il comma 2 dell'articolo 43 del testo unico, occorrerebbe valutare se il rinvio (di cui all'ultimo periodo) all'articolo 34, comma 5, del medesimo testo unico abbia o meno carattere sostanzialmente innovativo rispetto alla disciplina vigente. Nella prima ipotesi, si invita il Governo a valutare se la norma di rinvio (in base alla quale, i congedi in oggetto sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia) è formulata in modo tale da evitare la determinazione di oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto, in particolare, delle possibili conseguenze sulla progressione economica dei pubblici dipendenti;

al comma 2 dell'articolo 5, la lettera *b*) è intesa a riprodurre nell'articolo 64 del testo unico parte della normativa in materia, la quale è, tuttavia, già richiamata per rinvio dal medesimo articolo 64. Pertanto, la novella di cui alla lett. *b*) risulta impropria, in quanto le disposizioni che verrebbero così inserite non riguardano soltanto la tutela della maternità in esame, ma anche la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, disciplina che è al di fuori dell'ambito del testo unico. La novella determinerebbe, inoltre, sul piano formale, la duplicazione (nelle seguenti fonti: l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e l'articolo 64, comma 2, del testo unico, come modificato dalla stessa lettera *b*)) delle stesse norme. Riguardo, in particolare, al D.M. 4 aprile 2002 – cui fa rinvio l'ultimo periodo della lett. *b*) – appare sufficiente l'inclusione del medesimo nell'elenco (di cui all'art. 85, comma 2, del testo unico) delle disposizioni regolamentari ancora in vigore – inserimento che viene operato dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), dello schema;

all'articolo 8, comma 2 (che novella il comma 2 dell'articolo 83 del testo unico), sembrerebbe opportuno definire più chiaramente la procedura di approvazione, in conformità con quella prevista in via generale, per le delibere in materia di contributi e prestazioni degli enti o casse in esame, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che contempla l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze e con gli altri eventualmente competenti alla vigilanza sul relativo ente;

sempre con riferimento all'articolo 8, il nuovo comma 4 dell'articolo 83 appare improprio, in quanto fa riferimento a norme già abrogate dal medesimo testo unico. Sembra, quindi, opportuno sopprimere tale capoverso, essendo, in ogni caso, la disciplina compiutamente definita dai nuovi commi 2 e 3, nonché dall'inserimento del citato D.M. n. 452 del 2000 nell'elenco (di cui all'art. 85, comma 2, del testo unico) delle disposizioni regolamentari ancora in vigore;

la lettera *b*) dell'articolo 9, comma 2, appare superflua in quanto è intesa ad apportare una correzione (all'art. 86, comma 3, lettera. *a*), del

testo unico) già inserita con l'errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (serie generale - parte prima) dell'8 ottobre 2001, n. 234.

riguardo alla nuova versione dell'allegato D del testo unico - introdotta dall'articolo 10 dello schema -, occorre valutare se l'inclusione delle forme di previdenza sorte ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sia compatibile con la disciplina di delega, la quale consente solo il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo». Si rileva infatti che, in materia di maternità, le fonti della disciplina sono costituite, per le suddette forme previdenziali, da norme regolamentari stabilite - e modificate - secondo una particolare procedura, nella quale l'iniziativa e la deliberazione di base competono allo stesso ente o cassa.

Sempre con riferimento all'allegato D del testo unico, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo all'esame, si suggerisce di valutare la opportunità di includere la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

Si segnala inoltre la possibilità di intervenire, sempre tenendo conto delle limitazioni poste dai principi della delega, su altri punti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151. In particolare:

valuti il Governo se sia possibile integrare l'articolo 29, relativo al trattamento economico e normativo di paternità precisando che le disposizioni di cui all'articolo 24, sul prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico di maternità, possono essere applicate anche al lavoratore padre che abbia titolo a fruire del congedo di paternità, in quanto compatibili;

l'articolo 36, relativo alle adozioni ed agli affidamenti, dovrebbe essere anch'esso integrato con una disposizione volta a precisare che il congedo fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare dà diritto al trattamento economico previsto all'articolo 34 dello stesso testo unico, anche nel caso in cui il minore abbia superato il sesto anno di vita;

all'articolo 55, comma 4, laddove si prevede che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente debba convalidare le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, potrebbe essere opportuno esplicitare meglio che tale norma di garanzia si applica anche al padre lavoratore in tutti i casi in cui abbia fruito del congedo di paternità;

all'articolo 64 del testo unico, avente ad oggetto le collaborazioni coordinate e continuative, si potrebbe chiarire che, anche per tale tipologia di rapporto, spetta al lavoratore padre il trattamento di paternità in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché in

caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ovvero di adozione o affidamento.

agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell'indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell'erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta di esso.

Infine, si raccomanda ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella «Guida alla redazione dei testi normativi» di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1/1.1.26/10888/9.92, del 2 maggio 2001, di effettuare le seguenti rettifiche:

all'articolo 4, comma 2, il capoverso che aggiunge un comma dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico deve essere designato con il numero 4-*bis*, anziché con il numero 5;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), il comma aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 69 del testo unico deve essere designato come 1-*bis* e non come 2;

all'articolo 8, comma 1, il capoverso che aggiunge un comma dopo il comma 3 dell'articolo 83 del testo unico deve essere designato con il numero 3-*bis*, anziché con il numero 4, ove non si ritenga, come suggerito sopra, di sopprimerlo.

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), la lettera ivi introdotta dovrebbe denominarsi *r-bis*), anziché *s*), e che nella medesima occorrerebbe far riferimento anche alle «successive modificazioni» al D.M. n. 452.

Sempre sotto il profilo formale, si osserva che, al comma 1 dell'articolo 10, la nuova rubrica dell'allegato D reca, in luogo del termine «casse», quello più corretto di «enti». Sarebbe quindi opportuno che le norme del testo unico adoperassero sempre quest'ultimo».

La senatrice PILONI dichiara di condividere l'impostazione dello schema di parere testè illustrato dal relatore, che ha dispiegato un apprezzabile impegno per recepire gran parte delle osservazioni formulate da lei e dal senatore Montagnino nel corso della discussione. Propone quindi tre modifiche: in primo luogo, con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 3 comma 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, al termine del capoverso, le parole «, in particolare, delle possibili conseguenze sulla progressione economica dei pubblici dipendenti» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «,comunque, della necessità di non determinare condizioni meno favorevoli rispetto a quelle già previste dall'articolo 8 della legge n. 903 del 1977». Con riferimento all'osservazione relativa alla opportunità di includere la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi nell'ambito dell'allegato D del testo unico, come modificato dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo all'esame, la senatrice Piloni propone di sostituire la parola «includere» con le seguenti: «non escludere». Infine, propone di sostituire il capoverso: «agli articoli 67,

comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell'indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell'erogazione, riferendola, in entrambi i casi, alla data effettiva del parto, e non alla data presunta di esso.» con il seguente: «agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, relativi, rispettivamente, alle modalità di erogazione ed alla misura dell'indennità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, nonché all'articolo 71, comma 2, sulle modalità di presentazione della relativa domanda, occorrerebbe coordinare la disciplina sui termini di decorrenza dell'erogazione, con riferimento alla data effettiva del parto.».

La sottosegretaria SESTINI dichiara di condividere lo schema di parere testè illustrato dal relatore, nonché le proposte di modifica formulate dalla senatrice Piloni.

Il relatore VANZO dichiara di condividere le proposte di modifica formulate dalla senatrice Piloni e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver ravvisato nel provvedimento all'esame una lacuna relativamente alla disciplina riguardante la condizione dei soggetti affetti da forme di inabilità conviventi con il coniuge, chiede alla rappresentante del Governo di intraprendere le opportune iniziative atte a colmare tale vuoto normativo.

La sottosegretaria SESTINI dopo aver preliminarmente evidenziato che il Ministero del *welfare* aveva già formulato una proposta emendativa orientata nella direzione dell'eliminazione della sopracitata lacuna normativa, manifesta l'intenzione di inserire un'apposita disposizione, relativa a tale tematica, nell'ambito del disegno di legge n. 2058, recante delega al Governo in materia previdenziale.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione, all'unanimità, approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, predisposto dal relatore Vanzo, nel testo modificato in seguito all'accoglimento delle osservazioni formulate dalla senatrice Piloni e accolte dal relatore stesso.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva. Avverte altresì che, per la odierna seduta, sostituirà il relatore Ragno, impossibilitato ad essere presente.

Il senatore GRUOSSO, dopo aver sottolineato l'alto tasso infortunistico che si registra per i lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, esprime il proprio disappunto per la mancata consultazione delle associazioni sindacali e datoriali da parte dell'Esecutivo, evidenziando che l'espletamento di siffatta attività avrebbe potuto consentire l'acquisizione di importanti elementi cognitivi. La mancata consultazione della parti sociali da parte del Governo costituisce un precedente negativo, suscettibile di introdurre elementi in grado di alterare il corretto svolgimento delle relazioni industriali.

Esprime poi una decisa critica riguardo alla scelta, adottata in questa come in altre occasioni dall'Esecutivo, di trasmettere alle Camere schemi di decreti legislativi in date eccessivamente vicine alla scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, ravvisando in tale comportamento uno scarso rispetto per le legittime prerogative del Parlamento.

Il testo normativo all'esame della Commissione non contiene inoltre alcuna disposizione finalizzata all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla «guida di buona pratica», la cui adozione rientra – a giudizio dell'oratore – nell'ambito delle competenze dello Stato, alla luce del principio di sussidiarietà verticale.

La disposizione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, contenente l'indicazione delle normative esplicitamente abrogate, non è idonea ad eliminare le contraddizioni e le discrepanze esistenti nell'ambito della complessa materia in questione, che avrebbero richiesto l'effettuazione di opportuni interventi finalizzati all'armonizzazione e coordinamento della nuova disciplina con quella preesistente. Alla luce dei motivi fin qui esposti, esprime un giudizio negativo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ
10 APRILE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 10 aprile alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2011-B, di conversione del decreto-legge n. 23, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, ove assegnato per tempo.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 2003

118^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MASCIONI***indi del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (n. 185)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il senatore COZZOLINO, relatore allo schema di decreto in titolo, evidenzia preliminarmente che esso attua la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001. Quest'ultima ha operato una revisione delle norme comunitarie in materia di prodotti del tabacco stabilite da precedenti provvedimenti. In sintesi, prosegue il relatore, la direttiva 2001/37/CE stabilisce limiti di contenuto comunitari delle sostanze nocive misurabili (catrame, nicotina, monossido di carbonio), amplia e rende più visibili le informazioni al consumatore e uniforma le caratteristiche dei pacchetti, con riferimento alle indicazioni di contenuto tossico e alle avvertenze. Con riguardo alle principali innovazioni previste dallo schema di decreto, il relatore Cozzolino ricorda che l'articolo 3 stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, nuovi limiti massimi per il tenore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio nelle sigarette e definisce i relativi metodi di misurazione. In particolare, il primo e il terzo dei valori suddetti non possono superare i 10 mg, mentre il secondo è ammesso fino ad 1 mg; l'articolo 6 prevede che le indicazioni relative al

tenore dei predetti componenti coprano almeno il 20 per cento del relativo lato del pacchetto delle sigarette. Osserva quindi che tale limite minimo è superiore a quello previsto dall'articolo 5 della citata direttiva 2001/37/CE, pari al 10 per cento; il medesimo articolo 6 modifica la disciplina relativa alle avvertenze sulla nocività dei prodotti del tabacco da riportarsi sulle confezioni: si tratta, come già previsto dalla precedente normativa, di un'avvertenza generale e di una supplementare. Lo schema di decreto – prosegue il relatore – precisa posizione, dimensioni, carattere e corpo del testo delle medesime. In particolare, ciascuna scritta deve coprire un'area pari rispettivamente, a seconda che l'avvertenza sia generale o supplementare, al 30 per cento o al 40 per cento delle «superfici più visibili» della confezione; osserva inoltre che l'articolo 7 prevede l'obbligo per i fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco di presentare un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati e delle relative quantità, suddivisi per marche e tipi, insieme con i dati tossicologici disponibili ed una dichiarazione che giustifichi l'inserimento degli ingredienti nel prodotto. I Ministeri competenti curano la divulgazione dei dati presso i consumatori con pubblicazione in Gazzetta ufficiale e in altre forme; l'articolo 8 dispone, con effetto dal 30 settembre 2003, che sui prodotti del tabacco non possa figurare alcun elemento che ne suggerisca una minore nocività rispetto ad altri (vengono così vietate anche scritte in uso quali: basso tenore di catrame, *ultralight*, *light*, *mild*, e così via); l'articolo 12 punisce con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrichi, immetta sul mercato, importi od esporti prodotti non conformi alla disciplina definita dal presente schema di decreto. Il relatore segnala infine che il divieto di commercializzazione dei tabacchi per uso orale – stabilito dall'articolo 8 della citata direttiva 2001/37/CE – è già posto dall'articolo 23, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Egli illustra quindi la seguente proposta di parere:

«La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: la disciplina in esame sembra riguardare, almeno in via prevalente, la tutela della salute e quindi una materia sottoposta – ai sensi del Titolo V della Costituzione – al regime di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Per tale motivo, il decreto legislativo dovrebbe specificare se la normativa da esso stabilita rientri integralmente nell'ambito dei principi fondamentali o, viceversa, esplicitare quali siano le eventuali disposizioni di dettaglio che siano efficaci soltanto fino all'entrata in vigore delle rispettive norme regionali; considerato, inoltre, che nelle materie a legislazione concorrente la potestà regolamentare spetta alle regioni – sempre fermo restando l'intervento statale transitorio nell'ipotesi di inadempimento, da parte delle medesime, a obblighi internazionali e comunitari –, occorrerebbe verificare se i provvedimenti normativi secondari, previsti dallo schema di decreto, debbano, in tutto o in parte, essere demandati alle regioni; appare inoltre opportuno specificare se il divieto di cui all'articolo 8 dello schema

riguardi anche i prodotti destinati all'esportazione in Paesi non facenti parti della Comunità europea. Si ricorda, al riguardo, che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 2002 ha interpretato l'articolo 7 della direttiva 2001/37/CE nel senso che esso trovi applicazione esclusivamente ai prodotti immessi in commercio nel territorio comunitario; di conseguenza, l'estensione o meno del divieto a quelli esportati in altri Stati è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale».

Interviene la senatrice BAIO DOSSI la quale chiede se la normativa comunitaria di cui si propone l'attuazione vale sia per le sigarette prodotte in Italia che per quelle commercializzate. Sottolinea inoltre l'inopportunità di una regolamentazione diversa tra Regione e Regione nella descrizione dei contenuti delle sigarette. Tale materia infatti deve essere regolata in maniera eguale su tutto il territorio nazionale.

Il senatore DI GIROLAMO ritiene opportuno recepire la direttiva comunitaria all'esame, tenuto conto che il fumo rappresenta la prima causa di morte per patologie connesse, è necessario quindi che lo Stato operi adeguatamente per ridurre il più possibile le sostanze nocive contenute nei prodotti da fumo. È soprattutto opportuno evitare dizioni fuorvianti che inducano in errore il consumatore. Non c'è infatti differenza alcuna a seconda della tipologia delle sigarette, rispetto ai danni provocati alla salute dell'uomo.

Il senatore TREDESE si dichiara d'accordo sulla materia in discussione e sullo schema di parere proposto dal relatore. È necessario infatti che l'intera Europa adotti in materia le stesse determinazioni per un'adeguata tutela dei consumatori e una corretta interpretazione dei messaggi loro rivolti.

Il senatore SALZANO, nel dichiarare il proprio voto favorevole all'approvazione dello schema proposto dal relatore ricorda che, trattandosi di norme comunitarie, queste, concernono tutte le sigarette, anche quelle prodotte fuori dall'Italia. Peraltro, ritiene corretto che le Regioni adottino una normativa di dettaglio, trattandosi di materia a legislazione concorrente.

Il senatore DANZI, nel dichiarare di condividere la necessità del recepimento della direttiva comunitaria, sottolinea come a suo avviso si tratti di una competenza prevalentemente statale e non si pongano problemi di conflittualità tra le Regioni.

Il senatore CARRARA concorda con quanto osservato dal relatore e dichiara di condividere lo schema di parere da egli proposto.

Il senatore FASOLINO rileva come da studi scientifici documentati emerge che ogni sigaretta toglie quattordici minuti di vita. Sarebbe pertanto auspicabile che finalmente il Parlamento adotti iniziative serie per combattere il fumo. Dichiara di concordare infine con il senatore Danzi in merito alla competenza di natura statutale in materia di recepimento delle direttive comunitarie e dichiara di condividere lo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore TATÒ, nel dichiararsi d'accordo sull'opportunità di un recepimento della direttiva comunitaria, sottolinea come sia importante comunque che in Italia si possano continuare a vendere anche tabacchi extra comunitari.

Il senatore LONGHI, nel sottolineare come ci si trovi di fronte ad un ennesimo palliativo, rileva come sarebbe assai più semplice, se davvero si volessero combattere i danni alla salute che il fumo provoca, vietare semplicemente la vendita delle sigarette. Preannuncia la propria astensione sullo schema di parere proposto.

Il senatore ULIVI, nel dichiarare di condividere le osservazioni del senatore Danzi, si dichiara contrario ad un'eventuale diversa normativa per i tabacchi extracomunitari e preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il relatore COZZOLINO replica agli intervenuti, rilevando come la competenza della Commissione Igiene e Sanità in proposito confermi che all'origine del provvedimento c'è il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione che assicura il rispetto della salute dei cittadini. In merito al parere che si accinge ad esprimere, sottolinea come sia opportuno specificare che il divieto di cui all'articolo 8 riguarda anche i prodotti destinati all'esportazione in paesi extracomunitari, mentre sottolinea che non può spettare alle Regioni in materia una potestà di tipo regolamentare.

Essendosi tuttora in attesa delle osservazioni della Commissione giustizia, il voto sullo schema di parere è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 199)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore SALINI. Egli evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto delle somme iscritte nel capitolo 2390 dell'unità previsionale di base 2.1.2.9 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003. Tale capitolo concerne i contributi in favore di alcune persone giu-

ridiche e organismi. Il relatore ricorda che l'articolo 32, commi 2 e 3, e l'allegata tabella 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) hanno disposto, per ciascun stato di previsione ministeriale: l'iscrizione in un'unica unità previsionale di base – e nell'ambito di quest'ultima, almeno nel caso di specie, in un solo capitolo – di tutte le somme destinate ai contributi per enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (come individuati dalla medesima tabella 1); il riparto dello stanziamento con decreto del Ministro competente, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale decreto può anche modificare gli importi dei contributi previsti dalla normativa vigente. Il capitolo 2390 reca – prosegue il relatore Salini – per il 2003, secondo le determinazioni della Tabella C dell'ultima legge finanziaria, uno stanziamento pari a 6.413.000,00 euro. In base al summenzionato accorpamento, la voce in esame comprende non solo i contributi per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione e per la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ma anche quello in favore dell'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi. In particolare: al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, compete – ai sensi del relativo Statuto nonché dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164 – una contribuzione annua, definita, per ogni Stato membro, dal Consiglio Direttivo del medesimo Centro. L'importo stabilito per l'Italia per il 2003 – come testimonia la documentazione allegata al presente schema – è pari a 1.245.684,00 dollari (statunitensi), equivalenti (secondo un cambio presunto euro/dollaro pari – cfr. la relazione illustrativa – a 1,0820) a 1.151.279,00 euro; all'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi spetta – ai sensi dei relativi Statuto organico e Regolamento organico nonché dell'articolo 2, comma 1, del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito dalla legge 3 agosto 1928, n. 1961, e successive modificazioni – un contributo annuo, a carico di ciascun Stato membro. L'importo varia a seconda della categoria di inquadramento; l'Italia rientra nella prima categoria. L'ammontare per il 2003 per i Paesi compresi in quest'ultimo novero è pari a 105.250,00 euro, come testimonia la documentazione allegata allo schema. Quest'ultimo, tuttavia, rileva il relatore – dispone che il contributo sia pari a 156.054,00. Il senatore Salini ricorda infatti che, negli esercizi finanziari precedenti al 2002, l'Italia aveva erogato in genere anche una somma aggiuntiva rispetto al contributo ordinario – destinata al miglioramento dell'efficienza e della preparazione dei servizi veterinari pubblici dei Paesi dell'Europa dell'Est –. Con il presente schema - prosegue il relatore – si è ritenuto opportuno corrispondere nuovamente tale somma aggiuntiva; alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, infine, lo schema di decreto attribuisce la somma residua di 5.105.667,00 euro.

Il relatore illustra quindi la seguente proposta di parere:

«La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che la proposta di riparto adempie a tutti gli obblighi di natura internazionale e ripristina una quota di contributo supplementare in favore

dell'Ufficio internazionale delle epizootie di Parigi, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che nel titolo andrebbe corretta l'indicazione dell'anno».

Si apre la discussione in cui interviene il senatore DI GIROLAMO che rileva in primo luogo la necessità che l'erogazione di somme a favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni sia accompagnata da una chiara informazione alla Commissione sulla destinazione delle somme stesse per l'esercizio finanziario trascorso. Solo in tal modo la Commissione potrà essere in grado di esprimere il proprio parere.

Il senatore MASCIONI si dichiara pienamente concorde con le osservazioni del precedente oratore, sottolineando come allorchè il Governo sottopone atti di questo rilievo all'esame della Commissione, questi siano accompagnati da una relazione svolta sui finanziamenti dell'esercizio finanziario precedente. Sarebbe auspicabile una contestualità dei due documenti.

Il relatore, senatore SALINI, si dichiara d'accordo sull'integrazione proposta e assicura che essa sarà recepita nella proposta di parere precedentemente illustrata.

Il sottosegretario CURSI si impegna, a nome del Governo, a fornire una relazione entro trenta giorni sulla destinazione dei fondi relativi all'esercizio finanziario precedente, fornendo assicurazioni che per l'avvenire ci sarà una contestualità tra l'invio dello schema di riparto delle somme e relazione consuntiva.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dal senatore Salini con l'integrazione proposta dai senatori Di Girolamo e Mascioni, risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano (n. 202)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TREDESE il quale rileva preliminarmente che il presente schema di decreto recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa «all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano». Nell'ordinamento interno, la materia è attualmente disciplinata, in via generale, da decreti ministeriali e non da norme di rango legislativo. Egli ricorda che tali sperimentazioni – ai sensi dell'articolo 2 del decreto

ministeriale 27 aprile 1992 e della disciplina di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1998, e successive modificazioni – possono essere condotte dalle cliniche universitarie e dagli ospedali pubblici nonché, entro eventuali limiti e condizioni, da altre strutture pubbliche e private, ivi individuate. L'articolo 1 dello schema specifica il relativo ambito di applicazione. La buona pratica clinica è definita come un insieme di requisiti di qualità – riconosciuti a livello internazionale e concernenti profili etici e scientifici – che devono essere osservati nella sperimentazione clinica cui partecipino essere umani. Le norme generali sulla tutela di tali soggetti sono poste dall'articolo 3. Il relatore Tredese ricorda, al riguardo, che il decreto ministeriale 15 luglio 1997, e successive modificazioni, ha recepito le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Esse stabiliscono tra l'altro che lo sperimentatore deve informare con completezza il soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto di tutti gli aspetti inerenti lo studio, con un linguaggio più possibile pratico, e ricevere dal soggetto (o dal suddetto rappresentante) un consenso informato scritto. Tali principi figurano tra quelli posti dal citato articolo 3 dello schema, insieme, tra l'altro, con il diritto a ritirarsi, in qualsiasi momento e senza alcun pregiudizio, dalla sperimentazione e con l'obbligo di copertura assicurativa per gli eventuali danni cagionati al soggetto. Riguardo alla stessa ammissibilità delle sperimentazioni in esame, la lettera a) dell'articolo 3, comma 1, richiede il previo accertamento – da parte del Comitato etico e, ove stabilito, delle autorità competenti – che i previsti benefici terapeutici e di sanità pubblica giustificano i rischi. Gli articoli 4 e 5 dello schema riguardano la sperimentazione clinica su soggetti minori o su adulti incapaci di dare validamente il proprio consenso informato e ricorda che quest'ultimo deve in ogni caso rispecchiare la volontà (presunta) del minore o dell'incapace. L'articolo 6, prosegue il relatore, concerne l'espressione dei pareri da parte dei Comitati etici. L'articolo 7 stabilisce una procedura di parere unico per i casi di sperimentazioni «multicentriche». L'articolo 8 definisce le modalità di presentazione della domanda per il parere del Comitato etico. Osserva altresì che l'articolo 9 richiede che l'inizio della sperimentazione sia preceduto – oltre che, come accennato, dal parere favorevole del Comitato etico – dall'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Quest'ultimo esame deve concludersi entro 60 giorni, decorsi i quali è in ogni caso consentito lo svolgimento della sperimentazione. L'articolo 11 – prosegue il relatore Tredese – prevede che i Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunichino alcuni dati all'autorità competente – e, in ogni caso, al Ministero della salute –, ai fini dell'inserimento nella banca dati europea. L'articolo 12 disciplina i provvedimenti di sospensione o divieto della sperimentazione, nonché di revoca della relativa autorizzazione. L'articolo 13 definisce le modalità per la fabbricazione e importazione di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. In particolare, la produzione è sempre subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero della salute. L'articolo 14 riguarda l'etichettatura dei farmaci da sottoporre a sperimentazione, per la quale si rimanda alle

norme di buona pratica di fabbricazione. Osserva inoltre che l'articolo 15 disciplina le attività di ispezione nei luoghi interessati da sperimentazioni cliniche, al fine di verificare l'osservanza sia delle norme di buona pratica clinica sia di quelle di buona pratica di fabbricazione. Gli articoli 16 e 17 concernono, rispettivamente, la notifica degli «eventi avversi» e delle «reazioni avverse serie». Le modalità di raccolta, verifica e presentazione di tali segnalazioni sono definite, ai sensi dell'articolo 18, con decreto del Ministro della salute, «tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea». L'articolo 19 stabilisce che il promotore della sperimentazione è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle autorità competenti e dai comitati etici. L'articolo 20 reca alcune disposizioni di chiusura a carattere generale, demandando la definizione di ulteriori profili a decreti del Ministro della salute. L'articolo 21 abroga il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche». L'articolo 22 – conclude infine il relatore – pone la disciplina sanzionatoria, mentre l'articolo 23 fissa l'entrata in vigore del presente decreto al 1° ottobre 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. Il Presidente, quindi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARELLA chiede chiarimenti in ordine all'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge sugli illeciti sanitari, stante la presenza del relatore nella seduta odierna.

Il senatore SALINI, relatore sul provvedimento, ricorda come la complessità dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni di merito lo avessero indotto a chiedere una pausa di riflessione, in modo da consentirgli l'elaborazione di proposte emendative adeguate. Successivamente, come è noto, il provvedimento è stato posto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato.

Il sottosegretario CURSI interviene brevemente per sottolineare come da parte del Governo ci sia stato un atteggiamento di doveroso rispetto per la pausa di riflessione chiesta dalla Commissione.

Il senatore CARELLA, nel dichiararsi completamente insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, ritiene che relatore e Governo dovrebbero avere il coraggio di un'assunzione chiara di responsabilità che evidenziasse la loro non condivisione dei contenuti del provvedimento che, più correttamente, avrebbe dovuto essere ritirato.

Il senatore MASCIONI, pur dando ragione al precedente oratore circa l'ambiguità del comportamento formale del Governo, rileva come nella sostanza sia chiaro che questi ha voluto decretare la morte del provvedimento, perciò personalmente si ritiene soddisfatto della sostanza del risultato ottenuto, frutto anche della lotta condotta dalle forze politiche di opposizione.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha ricordato come la pausa di riflessione fosse stata accordata con il pieno consenso della Commissione e che il Governo ha diritto di scegliere le linee di condotta che ritiene più opportune, interviene il sottosegretario CURSI che dichiara di non tollerare che siano espressi giudizi anticipati su comportamenti che devono ancora realizzarsi. Richiede quindi serietà e rispetto come egli stesso ne intende dare prova.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel dichiarare di non comprendere il senso e il tono della replica del sottosegretario Corsi, sottoscrive le interrogazioni poste dal senatore Carella e le sue osservazioni in merito all'opportunità che il Governo chiarisse senza ambiguità che fine intende far fare al decreto. Ciò che non si vuole è rendere esplicito che il Governo è stato smentito dalla sua stessa maggioranza.

Interviene nuovamente il senatore CARELLA che sottolinea come il problema da lui posto sia di natura politica, stante l'ambiguità della condotta del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) *Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) *D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) *TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2003.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.39 riferite al disegno di legge n. 1514. Posto ai voti, previo accertamento della presenza del numero legale, non è approvato.

Il senatore TONINI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.40, esprime il proprio rammarico per l'avvenuta reiezione dell'emendamento 4.39. Si è persa infatti un'opportuna occasione di mediazione. In pratica si tratta di escludere una tecnica, quale quella di fecondazione di tipo eterologo già ampiamente diffusa nella pratica. Sta a chi è contrario fornire l'onere della prova, non a chi è favorevole a un suo ricorso in casi ben individuati. Peraltro, le ragioni di coloro che vi si oppongono, facendo appello all'interesse del nascituro sono estremamente deboli. Non esistono dati dai quali si ricavano eventuali danni, anche di natura psicologica, a scapito dei nati attraverso questa tecnica. Se invece la preoccupazione è quella relativa alla conservazione del patrimonio genetico della specie, a questo tipo di allarme va incontro il contenuto dell'emendamento che consente l'utilizzo della fecondazione eterologa solo in particolari, restrittive situazioni.

La senatrice BAIIO DOSSI, nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 4.40, sottolinea l'assoluta centralità dell'articolo 4 nel complesso del provvedimento. Ritene legittimo e positivo rispondere al desiderio della coppia che ha difficoltà di procreazione naturale e pertanto non ritiene un'operazione corretta circoscrivere il ricorso alla sola fecondazione di tipo omologo, in quanto essa non va vista isolatamente ma va ricollegata ai contenuti dell'articolo 1 che prevede studi e ricerche per combattere l'infertilità e alla previsione di crioconservazione dei gameti. Per motivazioni di natura psicologica, c'è l'esigenza di assicurare al nascituro una sicura maternità e paternità, tanto più che c'è un rapporto di continuità riconosciuta tra fecondazione, gestazione e nascita che ha sicuri riflessi sulla psiche del neonato.

La senatrice MANIERI, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.40, si dichiara sconvolta ad ascoltare argomentazioni non sostenute scientificamente. Né comprende le ragioni di un divieto assoluto al ricorso a tecniche di tipo eterologo che ritiene assolutamente ingiustificato. La maggioranza dà prova di un integralismo assoluto che

svuota di molto le finalità del provvedimento, contemplando un divieto che non esiste in nessun altro paese europeo, con conseguenze preoccupanti sia per il rischio di dare spazio ad un mercato nero dei gameti, sia di incrementare il turismo procreativo, escludendo l'Italia dal consesso dei paesi più progrediti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.40, non è approvato. Ugualmente non approvato risulta l'emendamento 4.41.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.42, il senatore DI GIROLAMO che, nel farlo proprio, sottolinea come le numerose audizioni e l'ampia discussione in Commissione abbiano evidenziato una totale mancanza di ascolto delle forze politiche di maggioranza. Personalmente, egli ritiene che il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo dovrebbe essere lasciato alla coscienza dei singoli ma, proprio per andare incontro alla necessità di ulteriori garanzie, si prevede l'istituzione di un'apposita Commissione tecnico-scientifica. Non si capisce infatti l'esclusione da tale ricorso, qualora sia accertata la sussistenza di malattie trasmissibili, o in caso di comprovata inefficacia della fecondazione omologa. L'impulso che sarà dato con tale divieto al turismo procreativo porterà non solo danni economici, ma anche costi in termini di minor sicurezza e garanzia per il nascituro.

Sullo stesso emendamento interviene il senatore CARELLA che condivide le osservazioni svolte dalla senatrice Manieri, sottolineando come sarebbe stato più opportuno approvare la soppressione dell'articolo 3, o perlomeno accettare una forma di mediazione come quelle proposte che tenesse conto che il ricorso a questa tecnica interessa un numero limitato di coppie. Paventa infine i rischi cui potrebbe esser sottoposto il medico, sulla base dei divieti e delle sanzioni di cui all'articolo 12.

Posto ai voti, non è approvato l'emendamento 4.42. Ugualmente non approvati risultano gli emendamenti 4.43, 4.44, 4.45, 4.0.1 e 4.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514**4.39**

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo è consentito solo nelle ipotesi di non praticabilità o di comprovata inefficacia della fecondazione omologa, come accertato da apposita commissione medica pubblica, istituita a livello territoriale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa vigente in ciascuna regione o provincia autonoma».

4.40

DATO, D'AMICO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2».

4.41

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Se uno dei due coniugi o conviventi non ha capacità procreativa, medicalmente accertata, possono essere utilizzati i gameti di un donatore».

4.42

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne che nei casi autorizzati dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 4-*bis*».

4.43

LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Al comma 3, sostituire le parole: «di tipo eterologo» con: «con materiale genetico eterologo salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».

4.44

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestiti solo ed esclusivamente dalle strutture pubbliche e private autorizzate dalla regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione».

4.45

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è inserito nei livelli essenziali di assistenza».

4.0.1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'articolo 4, comma 3, vanno presentate a un'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non meno di due anni.

3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.

4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.

5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore».

4.0.2

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. La donazione di gameti per i fini autorizzati da questa legge costituisce un contratto gratuito, formale e segreto, concordato, fra il donatore e la struttura autorizzata.

2. La donazione non ha carattere lucrativo o commerciale. Il contratto è formalizzato per iscritto tra donatore e la struttura autorizzata. Prima della formalizzazione, il donatore deve essere informato dei fini e delle conseguenze dell'atto.

3. La donazione è anonima e l'identità dei donatori è custodita nel più stretto segreto ed in codice.

4. Il donatore deve avere più di diciotto anni e piena capacità di agire.

5. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri generali per i donatori che includono lo stato psicofisico, le caratteristiche fenotipiche, l'assenza di malattie genetiche, ereditarie o infettive trasmissibili.

6. Ai fini della riproduzione assistita i gameti di un terzo possono essere utilizzati al massimo per tre coppie coniugate o conviventi».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 9 APRILE 2003

210^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 9,10.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo *Doc. XVII*, n. 11)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il relatore, senatore Antonio BATTAGLIA, evidenzia che ha tenuto in considerazione le osservazioni ed i suggerimenti emersi nel corso della discussione, nella convinzione che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo dovesse raccogliere i diversi orientamenti maturati intorno al problema dell'emergenza idrica; del resto, tale argomento è sempre più al centro del dibattito mondiale e si può prevedere che nei prossimi anni l'acqua, più che il petrolio ed il metano, risulterà essere la risorsa più contesa. In particolare, dopo avere ringraziato i vari senatori intervenuti anche perché nel loro contributo hanno evitato inutili contrappo-

sizioni politiche, sottolinea come nello schema di documento conclusivo siano state in gran parte recepite le osservazioni, avanzate dai senatori Dettori e Mulas, riguardanti la grave situazione di emergenza idrica che attanaglia la Sardegna. Analogamente, ha ritenuto di dover in gran parte recepire anche le indicazioni che, in merito alla Sicilia, sono state espresse dal senatore FIRRARELLO e dal senatore ROTONDO. A quest'ultimo, tuttavia, ricorda che lo strumento del commissariamento per l'emergenza idrica, attualmente affidato al Presidente della regione siciliana, risulta essere la soluzione obbligata per cercare di affrontare il problema della carenza idrica nell'isola. D'altronde, per effetto di tale commissariamento, si sono comunque già realizzati interventi rilevanti come il collegamento tra alcune dighe. Ringrazia, infine, il senatore VALLONE per le osservazioni da lui formulate in ordine alla attuazione del sistema degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ROTONDO, dopo aver ringraziato il relatore Antonio Battaglia, per aver recepito, sia pur parzialmente, le indicazioni del Gruppo dei Democratici di sinistra, fa presente che l'emergenza idrica si sta ripresentando in Sicilia nelle medesime condizioni dell'anno scorso: infatti, è già attivato il razionamento dell'acqua nella provincia di Agrigento, malgrado negli ultimi mesi si siano registrate notevoli precipitazioni e nonostante vi sia stato, rispetto al passato, un significativo impiego di mezzi e di uomini. Tale situazione dovrebbe quindi indurre il Parlamento ad essere ancora più incisivo nell'affrontare un problema che, non solo in Sicilia, ma in tutto il Mezzogiorno, continua ad arrecare forte disagio alla popolazione.

Il senatore DETTORI, dopo aver ringraziato il relatore, senatore Antonio Battaglia per il lavoro di cui si è fatto carico, osserva che le risultanze dell'indagine conoscitiva in titolo confermano ancora di più che la sfida dello sviluppo delle regioni meridionali è strettamente connessa alla soluzione dell'emergenza idrica. Tale convinzione deve dunque essere sostenuta da un impulso che il Parlamento ed il Governo dovrebbero promuovere in quell'area del Paese affinché siano fornite risposte finalmente concrete ed adeguate, a cominciare, ad esempio, dal necessario riassetto degli ambiti produttivi ed idropotabili. Si augura, quindi, che in futuro il Mezzogiorno possa godere della attenzione che merita con riferimento al problema della carenza idrica, anche con la creazione di un dipartimento specifico.

Il senatore FIRRARELLO, associandosi ai ringraziamenti nei confronti del relatore Antonio Battaglia, ritiene che la proposta di documento conclusivo abbia giustamente posto in risalto la gravità del problema della carenza idrica che interessa il Mezzogiorno ed in particolare la Sicilia. Le soluzioni che sono state individuate possono di certo alleviare tale situa-

zione, soprattutto relativa alla siccità, nonostante in Sicilia si fosse avviato, a partire dagli anni '80, uno specifico programma. In ogni caso, lo stato di emergenza resta alto anche perché le statistiche affermano che nei prossimi anni il fenomeno della desertificazione riguarderà tratti sempre più vasti dell'isola.

Partendo comunque dall'esito positivo dell'indagine conoscitiva in titolo, si augura che possa aprirsi un proficuo confronto con il Governo affinché le linee di intervento individuate trovino tempestiva attuazione. Infatti, appaiono urgenti soluzioni concrete: ad esempio, nella provincia di Agrigento e nelle zone costiere occorrono dissalatori, mentre l'abbassamento della falda acquifera verificatosi nella provincia di Siracusa, esige adeguati interventi per evitare che acqua non potabile sia utilizzata per motivi di necessità. Invita, pertanto, il Presidente della Commissione, a farsi interprete presso il Governo in modo che tali risposte, così tanto attese dalle popolazioni colpite, vengano finalmente date.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Firrarello che certamente il Governo si renderà disponibile ad avviare il confronto da lui indicato dal momento che il problema della carenza idrica sta assumendo i contorni di un'emergenza strutturale.

Il senatore MULAS, dopo aver ringraziato il relatore Antonio Battaglia, sottolinea che l'acqua risulta essere un bene sempre più indispensabile ed essenziale, nonostante l'Italia sia un paese tradizionalmente ricco di risorse idriche. Tuttavia, la grave situazione di carenza idrica è in parte dipesa da strutture inadeguate, come dighe e bacini che molto spesso non sono stati neppure collaudati. Inoltre, sottolinea la particolare situazione che vive la Sardegna dove puntualmente si ripropone il problema dell'insufficienza di risorse idriche, sebbene, negli ultimi tempi, sembra registrarsi qualche progresso, giacché sono stati assicurati collegamenti tra alcune dighe per sopperire alla mancanza d'acqua in diverse zone dell'isola.

Previa verifica del prescritto numero legale dei senatori, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo predisposta dal relatore, integrata con le modifiche da lui accolte.

Il presidente NOVI dichiara quindi chiusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,35.

211^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 3 aprile scorso.

Il sottosegretario TORTOLI concorda con quanto osservato dal relatore in sede di relazione alla Commissione e in sede di replica.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati, riferiti al testo del decreto-legge.

Il presidente NOVI dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, l'emendamento 1.1, in quanto privo di reale portata modificativa.

Il senatore ROLLANDIN fa propri e rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dai senatori dei Gruppi dei Verdi e della Margherita.

Il relatore BERGAMO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario TORTOLI concorda con il parere espresso dal relatore.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti al testo decreto-legge.

Il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE annuncia che i senatori del Gruppo UDC voteranno a favore della proposta.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento in votazione il quale modifica opportunamente una normativa eccessivamente penalizzante per le stazioni balneari, annuncia il voto favorevole del Gruppo AN.

La Commissione conferisce infine al relatore Bergamo mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il sottosegretario TORTOLI, con riferimento a quanto emerso in merito al compito di curare la cancellazione dal PRA dei veicoli, fa presente che il Governo è favorevole a prevedere che la cancellazione possa essere effettuata anche a cura delle concessionarie e degli automercati. In ogni caso, il Governo valuterà l'opportunità di recepire nel corpo dello schema di decreto in titolo le previsioni normative contenute, in materia, nel decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il senatore VALLONE chiede chiarimenti in merito a quanto testé osservato dal rappresentante del Governo in merito alla titolarità del compito di provvedere alla cancellazione dal PRA.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, ricordando che, già dal decennio scorso, si era già occupato della problematica dei veicoli fuori uso e del riciclaggio dei componenti utilizzabili. Sarebbe peraltro opportuno che il rappresentante del Governo chiarisse come si raccorda il provvedimento in titolo con quanto previsto dal-

l'articolo 7 del disegno di legge n. 1753 e chiede infine che gli vengano forniti i pareri resi sullo schema di decreto legislativo.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turrone che è pervenuto agli uffici un articolato parere della Conferenza Stato-regioni.

Il senatore MULAS annuncia il voto favorevole del Gruppo AN.

Il senatore DETTORI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita auspicando che il Governo disciplini con la massima attenzione la materia della concessione delle autorizzazioni ad operare ai centri autorizzati alla demolizione mentre, per quanto riguarda il compito di provvedere alla cancellazione dal PRA dei veicoli, è sicuramente preferibile che esso non venga demandato ai titolari dei centri autorizzati, ma rimanga in capo al proprietario del veicolo.

Il senatore RIZZI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore BERGAMO annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore Scotti mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,25.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EMERGENZA IDRICA NEI CENTRI URBANI DEL MEZZOGIORNO E DELLE ISOLE

Il 16 maggio 2002 la Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole.

L'indagine si è articolata nelle audizioni dei seguenti soggetti: il ministro dell'ambiente onorevole Altero Matteoli (30 maggio 2002), il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ingegner Pietro Lunardi (4 giugno 2002), il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora (5 giugno 2002), il presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche professor Gilberto Muraro accompagnato dal professor Mario Quaglia e dall'architetto Eduardo Bruno (6 giugno 2002), i rappresentanti degli assessorati della regione Sicilia all'agricoltura e alle foreste dottor Michele Lonzi e ai lavori pubblici dottor Rodolfo Casarubea, nonché dell'Ente acquedotti siciliani ingegner Salvatore D'Urso, dell'Ente sviluppo agricolo della regione Sicilia ingegner Antonino Lobello (13 giugno 2002), il direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR professor Roberto Passino (19 giugno 2002), il rappresentante del Comitato italiano per il contratto mondiale dell'acqua dottor Rosario Lembo (26 giugno 2002), l'assessore all'ambiente della regione Campania avvocato Federico Simoncelli ed il responsabile della funzione protezione dell'ARIN dottor Salvatore Villani (31 luglio 2002), il presidente della regione Basilicata dottor Filippo Bubbico (27 giugno 2002), nonché il commissario per l'emergenza idrica della regione Puglia dottor Raffaele Fitto (10 luglio 2002) nella sua qualità di commissario per l'emergenza idrica.

Il 19 giugno – insieme alla Commissione agricoltura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque e all'emergenza idrica nei centri urbani della regione Sicilia – è stato poi ascoltato il presidente della regione Sicilia, nonché commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, onorevole Salvatore Cuffaro, accompagnato dal vice commissario avvocato Felice Crosta.

La necessità di svolgere tale indagine è nata quando nel corso del 2002, con l'approssimarsi della stagione estiva, in molte regioni del meridione d'Italia, ed in particolare in Sicilia, si sono cominciati a manifestare i sintomi di una grave crisi idrica che si sarebbe sicuramente aggravata nel corso dell'estate. Di qui l'esigenza di fronteggiare una situazione che in poco tempo, come è noto, aveva cominciato a creare problemi anche di

ordine pubblico a causa delle numerose manifestazioni dei rappresentanti di tutti i settori colpiti dalla crisi (agricolo, industriale, civile).

Scopo dell'indagine è stato quello di stabilire quali sono le cause che, insieme alla scarsità di precipitazioni piovose registrate negli ultimi anni, concorrono a determinare il problema dell'emergenza idrica nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Attraverso le audizioni svolte si è quindi cercato da un lato di far emergere le problematiche interne di ciascuna regione colpita dall'emergenza, e dall'altro di avere una visione completa circa lo stato di attuazione delle opere infrastrutturali nonché del sistema normativo che regola il settore delle acque.

Il primo aspetto della questione è stato messo in evidenza dall'esame dei dati statistici. Dall'analisi di questi ultimi si può infatti dedurre che periodi di siccità e periodi di ampia piovosità si alternano naturalmente sul territorio nazionale con andamento ciclico e con delle punte di minimo e massimo con cadenza di cinque-sette anni.

Questo vuol dire che il problema dell'emergenza idrica che, già da alcuni anni, si ripropone con l'approssimarsi di ogni stagione estiva, deve essere esaminato nel suo complesso secondo una strategia che ne consenta la soluzione definitiva in una logica che supera il periodo ciclico sopra richiamato. D'altronde, proprio i recenti episodi meteorologici – che portano oggi a constatare dissesti idrogeologici causati da alluvioni e straripamenti in conseguenza di intense precipitazioni piovose – confermano che l'emergenza idrica non è dovuta unicamente alla scarsità di precipitazioni. Tuttalpiù questa affermazione protrebbe ritenersi in parte vera per la Sicilia, che per la sua posizione geografica è sicuramente meno interessata da fenomeni piovosi, ed è interessata dal fenomeno più ampio di desertificazione a cui è soggetto più in generale il sud dell'emisfero.

Per il resto va rilevato che di per sé l'Italia è un paese i cui consumi *pro-capite* sono vicini agli *standard* europei. A dimostrarlo sono i dati nazionali, forniti nel corso dell'audizione del professor Muraro, dai quali risulta che per ciascun cittadino vengono erogati mediamente fra i 241 ed i 288 litri di acqua al giorno.

Non va poi trascurata la constatazione che l'Italia è un paese ove non mancano opere infrastrutturali nel settore idrico. A tale proposito va ricordato che le regioni del sud dell'Italia sono state destinatarie, sin dai primi anni sessanta, di ingenti risorse finanziarie destinate ad interventi nel settore idrico. E ciò soprattutto tramite la Cassa per il Mezzogiorno, che in circa un trentennio ha realizzato in gestione diretta o tramite concessione oltre 30.000 km di condotte con relative captazioni ed opere d'arte.

In particolare, i Progetti Speciali, nel ventennio 1970-1990, hanno permesso di realizzare, in regioni quali la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Lucania, 60 serbatoi tra grandi e piccoli, 1.800 schemi di derivazione, oltre 1.000 impianti di depurazione, ed i principali acquedotti intercomunali.

Ma gli interventi di costruzione non sono terminati con la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti già da alcuni anni l'istitu-

zione presso le regioni meridionali di commissari dotati di poteri straordinari per fronteggiare i problemi del settore idrico, ha reso possibile la realizzazione di molte altre importanti opere in tale campo.

Il Mezzogiorno e le Isole, tuttavia, ancora oggi registrano periodi di emergenza idrica legati sempre più al verificarsi simultaneo di numerosi fattori. Fra questi sono decisivi le variazioni meteorologiche, la carenza dei sistemi di gestione che va a gravare sui sistemi di adduzione e di distribuzione che registrano perdite consistenti, nonché sulla gestione della risorsa nell'assunzione di processi di regolazione pluriennale.

Partendo da questa analisi, e dalla verifica dello stato delle opere infrastrutturali presenti nel sud d'Italia, si può quindi arrivare a comprendere quali sono le cause che determinano l'emergenza idrica.

Per poter quindi comprendere i motivi del depauperamento della risorsa idrica occorre esaminare i seguenti punti:

- A. Attuazione del sistema normativo vigente sulla materia.
- B. Lo stato di manutenzione e conservazione delle principali infrastrutture (captazioni, dighe, acquedotti intercomunali ed interregionali).
- C. L'adeguatezza dei progetti realizzati nell'ultimo trentennio in funzione delle reali necessità e della durata delle opere nel tempo.

A. Attuazione del sistema normativo

Se da un lato si può dire che il diritto delle acque in Italia vanta una lunga tradizione di esperienza positiva e di adeguate competenze professionali, non si può tuttavia sottovalutare che tutti gli aspetti giuridici, in tale settore, risentono dello stato di confusione che caratterizza la struttura legislativa e giudiziaria del Paese. E questo vale tanto nella fase legislativa, all'atto della promulgazione delle nuove leggi, quanto nella fase applicativa.

Per quanto riguarda in particolare questo ultimo aspetto non si può infatti non segnalare il ritardo nell'attuazione del servizio idrico integrato introdotto dalla cosiddetta legge Galli. L'approvazione di tale provvedimento nel 1994 si era avuta a seguito di una progressiva consapevolezza circa la necessità di un radicale riassetto del settore idrico nazionale.

Con la legge Galli sono state riprese le considerazioni avanzate da più parti sulle varie inefficienze che hanno da sempre caratterizzato il servizio idrico in relazione alle forme di gestione, alle tariffe, al livello dell'utenza ed all'equilibrio finanziario dell'esercizio. Ed infatti i principali obiettivi della richiamata legge sono quelli di:

- definire un nuovo governo della risorsa idrica, indirizzando la politica del settore verso forme compatibili con la tutela della risorsa stessa;
- disciplinare l'attività economica del settore, con la definizione di un nuovo assetto gestionale e di una nuova politica tariffaria;

riorganizzare il sistema dei servizi idrici stabilendo una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale.

Per il raggiungimento di tale fine la legge ha previsto la costituzione di ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), configurati dalle regioni in base a criteri idrografici e amministrativi, in cui attuare l'integrazione territoriale e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo. Una volta insediati, gli ambiti devono compiere la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, individuare quindi il piano degli investimenti e scegliere la forma di gestione più appropriata.

Tuttavia, a distanza di otto anni dall'approvazione della legge, la riforma non è ancora completamente attuata. Infatti dei 91 ambiti previsti da leggi regionali solo 74 sono stati insediati, questi ultimi hanno effettuato le ricognizioni solo nella misura del 59 per cento e solo 24 hanno redatto il piano d'ambito.

Il lento e non uniforme avvio del Servizio Idrico Integrato, il mancato adeguamento di molte leggi regionali in materia di bonifica ed irrigazione volte a recepire il nuovo rapporto tra Stato e Regioni, la mancata definizione da parte dello Stato di norme di indirizzo e la non ricercata intesa con le Regioni sul programma delle opere, degli impianti e delle attività di interesse nazionale, il lento procedere degli interventi per un approvvigionamento ed un uso razionale della risorsa idrica, hanno determinato incredibili diseconomie che necessariamente finiscono per gravare sulla qualità della vita dei cittadini, nonché sulla competitività del sistema delle imprese meridionali.

L'inadeguatezza, poi, della gestione delle risorse idriche nel mezzogiorno è stata senz'altro accentuata, se non in alcuni casi determinata, oltre che dalla mancata distinzione tra il servizio di approvvigionamento delle acque ed i diversi servizi idrici singolarmente destinati a rendere disponibili le acque stesse ai diversi usi, quello idropotabile, quello irriguo e quello industriale, dalla lunga diatriba sulla trasformazione della natura giuridica degli enti idrici nazionali e regionali, nonché sulla cessione, anche parziale, della loro proprietà ai privati.

Infine, il mancato avvio del sistema idrico integrato non ha consentito quindi di adempiere agli obblighi comunitari imposti in materia di impianti di fognatura, collettamento e depurazione dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, provocando in tal modo una condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Altre rilevanti conseguenze della mancata attuazione del sistema normativo sono:

l'inadeguatezza della gestione, la scarsa razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica, l'insufficiente monitoraggio delle perdite delle reti, lo spreco di risorse di acque di qualità per usi industriali ed irrigui.

B. Lo stato delle infrastrutture

Occorre ora esaminare lo stato delle opere esistenti nelle singole regioni nonché le diverse problematiche che queste ultime devono affrontare.

In Sicilia, dove si è scelto di incentrare il sistema idrico sull'utilizzo delle acque piovane, realizzando a tal fine un sistema di invasi artificiali, sono presenti 47 invasi dove però, a causa della gestione frazionata tra numerosi soggetti, a fronte di 1.100 milioni di metri cubi di acqua potenzialmente invasabili, ad oggi sono autorizzati solo 600 milioni di metri cubi.

Inoltre molte delle altre dighe programmate non sono state mai completate, mentre altre non sono state dotate di adeguati sistemi di distribuzione e trasporto di acqua. Spesso poi gli invasi completati non vengono utilizzati in quanto non sono state ultimate le operazioni di collaudo. Anche se in questi casi, come è stato spiegato dal ministro Lunardi, l'utilizzo del serbatoio di accumulo non è pregiudicato dall'ultimazione del collaudo stesso, in quanto il Servizio nazionale dighe ha l'autorità e può autorizzare il riempimento del serbatoio, seppure a livello di sperimentazione, nelle more del perfezionamento delle procedure.

Sempre in relazione al problema degli invasi, si registra anche la mancanza di opere idraulico-forestali a monte delle dighe. In tal modo si determina l'accumulo di fango e detriti negli invasi determinandone così l'interrimento e la successiva necessità di gestire i rifiuti. Sempre in Sicilia va poi segnalata l'inadeguatezza della rete di canali idraulici per la distribuzione della risorsa idrica sia ad uso potabile che ad uso irriguo, carenza questa che ostacola ulteriormente l'approvvigionamento.

Per quanto riguarda la Sardegna, va rilevato che in tale regione a metà degli anni '80 il volume derivabile dai serbatoi artificiali esistenti era stimato intorno ai 1200 milioni di metri cubi, quantità soddisfacente per le esigenze idriche dell'isola ad eccezione di alcune situazioni di squilibrio tra risorse e fabbisogni in qualche realtà. La pianificazione di quegli anni tuttavia prevedeva il raddoppio della disponibilità idrica attraverso la costruzione di nuovi serbatoi.

Negli anni successivi le previsioni e le conclusioni del Piano Acque venivano imprevedibilmente messe in discussione da una successione sempre più sfavorevole di eventi climatici. Le crisi dei deflussi si succedevano al punto che il volume accumulato nei serbatoi dell'isola ha toccato il mino storico nel 2000 con 373 mmc ossia appena il 25 per cento della capacità globale esistente.

La situazione provocata essenzialmente dalla flessione dei deflussi naturali continua a rendere drammatica la drastica riduzione dei volumi assegnati all'uso potabile ed industriale mentre per gli usi agricoli si copre il fabbisogno per il bestiame e per la sopravvivenza delle colture arboree.

Va segnalata, inoltre, la rilevante perdita di risorse idriche a causa delle condotte idrauliche ormai obsolete, perdite che qui raggiungono valori intorno al 30 per cento in molte reti acquedottistiche.

Nel quadro riassuntivo sottostante si può valutare il *deficit* complessivo (in milioni di metri cubi) che in certi ambiti territoriali raggiunge aspetti drammatici.

AREA	FABBISOGNO	RISORSE	DEFICIT
Sardegna settentrionale	300	176	-124 41,3%
Sardegna orientale	101	76	- 25 24,7%
Sardegna centrale	249	137	-112 45,0%
Sardegna meridionale	512	232	-280 54,7%
TOTALE . . .	1162	621	-541 46,6%

Drammatica appare anche la situazione della regione Basilicata, dove lo stato di emergenza si presenta estremamente difficile da affrontare giacchè l'incidenza del fenomeno supera i confini regionali. Infatti la Basilicata fa parte di un sistema idrico interconnesso che investe territori di regioni circostanti (Puglia e Calabria); in particolare la Puglia soddisfa non meno del 50 per cento del proprio fabbisogno idrico potabile utilizzando acque accumulate nella regione Basilicata.

Anche in questo caso poi le risorse idriche sono destinate in larga misura al settore dell'agricoltura, determinando quindi un'insufficienza della risorsa per fini civili ed industriali.

La Puglia invece, tra le regioni del sud, appare sicuramente quella che con maggiore organizzazione è riuscita ad affrontare il problema dell'emergenza idrica. In tale regione è stato infatti predisposto un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque, in accordo con altre misure quali il Programma straordinario degli interventi per il riuso delle acque reflue depurate e la programmazione regionale e statale in materia di risorse idriche. In particolare si è evidenziato che per risolvere in maniera definitiva il problema idrico occorre intervenire al di là della gestione dell'emergenza operando al fine di:

- acquisire fonti idriche aggiuntive;
- ridurre le perdite nelle reti idriche potabili;
- razionalizzare il sistema distributivo delle reti irrigue;
- procedere alla effettiva utilizzazione dei reflui depurati;
- razionalizzare l'uso della falda acquifera sotterranea per preservarla o riservarla.

Come già detto, gran parte delle risorse idriche disponibili vengono sprecate per il pessimo funzionamento delle reti di distribuzione, facendo registrare perdite che in alcuni casi arrivano addirittura al 40 per cento. Questo problema è avvertito in particolar modo in Campania, dove le per-

dite sono dovute principalmente alla fatiscente condizione della rete idrica ma anche alla sottrazione illecita.

Sempre in merito alla situazione della Campania si possono elencare numerosissime osservazioni, ciascuna delle quali evidenzia la mancanza di una gestione moderna della risorsa idrica. È opportuno intervenire con urgenza intorno a problemi quali:

- l'assegnazione di tempi certi per l'autorizzazione di nuovi attingimenti (in Campania ci sono richieste che pendono da decenni), individuando un'unica autorità per il rilascio delle concessioni;
- il censimento degli invasi artificiali non utilizzati al fine di rimuovere le ragioni della non utilizzazione;
- finanziare la realizzazione di reti duali al fine di alleggerire il consumo di acque potabili per usi impropri e diversi;
- prevedere tariffe ENEL differenziate ed agevolate per gli enti di gestione al fine di non rendere impraticabili sul piano economico i sempre più frequenti e necessari «sollevamenti»;
- prevedere la possibilità di trasferire la proprietà delle reti interne agli enti di gestione al fine di programmare senza interferenze i necessari interventi.

Oggi le reti idriche interne (generalmente di proprietà dei comuni) causa la loro fatiscenza, sono la ragione principale della dispersione di risorsa e spesso si verificano ritardi nella progettazione e nella ristrutturazione delle reti poiché gli enti di gestione che governano la risorsa idrica non sono proprietari delle reti.

B.1. Il settore dell'agricoltura

Un discorso a parte meritano i problemi legati al settore agricolo, che è sicuramente quello che maggiormente incide sul problema dell'emergenza idrica. Infatti all'agricoltura è destinato circa il 70 per cento delle risorse idriche disponibili. In tale campo la crisi, in alcuni periodi, è così grave da spingere gli imprenditori agricoli a cercare acqua e a scavare pozzi dappertutto, determinando in tal modo un abbassamento della falda freatica e un ingresso nella stessa di acqua marina, compromettendo in questo modo le acque dolci, che divengono irrecuperabili, perchè coinvolte in un processo assolutamente irreversibile.

L'unico modo per risolvere il problema dell'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura è quello di predisporre azioni volte a liberare volumi di acqua. Ciò può avvenire attraverso la realizzazione di opere che consentano il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopo irriguo in modo da rendere disponibili risorse idriche da destinare ad usi civili, considerando che attualmente è stato calcolato che solo il 30 per cento della popolazione meridionale ha un approvvigionamento sufficiente.

Saranno necessarie tuttavia azioni per perseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e della gestione delle strutture per il risparmio idrico ed in particolare per:

1) il recupero di efficienza insieme al ripristino della funzionalità degli accumuli sia con interventi di manutenzione straordinaria delle strutture idriche sia con opere di completamento e di interconnessione di schemi idrici;

2) la verifica delle reti di adduzione e distribuzione per individuare le perdite e per installare idonee apparecchiature di misurazione e strumenti di regolazione;

3) il recepimento di modelli tecnologici per assicurare un'accorta gestione del servizio idrico;

4) la diffusione di tecniche di distribuzione finalizzate a realizzare sistemi irrigui a basso consumo.

C. L'adeguatezza dei progetti

Sotto tale ultimo aspetto va innanzitutto considerata la rivoluzione industriale che si è registrata nel trentennio che va dai primi anni settanta alla fine del millennio.

La tecnologia dei materiali ha segnato enormi progressi e l'informatica ha stravolto completamente i processi di calcolo, i processi produttivi e la metodologia di monitoraggio e controllo di ogni genere di costruzione. Particolare rilevanza assume sotto questo aspetto il progresso che l'ingegneria idraulica e le tecnologie ad essa connesse hanno consolidato in questi anni.

Basti pensare che:

sono state testate, perfezionate e commercializzate tubazioni con caratteristiche inimmaginabili solo 25-30 anni fa; pensiamo al P.E.A.D., alla vetroresina, che hanno oggi caratteristiche di durata, scabrezza, leggerezza assolutamente migliori rispetto a materiali tradizionali quali l'acciaio, la ghisa, il gres;

sono enormemente migliorate le attrezzature per l'estrazione ed il pompaggio per rendimento, consumi di energia e durata nel tempo; sono stati perfezionati i sistemi di telecontrollo, che possono consentire le manutenzioni preventive delle reti e delle opere con enorme risparmio di risorse. Ed a questo proposito va segnalato che oggi un semplice ed economico dispositivo può avvisare tramite telefono cellulare un manutentore di una caduta di pressione su una linea di acquedotto o di un accumulo di livello di acqua in un serbatoio, mentre attualmente nella maggioranza dei casi le perdite di acquedotto vengono riscontrate solo quando l'acqua fuoriesce in modo ormai visibile a tutti.

È facile quindi immaginare l'enorme divario di costi tra il monitoraggio moderno e la manutenzione a consuntivo tutt'ora utilizzata dalla maggior parte degli esercenti.

Se a ciò si aggiunge che molte reti anche intercomunali sono state realizzate negli anni '60-'70 utilizzando tubazioni di acciaio soggette a corrosione, si comprende bene che in questo settore nel sud d'Italia c'è ancora molto da investire per l'aggiornamento tecnologico di reti ed impianti.

Conclusioni

Nel tracciare le linee conclusive dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle Isole, si possono evidenziare i seguenti punti significanti:

1. Sul piano legislativo gli obiettivi fissati dalla legge n. 36 del 1994 (legge Galli) rappresentano il quadro normativo fondamentale, ancora valido e condivisibile, del settore idrico integrato, nell'individuazione di un'unica responsabilità gestionale dell'intero ciclo dell'acqua (dall'acquedotto, alla fognatura, all'impianto di depurazione).

2. È opportuno dotare con la massima celerità il Mezzogiorno di un sistema informativo omogeneo di rilevazione dei dati pluviometrici, idrologici ed idrogeologici non tralasciando le rilevazioni sugli invasi artificiali, sulle reti di trasporto e distribuzione, sui depuratori per l'acquisizione ed elaborazione di tutti i dati disponibili relativi a tutte le fasi del ciclo idrico integrato.

3. È opportuno rimuovere le difficoltà di carattere attuativo, aggiornando ed integrando il quadro normativo con la legislazione regionale ed i principi comunitari.

4. È opportuno intervenire sull'arretratezza delle attuali strutture di gestione delle risorse idriche: esse sono carenti soprattutto nella capacità di governare i grandi invasi per fronteggiare con tempestività le eventuali modifiche climatiche attraverso una regolazione equilibrata dei consumi con criteri razionali.

5. È necessario sciogliere il nodo della societizzazione degli Enti idrici, con la puntuale definizione delle loro competenze nonché della regionalizzazione degli enti pubblici idrici sottoposti a controllo del Governo nazionale (EIPLI, Ente irrigazione Puglia Lucania e Irpinia).

6. È necessario dare urgente attuazione alla Legge Galli, sollecitando le Regioni alle azioni di coordinamento ed armonizzazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), controllando il rispetto del bilancio idrico di bacino tra la destinazione urbana e quella produttiva ed ambientale delle risorse.

7. È utile attivare una campagna sistematica di informazione e di sensibilizzazione, a partire dai livelli della scolarizzazione di base, che promuova la crescita di una nuova cultura dell'acqua, quale bene del territorio non inesauribile, introducendo i concetti del risparmio e del riutilizzo delle risorse idriche, concetti omologhi nella legislazione dei rifiuti per la tutela del territorio.

8. Rimuovere, ove ancora sussistenti, gli impedimenti di carattere tecnico-amministrativo (collaudi e quant'altro) ed accelerare gli interventi di completamento funzionale (allacciamenti ed opere di distribuzione), per la completa fruibilità degli invasi artificiali.

9. Intensificare il regime dei controlli nelle concessioni di derivazione delle acque, regolarizzare i trasferimenti delle risorse idriche tra bacini e favorire gli accordi di programma per i trasferimenti interregionali delle risorse eccedentarie (Regione Molise-Puglia), nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 36/1994 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47/1996.

10. Occorre per l'immediato un intervento di sistema, concertato e di intesa con Regioni ed Enti locali al fine di:

destinare risorse, inizialmente straordinarie e quindi ordinarie derivanti dalla fiscalità generale, alla manutenzione straordinaria, alla realizzazione di una maggiore interconnessione, nonché al completamento di opere ed impianti preposti all'approvvigionamento delle acque per diversi usi, già dichiarate di interesse nazionale;

prendere atto definitivamente del ruolo delle Regioni nell'ambito dell'approvvigionamento regionale ed interregionale delle acque, anche relativamente all'organizzazione ed all'affidamento del servizio medesimo; a tal fine le Regioni devono essere sostenute ed agevolate anche nella costituzione di soggetti gestori anche di natura privatistica, ma la cui proprietà non può che essere pubblica e la missione non a fini di lucro;

sanare i contenziosi e ripianare i bilanci dei soggetti gestori di servizi idrici pubblici, regionali e sovraregionali esistenti, anche ponendoli in liquidazione se ritenuto necessario;

promuovere e sostenere, anche finanziariamente, presso le Autorità di bacino, comunque costituite, sia la definizione ed il periodico aggiornamento dei bilanci idrici, sia la predisposizione e la rapida approvazione dei piani stralcio per l'uso razionale e plurimo delle acque, sia anche in collaborazione con la Protezione Civile l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, con finalità di prevenzione delle emergenze;

realizzare un puntuale sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa idrica disponibile e di quella utilizzata dalle diverse utenze, ad uso delle Autorità di bacino e delle Regioni.

11. occorre coinvolgere le Regioni, utilizzando le loro esperienze al fine di predisporre ed approvare un metodo normalizzato per la tariffazione del servizio di approvvigionamento dell'acqua all'ingrosso che, oltre ai costi di gestione, comprenda i costi ambientali ed il valore della risorsa, così come indicato dalle direttive europee in materia, in modo da reinvestire le economie realizzate in attività di difesa idrogeologica dei bacini idrografici e tutela delle acque stesse.

12. progettare un dipartimento delle risorse idriche che assuma la responsabilità di organizzare sistemi di gestione avanzata per l'approvvigionamento idropotabile, industriale ed agricolo da mettere a disposizione degli ambiti territoriali del Mezzogiorno e delle isole.

Nell'ambito del quadro prospettato la destinazione delle risorse nazionali e comunitarie, nonché l'incentivazione delle iniziative private, mediante la promozione di capitali privati per la finanza di progetto, devono individuare ed interessare in via prioritaria:

– i progetti di risanamento, razionalizzazione e/o rifacimento per il recupero delle perdite fisiche nelle reti di acquedotto e di distribuzione, per il monitoraggio il telecontrollo ed il recupero della funzionalità degli impianti tecnologici (sollevamenti, potabilizzatori, depuratori), così da comprimere le rilevanti quote di perdite di risorse idriche, reprimere i prelievi indebiti e diminuire le perdite economiche di gestione;

– i progetti di riqualificazione delle risorse idriche, con la destinazione di quelle di natura sorgentizia esclusivamente ai consumi potabili ed il reperimento di risorse idriche, da fonte non convenzionale, con il riutilizzo di acque reflue depurate ed opportunamente trattate, da destinare prevalentemente agli usi agricoli e produttivi, limitando con accresciuti controlli la captazione di acque profonde, mediante la trivellazione indiscriminata di nuovi pozzi;

– i progetti di completamento di programmi precedenti, una volta verificata l'attualità e l'economicità dell'intervento, evitando il ripetersi di provvidenze «a pioggia», senza un reale disegno di sviluppo e con buona pace dei criteri alla base della più volte citata Legge Galli «di efficienza, efficacia ed economicità».

Alla luce di quanto detto potrebbe apparire opportuno promuovere la nascita di un organismo che, oltre a svolgere funzioni di osservatorio e monitoraggio dotato di esperti qualificati nel settore idrico, possa affiancare i governi locali nelle azioni di completamento funzionale dell'infrastrutturazione idraulica.

Senatore Antonio BATTAGLIA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2155

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «considerate» aggiungere la
seguinte: «temporaneamente».*

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dichiarate nuovamente idonee» con le seguenti: «adibite alla balneazione, a condizione che, in ogni caso, i campioni non conformi siano inferiori ad un terzo di quelli effettuati.».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nuovamente» con la seguente: «temporaneamente.».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle zone dichiarate balneabili ai sensi del presente comma, deve essere garantito lo svolgimento di analisi e controlli con frequenza almeno doppia rispetto a quella prevista dalla tabella (allegato 1), e qualora un campione dia un risultato non favorevole, il provvedimento di dichiarazione di idoneità alla balneazione deve essere revocato immediatamente.».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nuovamente idonee» aggiungere le seguenti: «per l'anno successivo.».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorità competente» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e della salute.».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel caso si verifichi che» aggiungere la seguente: «almeno».

1.10

DETTORI, VALLONE, TURRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due campioni» con le parole: «tutti i campioni».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due campioni» con le seguenti: «sei campioni».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «campioni», aggiungere la seguente: «consecutivi».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prelevati», aggiungere la seguente: «almeno».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese» con le seguenti: «nella stagione balneare».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «l'inizio» fino a: «presente articolo».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente» con le seguenti: «in ciascuno dei tre mesi».

1.16

DETTORI, VALLONE, TURRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente» con le seguenti: «nei cinque mesi precedenti».

1.17

DETTORI, VALLONE, TURRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente» con le seguenti: «nei tre mesi precedenti».

1.18

DETTORI, VALLONE, TURRONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente» con le seguenti: «nei due mesi precedenti».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'inizio della» aggiungere la seguente: «seconda».

Conseguentemente, sopprimere la parola: «immediatamente».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «nonché gli esiti di tutte le relative controanalisi svolte dalle autorità competenti con frequenza almeno settimanale.».

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Non possono usufruire di tale procedura le zone che, a seguito delle analisi di cui al comma 11, non sono state nuovamente adibite alla balneazione.».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è comunicata» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'espressione di un parere vincolante, da emettersi nei successivi trenta giorni.».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma non si possono applicare nelle zone di cui all'articolo 7. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere garantiti controlli e campionamenti giornalieri per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo alla revoca del provvedimento di dichiarazione di idoneità qualora in tale periodo siano rilevati due campioni con esito non favorevole».

1.24

DETTORI, VALLONE, TURRONI

Alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il provvedimento di dichiarazione di idoneità alla balneazione di cui al presente comma deve prevedere l'esecuzione di almeno un controllo settimanale sulla medesima zona dichiarata balneabile. Qualora anche un solo campione dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti dalla tabella allegata, il controllo deve essere nuovamente effettuato nelle ventiquattro ore successive al primo e, nel caso di conferma dell'esito non favorevole, il provvedimento di dichiarazione di idoneità alla balneazione di cui al presente comma deve essere revocato entro le successive ventiquattro ore».

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, non si applicano le eccezioni di cui al quinto comma».

1.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *b*), si applicano a partire dalla stagione balneare 2004».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Presidente in ordine al caso della cittadina nigeriana Amina Lawal Kurami

In apertura di seduta il presidente PIANETTA, ricordando l'impegno della Commissione per la salvezza di Amina Lawal Kurami, cittadina nigeriana condannata a morte dallo Stato di Katsina per lapidazione, e la missione rivolta anche a tale scopo nello scorso mese di novembre, informa che il prossimo 29 aprile verrà messa in discussione nell'Aula del Senato la mozione che riguarda la sfortunata donna nigeriana, mozione a suo tempo presentata proprio dai singoli membri della Commissione. In vista di quell'appuntamento, nonché in ragione dello spostamento del processo di appello da parte della Corte dello Stato di Katsina nei confronti della ragazza al prossimo 3 giugno, suggerisce un rilancio dell'impegno della Commissione su questo caso per tenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica, chiedendo in tal senso ai Commissari di offrire un contributo di riflessione.

Il senatore IOVENE propone di convocare in audizione l'ambasciatore della Nigeria in Italia, per rendere ancor più evidente l'interessamento della Commissione al caso di Amina peraltro già manifestato attraverso una lettera indirizzata nei mesi scorsi al Presidente nigeriano Obasanjo.

La senatrice DE ZULUETA sollecita in tal senso una nuova lettera indirizzata non solo al Presidente del Paese africano, ma anche al Presidente del Parlamento nigeriano, in modo da rendere esplicita la viva e pre-

occupata attenzione non solo della società civile europea ma anche di una istituzione parlamentare sul caso di Amina, ricordando poi come una analoga iniziativa di pressione abbia in passato avuto epiloghi positivi in relazione ad altri Paesi islamici.

La senatrice BONFIETTI si rammarica per il tempo trascorso dalla presentazione della mozione a favore di Amina – settembre 2002 – e rileva altresì come il prossimo 29 aprile, giorno fissato per la discussione della mozione, rischi di vedere un'Aula deserta per la vicinanza della giornata del primo maggio, cosa che fra l'altro rischierebbe di rendere distratti i media e di svilire l'importanza dell'argomento. Propone viceversa di vivacizzare il dibattito anche ipotizzando una nuova missione in loco che ribadisca alle autorità nigeriane, agli organi di informazione di quel Paese e a quelli italiani tutta l'urgenza e la preoccupazione con la quale il nostro Paese segue la vicenda.

La senatrice TOIA, concordando pienamente con quanto già sostenuto dai colleghi senatori, propone alla Commissione di farsi interprete anche delle speranze di quanti si battono in Kenya per l'abolizione legale della pena di morte, incoraggiando con idonee iniziative il corso inaugurato dal nuovo governo kenyota, sostenuto da una agguerrita minoranza di parlamentari, governo che ha già presentato iniziative legislative rivolte in tal senso. Ricorda altresì come anche in Kenya l'uso delle sentenze di condanna a morte sia oltremodo discriminatorio nei confronti delle stesse donne, le quali, anche in ordine alla diversa tutela giuridica accordata, sono quindi soggette ad intollerabili distinguo.

Il presidente PIANETTA, manifestando apprezzamenti per i contributi propositivi dei colleghi, ricorda di aver già avviato i necessari contatti con l'ambasciata della Nigeria a Roma, ma di non aver ancora ritenuto opportuno fissare un incontro a causa della momentanea vacanza dell'ambasciatore e della sua sostituzione da parte di un semplice incaricato d'affari; si dichiara inoltre concorde con la senatrice De Zulueta sulla opportunità di una nuova lettera alle autorità nigeriane, che preceda il dibattito nell'Aula del Senato sulla mozione, e propone inoltre di fissare una conferenza stampa che segua l'approvazione della mozione come un parziale e non ultimativo contributo della Commissione in ordine alla soluzione positiva di questa vicenda. Concorda infine con la senatrice Toia sulla opportunità di sostenere gli sforzi di quanti in Kenya si stanno attivando per liberare il Paese africano, abolizionista di fatto, dallo strumento inaccettabile della pena capitale.

Comunicazioni del Presidente in merito alla missione effettuata in Kosovo e alla partecipazione al Terzo Forum Mondiale sull'Acqua svoltosi a Kyoto

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente PIANETTA ricorda come dal 10 al 13 marzo 2003 si sia svolta una missione della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani in Kosovo. La delegazione, composta oltre che dal Presidente stesso anche dai colleghi Iovene, Boldi e Toia, ha avuto modo di entrare in contatto con la difficile realtà del Kosovo, di prendere coscienza della difficile situazione di quell'area e di approfondire gli aspetti connessi con la protezione dei diritti umani, prendendo contatto con le principali organizzazioni non governative impegnate contro il traffico degli esseri umani.

La situazione è resa complessa non solo dalla difficoltà del dialogo interetnico, ma anche dalle oggettive carenze sul piano dello sviluppo economico e sociale: secondo il generale Fabio Mini, il Comandante della KFOR che la Commissione ha incontrato il primo giorno di visita, la disoccupazione nell'area tocca il 60%. Inoltre, se si considerano gli anziani e i bambini, le persone che non lavorano in Kosovo raggiungono l'80%.

Un altro elemento di disturbo nello sviluppo delle dinamiche sociali è legato al fatto che gli impieghi presso le Organizzazioni internazionali (l'ONU, l'OSCE, la KFOR, ecc.) come interprete, autista o altro sono lautamente retribuiti, ben più di un professore di scuola o di università o, addirittura, di un magistrato, creando in questo modo una economia virtuale che oltretutto rischia di stravolgere il tessuto sociale tradizionale del Paese, dove il ruolo degli uomini viene fortemente ridimensionato e dove spesso ragazzi, anche molto giovani, svolgono mansioni «minori» ma molto meglio retribuite rispetto a quelle dei loro genitori.

D'altra parte poiché il lavoro scarseggia, la solidarietà all'interno della struttura familiare allargata contribuisce a soddisfare i bisogni di tutti i suoi componenti e questo, indirettamente, rafforza la gerarchia tradizionale, spesso a sua volta veicolo di abusi.

Gli incontri della delegazione con il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per il Kosovo, il tedesco Michael Steiner, con l'Ambasciatore Pascal Fieschi, Capo Missione OSCE e con i direttori dei dipartimenti OSCE *Human Rights* e *Democratisation*, hanno evidenziato le difficoltà tuttora esistenti nel dialogo fra le principali etnie del paese, gli albanesi e i serbi.

Va ricordato che in Kosovo ci sono anche altre minoranze: i *Rom*, gli *Ashkali* e i cosiddetti «Egiziani», etnicamente assimilabili ai *Rom* ma di lingua diversa.

Steiner ha messo in evidenza come sia indispensabile conseguire in tempi brevi un apprezzabile livello economico e sociale prima di affrontare la questione dello *status* del Kosovo. Steiner ha poi indicato nello sviluppo dell'economia e della società e nella tutela dei diritti umani la priorità dell'impegno internazionale.

Fieschi, dell'OSCE, ha viceversa messo in evidenza le difficoltà collegate alla ricostruzione non solo socio-economica, ma anche dell'impianto giuridico posto a garanzia dei rapporti fra i gruppi e fra gli individui. Considerato del tutto superato il vecchio codice jugoslavo comunista, spesso i giudici fanno addirittura ricorso al vecchio, medievale Codice *Kanun Lek Dukagijn*. Fieschi ha ricordato il programma italiano per formare dirigenti amministrativi in Kosovo, che ha portato alla formazione di trecento funzionari nella Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Roma.

Il generale Mini ha a sua volta fornito un quadro preoccupante della situazione sul piano del dialogo interetnico. Nonostante l'esodo di circa 200.000 (le stime arrivano fino a 240.000) Serbi rifugiatisi in Serbia, in molte città kosovare le comunità albanese e serba sono chiamate ad una difficile convivenza. Va segnalato come, inoltre, i militari italiani presenti in Kosovo siano estremamente efficaci nella loro azione di prevenzione dei conflitti ed un modello di efficienza per tutti. La loro forza deriva dalla grande preparazione tecnica e dalla capacità di valorizzare il proprio ruolo nel rapporto con la popolazione locale, che rispettano profondamente e dalla quale ricevono, non è retorica, stima e amicizia.

Sul problema dei serbo-kosovari il presidente Pianetta ricorda che nel corso della visita al Monastero serbo di Gracanièa vicino a Peè è stato possibile incontrare delle monache e, più tardi, lo stesso Vescovo ortodosso, Artemjie che hanno espresso fortissime preoccupazioni in ordine alla loro incolumità personale, (preoccupazioni confermate dai nostri militari di stanza nella zona); il Vescovo ha parlato addirittura di monasteri minacciati e tombe profanate.

Deve tuttavia essere precisato che in Kosovo non vi sono conflitti sul piano confessionale e che anzi proprio il dialogo interreligioso può essere d'aiuto per avviare con profitto un confronto fra le diverse etnie. La Commissione ha visitato il villaggio croato-albanese di Ianievo vicino a Pristina, dove l'*imam* locale ed il parroco, don Matteo Paliè, guidano le rispettive comunità nel segno del rispetto reciproco.

Mini ha ricordato come l'unica, vera preoccupazione degli albanesi sia il raggiungimento dell'indipendenza dalla Serbia-Montenegro e come la sostanziale destrutturazione del tessuto socio-economico impedisca l'affermarsi di priorità diverse: benessere economico, crescita civile, protezione sociale.

A Mitrovica, nel nord del Kosovo, la Commissione ha incontrato il Capo del Partito serbo Povratak, Oliver Ivanoviè, che ha invocato l'intervento delle Organizzazioni internazionali in favore del rientro dei profughi serbi cui essi, senza saperlo, hanno diritto. Secondo Ivanoviè i Serbi rimasti in Kosovo sarebbero pesantemente discriminati e rischierebbero costantemente la propria incolumità. Nella stessa Assemblea del Kosovo, di cui egli fa parte, la traduzione in serbo non sarebbe soddisfacente, segno di una discriminazione della lingua che investe tutti i settori. Le autorità albanesi sarebbero solo a parole favorevoli alla società multietnica auspicata dalle Nazioni Unite, mentre in realtà si starebbero adoperando per comple-

tare il processo di «albanesizzazione» del Kosovo in vista della sua piena indipendenza. In particolare favorirebbero l'acquisto a poco prezzo delle terre e delle proprietà abbandonate dai Serbi da parte degli Albanesi. Inoltre le autorità serbo-montenegrine manterrebbero in condizioni di grande precarietà i campi di raccolta dei Serbi-kossovani intorno a Belgrado, per indurli a tornare in Kosovo ed impedire in questo modo il processo di indipendenza del Kosovo dalla Serbia-Montenegro.

Il Presidente del Kosovo, Ibrahim Rugova, che ha un ruolo essenzialmente simbolico (il potere in sostanza appartiene all'ONU) ha indicato la strada del progresso economico per giungere all'indipendenza. Il processo di integrazione interetnica, a suo dire, verrebbe rallentato dalla propaganda della Serbia-Montenegro, che lancia accuse senza fondamento agli Albanesi creando allarme nei Serbi e impedendone il rientro che, tuttavia, procede con risultati più che soddisfacenti. Il Primo Ministro, Bajram Rexhepi, del Partito Democratico (meno moderato di quello di Rugova) ha assicurato che il governo persegue la politica dei rientri e ha affermato che il rallentamento è da imputare esclusivamente alla Serbia-Montenegro. Le questioni economica e sociale sono centrali, ma non bisogna nascondersi le difficoltà in ordine alle reali possibilità di sviluppo: in questo senso le privatizzazioni possono essere d'aiuto, ma non ci si deve aspettare troppo. A suo avviso il 2004 deve essere l'anno dell'indipendenza del Kosovo. Anche il Presidente dell'Assemblea del Kosovo, Nexhat Daci, ha inteso rassicurare la Commissione sulla politica dei rientri dei Serbi. L'Assemblea del Kosovo, ha detto, è democratica e la minoranza serba è garantita da una riserva di seggi, tanto è vero che inizialmente essi avevano deciso di non partecipare ai lavori mentre ora la protesta sarebbe rientrata.

Sul piano della tutela dei diritti umani e della lotta al traffico degli esseri umani il primo incontro della Commissione è stato con i rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Pasquale Lupoli e Tatiana Sullini. Il Kosovo, essi hanno ricordato, è Paese di transito del traffico, perché alle frontiere non vi sono molti controlli: per entrare non è necessario il visto, basta un documento valido. La consapevolezza della popolazione locale intorno al fenomeno è cresciuta: nel 2000 non vi erano denunce concernenti il *trafficking*, mentre oggi ve ne sono 3 al mese. L'OIM ha assistito fino ad oggi 367 ragazze, la maggior parte delle quali provengono dalla Moldova e dalla Romania. Le rotte dei trafficanti viaggiano da Nord (Serbia-Montenegro), e da Sud (Macedonia). Le giovani vengono indotte a lasciare la famiglia prevalentemente con false promesse di lavoro (baby sitter, cura degli anziani, ecc.), ma non mancano casi di complicità nelle famiglie. I rapimenti sono solo l'8 per cento. Il primo contatto tra le vittime e i trafficanti avviene spesso per il tramite di una donna. Le ragazze vengono tenute prigioniere in Kosovo, custodite con cani, catene o malmenate, per essere successivamente avviate alla prostituzione nei paesi occidentali. L'OIM segue le vittime sin nei paesi di origine per evitare il «ri-traffico», molto frequente nei casi di rimpatrio senza assistenza.

L'IPSIA (l'Istituto Pace Sviluppo Innovazione, organismo delle ACLI) e i rappresentanti di Banca Etica, incontrati nella base militare italiana di Klina, hanno raccontato delle esperienze legate al microcredito, che sono risultate estremamente positive ed hanno in molti casi portato non solo alla restituzione del debito, ma anche all'ampliamento delle attività, con l'erogazione di nuovi e maggiori finanziamenti. L'IPSIA ha dato conto del lavoro di integrazione interetnica e di assistenza svolto presso alcuni villaggi con l'aiuto di organizzazioni locali, che ha raggiunto buoni risultati. Il rapporto con le organizzazioni locali, è stato sottolineato, è di rilievo centrale per instaurare un clima di fiducia e di collaborazione.

Di notevole interesse è stato inoltre l'incontro con il colonnello Roberto Ripollino della MSU (*Multinational specialized Unit*), formata da Carabinieri. L'MSU, all'interno della KFOR, ha compiti inerenti il mantenimento della legge e dell'ordine pubblico e svolge attività investigativa e di pattugliamento. Il crimine organizzato rappresenta ben l'80 per cento del prodotto interno lordo in Kosovo e ruota in gran parte intorno a traffici illeciti, traffici di ogni genere. Secondo l'MSU le prostitute in Kosovo sono circa 4.000, gran parte delle quali provenienti dalla Moldavia e dalla Romania. Sono attratte in Kosovo da false promesse di lavoro (71 per cento) e, in parte molto minore (10 per cento), da rapimento. Le organizzazioni che presiedono al traffico sono principalmente albanesi e serbe. L'«esportazione» degli esseri umani avviene in massima parte attraverso l'Albania. Nella misura del 60 per cento i soldi guadagnati dalle ragazze vengono ceduti ai cosiddetti «protettori». Per contrastare il traffico degli esseri umani, che in base alla legge n.4 del 2001 è punito con la reclusione da 2 a 30 anni, l'ONU in Kosovo ha costituito una speciale unità, la TPIU (Unità investigativa sulla prostituzione e il traffico degli esseri umani). Spesso le agenzie di viaggio aperte in Kosovo rappresentano solo la copertura dell'attività di traffico. Sono state individuate e chiuse oltre 17 agenzie di questo tipo. Complessivamente sono stati trovati 18 locali dove alta era la presenza di prostitute e dove si svolgevano sfruttamento e traffico. Nella stessa area erano stati segnalati rapimenti collegati al traffico degli esseri umani.

Anche *Save the Children* ha confermato l'allarmante situazione del traffico degli esseri umani in Kosovo. L'organizzazione lavora prevalentemente in *partnership* con associazioni locali, *partnership* che ha dato risultati estremamente positivi. In principio il Kosovo era solo paese di transito. In considerazione della facilità negli arrivi, le ragazze giungevano nell'area e da qui ripartivano per i Paesi ricchi d'Europa, inizialmente in Austria e in Italia. Con il massiccio arrivo delle Organizzazioni internazionali, il Kosovo è poi diventato anche Paese di destinazione del traffico, per la presenza di un «mercato» interessante per i trafficanti, sebbene il generale Mini abbia tenuto a precisare come vi sia stato solo un caso accertato riguardante un militare americano della forza internazionale di pace. *Save the Children* contrasta il traffico essenzialmente svolgendo attività preventiva di informazione, con il contatto diretto con giovani kosovari e con *spot* e *poster* al cinema e in televisione.

Il presidente Pianetta ricorda quindi la visita ad un centro aperto da *Save the Children* insieme ad una organizzazione locale a Podujevo, a pochi chilometri da Pristina, dove dopo l'orario scolastico gli adolescenti kosovari, circa 60 alla settimana, svolgono attività ricreative e ricevono informazioni sul traffico degli esseri umani e sui modi per sfuggirvi.

Infine il presidente Pianetta ricorda il ruolo prezioso svolto dal Difensore Civico, persona attenta e sensibile, che dedica molta parte del suo tempo ad ascoltare i singoli che vi si rivolgono al fine di vederne rispettati i diritti.

A conclusione delle informative sulla missione in Kosovo e prima di dare la parola agli altri senatori che hanno partecipato alla missione, il presidente Pianetta sottolinea come il Kosovo sia purtroppo lungi dall'aver risolto i propri contrasti e le contraddizioni interne, e come occorra moltiplicare gli sforzi per integrare sempre più quest'area con l'Europa. Sottolinea altresì come l'attenzione verso il tema della tratta meriti ulteriori approfondimenti in relazione ai Paesi della Moldavia, della Romania e della Ucraina, ma richieda al contempo da parte della Commissione la capacità di farsi promotrice di iniziative concrete volte a contrastare il fenomeno.

Il senatore IOVENE, nel ringraziare il presidente Pianetta per la puntuale relazione sulla missione, sottolinea il ruolo insostituibile delle associazioni non governative e delle piccole realtà territoriali nel ricostruire un tessuto connettivo vivo e le condizioni per una convivenza democratica fra le etnie del Kosovo. Rileva tuttavia come la presenza internazionale costituisca al momento l'unica garanzia per scongiurare il rischio di nuova conflittualità fra le parti, cosa che impone ulteriori e rinnovati sforzi nella edificazione di una più plausibile e stabile struttura economica e sociale nella zona. Suggerisce quindi di dare seguito alla missione con l'audizione di soggetti che in Italia sono particolarmente attenti alla questione balcanica, come l'Osservatorio Balcani della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche chiamando il Governo a relazionare sulle iniziative intraprese per lo sviluppo dell'area.

La senatrice BOLDI, nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione del Presidente, manifesta sincera preoccupazione per il futuro del Kosovo in ragione delle palpabili tensioni che ancora si respirano fra i principali gruppi etnici e nonostante i validi progetti già avviati dalle organizzazioni non governative ed il prodigarsi dei soldati della missione internazionale, in particolare degli italiani.

La senatrice DE ZULUETA rileva l'importanza della missione svolta in Kosovo in relazione al tema del contrasto alla tratta degli esseri umani, tematica che merita un approfondimento anche in relazione alla imminente approvazione di appositi disegni di legge - su cui peraltro la stessa Commissione si è pronunciata favorevolmente. Fa notare tuttavia come una iniziativa della Commissione volta a farsi interprete della esigenza del Parlamento di essere periodicamente informato dal Governo sullo stato di at-

tuazione della normativa antitratta nonché sull'andamento del fenomeno nel suo complesso, sarebbe di estrema importanza.

Il presidente PIANETTA, avviando a conclusione la seduta, relazione brevemente sulla sua partecipazione al Terzo Forum Mondiale dell'Acqua tenutosi nello scorso mese di marzo a Kyoto. Egli sottolinea come quell'appuntamento abbia purtroppo perso l'occasione di dichiarare l'acqua e la sua fruibilità un fondamentale diritto per la persona umana. In ragione di questo, propone, come peraltro già stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, di dedicare parte dei lavori della Commissione proprio al tema dell'acqua, facendosi interprete della necessità di dichiarare la fondamentale importanza di questo diritto e di attivare canali volti a far aumentare i fondi destinati a livello internazionale alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle risorse idriche.

Fra le misure incoraggianti adottate a Kyoto, ricorda i 500 progetti che a livello internazionale si pongono in concreto l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso all'acqua per il maggior numero di persone al mondo, 50 dei quali vedranno la partecipazione del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Ambiente e di numerosi organismi non governativi italiani. Fra i più interessanti ricorda quello avviato a Torino che prevede la formazione di specialisti in grado di esportare nei paesi in Via di Sviluppo tecniche per il riuso delle acque reflue ed in generale per la valorizzazione delle riserve idriche.

Il senatore MARTONE sottolinea come anche a Kyoto sia emersa la convinzione che le *partnership* pubblico/privato su cui si basano molti dei progetti approvati per la valorizzazione delle risorse idriche non debbano sostituirsi all'azione indispensabile ed insostituibile dei Governi. In tal senso egli ritiene si debbano moltiplicare gli sforzi per scongiurare il rischio che le politiche di liberalizzazione delle risorse idriche coinvolgano i Paesi in Via di Sviluppo, ma anche per tutelare e coinvolgere nelle scelte le comunità locali rispetto alla realizzazione di grandi dighe, talvolta di dubbia utilità e dall'innegabile impatto ambientale.

Il presidente PIANETTA concorda sulla opportunità di riflettere con attenzione sul tema del diritto all'acqua, anche in vista della prossima riunione del G8 che si terrà ad Evian e che avrà proprio l'acqua fra i suoi argomenti principali.

Dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono Alberto Majocchi Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica, Efisio Espa Direttore dell'area economica e diritto della pubblica amministrazione, Raffaele Malizia Coordinatore dell'area federalismo fiscale e decentramento e Maria Cristina Mercuri Coordinatore dell'area bilancio, comando e controllo della pubblica amministrazione dello stesso Istituto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione del Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica Alberto Majocchi

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell' ISAE per aver accolto l'invito della Commissione e dà la parola al professor Majocchi, Presidente dell'Istituto.

Il professor MAJOCCHI esordisce rilevando che è da oltre un anno, precisamente dal gennaio 2002, che l'Istituto di studi e analisi economica ha affrontato nelle sue pubblicazioni le questioni più importanti legate all'attuazione nel nostro Paese di riforme istituzionali economiche di carattere marcatamente federalista. In una fase iniziale, l'attenzione dell'ISAE si è concentrata sull'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Successivamente, l'ISAE ha provveduto, da un lato, ad arricchire e migliorare le sue prime analisi – soprattutto sul piano della quantificazione della dimensione finanziaria del decentramento – e, dall'altro, ha progressivamente collocato al centro dei suoi esercizi sia la nuova proposta di revisione costituzionale del Titolo V, di iniziativa governativa, recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione sia il principale provvedimento di attuazione dello stesso Titolo V – il disegno di legge ordinario – anch'esso di iniziativa governativa – recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla ridetta legge costituzionale. L'Istituto, naturalmente, segue da vicino lo sviluppo del dibattito sia in sede politica che scientifica, in particolare la possibilità, ormai molto concreta, che il Titolo V della Costituzione possa essere nuovamente sottoposto a modifiche – tramite un nuovo disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa – con particolare riguardo alla complessa materia della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e autonomie locali.

In una prima fase, pertanto, l'ISAE ha analizzato il Titolo V riformato ipotizzando che quel testo non fosse suscettibile di modifiche migliorative e che, quindi, la questione centrale da esaminare risiedesse nella sua piena attuazione. In tale fase, sono state oggetto di particolare attenzione problemi cruciali dell'introduzione concreta di un sistema federale quali: la nuova separazione di competenze all'interno della Repubblica, la quantificazione delle risorse da attribuire ai livelli decentrati di governo, la definizione di nuove procedure di bilancio, i criteri di base cui dovranno rispondere sia un sistema tributario locale inevitabilmente destinato ad allargarsi sia la funzione di perequazione esplicitamente prevista dal testo costituzionale riformato e, come noto, assai delicata in un Paese come l'Italia tuttora segnato al suo interno da profonde differenze di sviluppo.

In un secondo momento, che coincide con la presentazione, lo scorso 6 febbraio, del primo rapporto annuale sull'attuazione del federalismo, le analisi dell'Istituto – prendendo atto di una discussione economica e istituzionale sempre più approfondita – si pongono anche dal punto di vista delle possibili correzioni del testo costituzionale, con particolare riferimento alla divisione di competenze e ai meccanismi di bilancio che, anche in un nuovo sistema federale, devono poter garantire il proseguimento del processo di risanamento finanziario del Paese.

Nell'insieme – prosegue il professor MAJOCCHI – la valutazione dell'ISAE sul processo di riforma in senso federale è positiva. Quantomeno su un piano potenziale, appaiono rilevanti i vantaggi conseguibili in termini di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica da amministrazioni regionali e locali più vicine ai cittadini, più consapevoli dei bisogni e delle esigenze del territorio, maggiormente responsabilizzate sia sul ter-

reno del conseguimento dei risultati sia su quello del rigore nella gestione del bilancio. Del resto, l'investimento istituzionale degli scorsi anni in termini di maggiori poteri e maggiore *accountability* dei Sindaci e, in un secondo momento, dei Presidenti delle Province e delle Regioni fornisce, in modo probabilmente inequivocabile, segnali assai incoraggianti. La stabilità dei governi regionali e locali, conseguenza prima degli interventi appena ricordati, ha costituito una base solida sulla quale si è innestato il progressivo allargamento di competenze occorso già prima della riforma costituzionale federale. La strada di un sensibile riequilibrio di poteri tra centro e periferia, pertanto, appare essere quella giusta.

Nondimeno, proprio allo scopo di sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo assetto e di evitare alcuni problemi che talora si affacciano nei sistemi federali, appare necessario porre in essere quelle condizioni di tipo istituzionale ed economico che al decentramento delle competenze legislative e delle funzioni amministrative faccia corrispondere un salto di qualità nelle scelte gestionali.

I cambiamenti di recente attuati al testo della Costituzione e quelli già all'orizzonte – rileva il presidente dell'ISAE MAJOCCHI – sono molto profondi. È senz'altro vero che il Paese ha una lunga tradizione di autogoverno locale ed è altrettanto vero che il processo di progressivo rafforzamento dei poteri regionali e locali è in corso da oltre tre decenni. E tuttavia, l'ampiezza delle riforme costituzionali in senso federale è tale da giustificare, con riferimento ai mutamenti in corso, l'uso di aggettivi quali rivoluzionario o epocale. La radicalità delle scelte effettuate dal legislatore costituzionale è evidente quanto meno sotto quattro aspetti.

Il primo riguarda la redistribuzione di competenze legislative tra Stato e autonomie locali. Nel contesto disegnato dal nuovo articolo 114 della Carta costituzionale – l'equiordinamento tra le diverse parti componenti la Repubblica – competenze di enorme importanza vengono assegnate dall'articolo 117 riformato alla sovranità regionale in termini sia esclusivi sia concorrenti, allargando nell'insieme, in modo assai sensibile, l'area delle materie sulle quali si esercita la potestà legislativa regionale.

Il secondo si riferisce alla struttura di finanziamento delle nuove competenze legislative acquisite dalle Regioni, vale a dire al modello di federalismo fiscale che il nuovo articolo 119 costruisce. Si tratta di un modello molto avanzato che responsabilizza le amministrazioni decentrate in maniera profonda sul piano della gestione del bilancio. Alle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, vengono fatte corrispondere modalità di finanziamento coerenti con il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa esplicitato al primo comma dello stesso articolo 119: tributi ed entrate propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali, risorse provenienti dal fondo perequativo. Si ridimensionano profondamente – per alcuni versi addirittura scompaiono – il principio e la pratica dei trasferimenti Stato-autonomie locali così come siamo stati abituati a conoscerli e analizzarli in tanti decenni di finanza pubblica nazionale. Si tratta di un elemento che, naturalmente, contribuisce a definire quel processo di forte responsabilizzazione, unita-

mente ad un fattore di rigidità nella gestione finanziaria le cui conseguenze vanno valutate con attenzione.

Il terzo aspetto – prosegue il professor MAJOCCHI – riguarda l'introduzione esplicita, al nuovo articolo 118, del principio di sussidiarietà. La scelta di privilegiare i livelli decentrati di governo, ancorché mitigata dal richiamo ai principi di differenziazione e adeguatezza nell'esercizio di una specifica funzione pubblica, è molto netta.

Il quarto aspetto scaturisce, in un certo senso, dal combinato disposto dei tre elementi appena richiamati. Infatti, se nuove competenze, legislative e amministrative, vengono attribuite a livello regionale e locale, e se tali competenze vengono a essere integralmente finanziate da forme diverse di imposizione fiscale che comunque insistono sul territorio le dimensioni finanziarie del decentramento sono destinate ad allargarsi in misura molto sensibile. Da questo punto di vista, le prime quantificazioni realizzate dall'ISAE stimavano in circa 92 miliardi di euro, per il 1999, il corrispondente finanziario delle nuove competenze attribuite a livello delle autonomie locali per le quali era necessario il ricorso agli strumenti tributari di autofinanziamento previsti dall'articolo 119. L'esercizio si riferiva unicamente alle Regioni a statuto ordinario. Successivi raffinamenti, correzioni, approfondimenti, in particolare l'inclusione nei calcoli delle quantificazioni relative alle Regioni a statuto speciale, hanno condotto, nel citato rapporto sull'attuazione del federalismo, a modifiche tali da portare la cifra della dimensione finanziaria del decentramento, nel senso appena chiarito e con riferimento all'anno 2000, a un totale di 110 miliardi di euro. In tal modo, il totale delle spese della pubblica amministrazione locale raggiunge l'ammontare di 216 miliardi di euro, una cifra che sale ancora marginalmente a 218 miliardi di euro, laddove il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione venisse approvato in via definitiva. È un dato che corrisponde a circa il 40 per cento delle uscite complessive della pubblica amministrazione.

Il presidente MAJOCCHI ritiene corretto precisare che il contenuto ammontare di risorse finanziarie associato al sopra citato disegno di legge costituzionale è dovuto al fatto che delle tre nuove competenze esclusive previste da tale provvedimento, la prima, la sanità, è oramai interamente decentrata sul piano finanziario e la seconda, l'istruzione, materia concorrente nel nuovo testo costituzionale, viene attribuita alle Regioni – anche sul piano dei calcoli finanziari – nella fase di attuazione del Titolo V; tale operazione viene condotta sulla base degli stessi criteri che hanno sovrinteso al progressivo decentramento della sanità, anch'essa materia concorrente. Il suddetto disegno di legge costituzionale ha quindi un impatto di soli 2 miliardi di euro legati a una simulazione effettuata dall'ISAE sui potenziali costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di polizie regionali e locali, la terza competenza esclusiva prevista dal disegno di legge presentato dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

Nell'insieme, quindi, le autonomie locali dovranno coprire con le risorse specificate dall'articolo 119 una percentuale del 52,5 per cento delle

entrate tributarie complessive. Sulla base di proiezioni relative al 2001, tale percentuale sale al 56,7 per cento. In tal modo, l'incidenza delle entrate tributarie locali sul totale delle entrate complessive della pubblica amministrazione, comprensive cioè dei contributi sociali in capo agli enti di previdenza, si avvicina al 35 per cento. Si rileva qui come tale indicatore sia tra i più elevati dei Paesi ad assetto federale realizzato; sulla base di dati di provenienza OCSE, solo il Canada mostra una percentuale superiore. Da nuove e preliminari quantificazioni effettuate dall'ISAE basate su prime informazioni apparse sulla stampa specializzata, risulterebbe che le nuove modifiche previste dal disegno di legge di riforma costituzionale di iniziativa governativa, riguardanti la divisione di competenze esclusive tra Stato e autonomie locali, muterebbero in modo soltanto marginale, leggermente al ribasso, le dimensioni finanziarie del federalismo sopra riportate. In questo contesto, sempre sulla base di indicazioni generiche, il restringimento delle materie concorrenti a vantaggio degli ambiti di esclusiva potestà legislativa statale sembra condivisibile.

Peraltro – prosegue il professor MAJOCCHI – nel citato Rapporto ISAE dello scorso febbraio, veniva auspicata una profonda razionalizzazione delle materie eliminando, per quanto possibile, le aree di ambiguità e correggendo la collocazione di alcuni ambiti sia di esclusiva che di concorrente potestà legislativa. E' bene precisare anche in questa sede che l'esercizio di quantificazione dell'ISAE è stato sempre compiuto in una ipotesi a costo zero, senza cioè che il gigantesco trasferimento di competenze innescato dal nuovo Titolo V comporti oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico. Una tale ipotesi ha una sua plausibilità, soprattutto se l'intera operazione di trasferimento di competenze avverrà in modo ordinato, con una cabina di regia condivisa da Stato e autonomie locali, dai compiti ben specificati e dalla necessaria credibilità istituzionale. In questo quadro, va anche valutata l'opportunità che il passaggio di poteri legislativi e amministrativi a livello regionale e locale avvenga gradualmente, scaglionando per blocchi, e in un orizzonte temporale credibile, le materie da decentrare. Nondimeno, proprio al fine di contenere con efficacia eventuali pressioni sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, i rischi di costi aggiuntivi legati alla complessa operazione di attuazione del federalismo vanno tenuti ben presenti.

Tali costi potenziali sono essenzialmente connessi al trasferimento del personale oggi in capo alle amministrazioni centrali verso quelle locali. Si tratta di costi derivanti dalla maggiore onerosità dei contratti dei dipendenti regionali, in modo particolare, rispetto a quelli statali, dalla possibilità che le Regioni – chiamate a gestire nuove competenze – vogliano comunque ricorrere a personale esterno maggiormente qualificato per l'esercizio delle nuove funzioni, dalle minori economie di scala che la divisione in tante unità delle strutture statali oggi esistenti potrebbe comportare. Anche alla luce di tali osservazioni, è molto opportuno che, in tempi rapidi, le regole contabili delle diverse amministrazioni pubbliche convergano verso modelli comuni, trasparenti, leggibili. E che il monitoraggio delle entrate e delle spese, beninteso anche delle amministrazioni

statali, possa avvenire – le tecnologie ormai lo consentono pienamente – in tempi molto contenuti e comunque tali da consentire di individuare eventuali scostamenti dai vincoli di bilancio delle singole parti componenti la pubblica amministrazione. Su tali questioni si rinvia al testo dell'audizione tenuta dall'ISAE lo scorso 2 aprile presso la 5^a Commissione del Senato della Repubblica.

Avviandosi alla conclusione, il presidente MAJOCCHI sostiene che in questa sede preme comunque sottolineare come il processo di bilancio che dovrà essere disegnato in coerenza con le modifiche del Titolo V debba ispirarsi a una concezione di tipo cooperativo del nostro nuovo assetto federale. In particolare, l'individuazione degli obiettivi pluriennali di finanza pubblica – quali normalmente inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria – nonché la ripartizione tra diversi livelli di governo degli eventuali oneri legati al processo di risanamento o alla progettazione di interventi di sviluppo, dovranno essere attuate tramite modalità di carattere cooperativo tra Stato e autonomie locali. Uno dei possibili modelli di tale cooperazione interistituzionale può essere offerto dal Consiglio di programmazione finanziaria operante nella Repubblica federale tedesca.

Quanto alle necessità di perequazione tra diverse aree del Paese in seguito al mutamento degli assetti istituzionali e alla introduzione di una forma molto accentuata di autonomia finanziaria dei livelli decentrati di governo, è opportuno precisare quanto l'ammontare della perequazione – in un quadro di sensibili squilibri tra Regioni sul piano della capacità fiscale per abitante – sia inevitabilmente destinato a crescere con le dimensioni del decentramento finanziario. Il modello di accentuato decentramento di competenze e di autonomia finanziaria disegnato dal Titolo V riformato nella scorsa legislatura comporta inevitabilmente, in prospettiva, una maggiore discrezionalità degli enti territoriali sulle risorse tributarie generate al loro interno. I citati, diversi livelli di capacità fiscale *pro capite* tra le Regioni del Paese, pertanto, sono destinati a comportare una complessiva distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche meno favorevole per le aree caratterizzate da più bassa intensità di sviluppo. Tuttavia, al fine di evitare bruschi cambiamenti indesiderati e eccessivi sui livelli di reddito e sulla quantità e qualità dei servizi erogati a livello locale in specifiche aree del Paese, il processo di attuazione del federalismo dovrà muoversi con la necessaria gradualità, assicurando, nei primi anni di introduzione delle nuove regole federali, il mantenimento dei livelli di spesa pubblica precedentemente raggiunti. Ciò significa, in concreto, che in una prima fase l'esercizio della funzione di perequazione esercitata dallo Stato debba essere molto esteso e tale da scongiurare improvvise perdite di risorse disponibili.

Il presidente VIZZINI dà quindi la parola al dottor ESPA, Direttore dell'area economia e diritto della pubblica amministrazione dell'ISAE.

Il dottor ESPA rileva che la questione della ripartizione delle competenze tra diversi livelli di governo, sia sul piano delle potestà legislative sia su quello delle funzioni gestionali e amministrative, costituisce uno degli elementi centrali – per alcuni versi forse il più qualificante – della transizione verso un assetto istituzionale maggiormente improntato ai principi del federalismo. Affidare un numero consistente e rilevante di materie alla sfera delle decisioni autonome dei livelli decentrati significa, infatti, applicare quel principio di vicinanza tra cittadini-elettori e organi di governo locali che fa parte dei motivi capaci di giustificare una forma di intervento pubblico meno centralista e prossimo alle caratteristiche di uno Stato federale. Come è noto, il patrimonio di conoscenze e di indicazioni che l'analisi economica è in grado di fornire a proposito della assegnazione di competenze tra diversi livelli di governo è molto ricco ma, al tempo stesso, molto variegato e talvolta troppo astratto per consentire facili e rapide traduzioni su un piano normativo e gestionale.

Normalmente, la funzione di stabilizzazione e sviluppo – afferente al controllo macroeconomico e, in ultima analisi, alla promozione di una crescita equilibrata con bassa inflazione – appare da assegnare al governo centrale ma anche, oramai, ai livelli sovranazionali: si pensi solo al governo dell'euro da parte della Banca centrale europea, così come alle crescenti forme di coordinamento sul piano fiscale oggi in via di graduale espansione a livello comunitario, nonché alle ormai tradizionali politiche di intervento sui settori agricoli e di sostegno allo sviluppo delle aree svantaggiate realizzate attraverso i fondi strutturali. Esistono pochi dubbi sul fatto che, rispetto alla frammentazione di diverse e, inevitabilmente, mal coordinate iniziative locali in tema di gestione macroeconomica, lo Stato centrale o le istituzioni sopranazionali possano mettere sul tavolo un insieme più coerente e oramai rodato di misure destinate ad un migliore governo della congiuntura e della politica economica più in generale. Ciò rimane vero anche in un contesto – quale quello progressivamente consolidatosi negli ultimi vent'anni – in cui l'efficacia complessiva della politica economica statale è messa in crisi dalla capacità dei mercati di anticiparne gli effetti.

Più sfumate e ambigue – prosegue il dottor ESPA – sono le considerazioni di natura teorica riguardanti la funzione di redistribuzione, da intendersi sia tra individui, sia tra aree geografiche a diversa intensità di sviluppo. Da un lato, essa sembrerebbe trovare una collocazione più naturale all'interno del governo centrale. In particolare, i grandi interventi di redistribuzione, soprattutto tramite la progressività delle imposte, parrebbero trovare una più efficace sintesi e una unitarietà e efficacia nelle decisioni – di carattere normativo, ma anche di indirizzo delle risorse finanziarie – dei poteri centrali. D'altra parte, i lavori di Oates ed altre fonti mitigano le rigidità delle analisi basate sui contributi di Richard Musgrave e consentono di incorporare a livello analitico anche quei cambiamenti di natura politica e ideologica che si traducono in una differenziazione delle preferenze tra diverse aree geografiche. Ciò può significare che, in un quadro garantito da una qualche forma di perequazione delle risorse sul piano ter-

ritoriale, può essere giustificato l'affidamento di un compito di redistribuzione anche ai livelli decentrati di governo, soprattutto nel campo dell'assistenza sociale. Non a caso, gli esempi, anche nel nostro Paese, di politiche assistenziali affidate ai livelli decentrati di governo sono numerosi.

Per ciò che concerne la funzione allocativa esercitata dall'operatore pubblico, è opinione largamente condivisa che i beni pubblici puri (difesa, sicurezza, politica estera, giustizia, infrastrutture nazionali, reti di comunicazione) per le loro intrinseche caratteristiche (non escludibilità, ad esempio), per ragioni di interesse collettivo, per necessità di uniformità e unitarietà organizzative, per la presenza di economie di scala, debbano gravitare attorno alla sfera dello Stato centrale. Ma esiste, come è noto, anche una vasta gamma di settori e servizi in cui l'accentuazione del carattere della gestione a livello locale sembra essere maggiormente giustificata. La distribuzione di competenze secondo i criteri qui succintamente richiamati pone non pochi problemi sia al legislatore sia a chi si muove sul terreno dell'analisi. Innanzitutto, assai spesso, nell'esame dei grandi compiti del pubblico divisi tra le funzioni di allocazione, stabilizzazione e redistribuzione, si perde traccia della distinzione tra potere legislativo e intervento gestionale, tra *regulation* e *administration*. Non è una questione di poco conto, se è vero che, in numerosi casi, soluzioni appropriate sul piano istituzionale e operativo possono essere raggiunte con diverse attribuzioni tra livelli di governo del potere normativo e dell'esercizio concreto di fornitura di particolari servizi.

In secondo luogo – prosegue il dottor ESPA – una rigida interpretazione della tripartizione operata da Musgrave e connesse, troppo automatiche, applicazioni della teoria dei beni pubblici possono, in generale, sottovalutare l'importanza dei diversi sistemi di preferenze che cittadini-elettori residenti in differenti aree geografiche possono manifestare. Più in concreto, se si accetta l'idea che esista una non piena uniformità delle aree di un paese, la distribuzione di competenze deve necessariamente tradursi in un assetto istituzionale capace di rispettare in misura maggiore le preferenze eterogenee delle singole Regioni. Nell'insieme, comunque, le conclusioni a cui giunge l'analisi economica non consentono di avere a disposizione idonei strumenti grazie ai quali costruire un coerente e non ambiguo sistema di assegnazione di competenze. La prova della mancanza di indirizzi univocamente trasparenti e generalmente accettati in materia è offerta proprio dai numerosi esempi di realizzazione concreta del federalismo. Le competenze in tema di trasporti e comunicazione, ad esempio, possono essere in capo allo Stato centrale, ma anche condivise tra diversi livelli di governo. Quelle in tema di istruzione sono talora di competenza delle Regioni, in altri casi sono concorrenti, in altri ancora (è il caso della Spagna) rientrano nella sfera del centro. La tutela della salute, per aggiungere un altro esempio significativo, è in genere materia di potestà regionale o condivisa, ma esistono esperienze importanti (si veda la Svizzera) nelle quali l'esercizio della competenza è affidato alla legislazione nazionale.

È bene, quindi, essere consapevoli di quanto l'assegnazione di materie verso i diversi livelli di governo sia intrecciata, talora in modo inestricabile, con le particolarità istituzionali tipiche di ciascun paese, spesso sedimentatesi in periodi di tempo molto lunghi: dalla forma di Stato ai rapporti esistenti tra i livelli decentrati di governo, alle caratteristiche del percorso storico che ha condotto all'affermarsi di un sistema federale. Con le innovazioni apportate di recente, la Costituzione italiana riformata si allinea a quelle esistenti in alcuni dei Paesi a più avanzato federalismo (Svizzera e Stati Uniti, ad esempio), nel riservare alle Regioni tutte le materie residuali rispetto a quelle, poche ed esclusive, dello Stato e a quelle concorrenti Stato-Regioni, con ciò ribaltando l'impostazione del vecchio Titolo V. La ripartizione di competenze realizzata dall'attuale Titolo V appare particolarmente innovativa; essa, infatti, tra le esclusive regionali coinvolge materie quali lo sviluppo locale, le politiche per l'occupazione, i lavori pubblici e, tra le concorrenti, la tutela della salute, l'istruzione, il governo del territorio, il commercio con l'estero.

Sulla base di tali premesse – rileva il dottor ESPA – l'ISAE esprime alcune valutazioni e suggerimenti di *policy* che, sulla base di prime informazioni apparse sulla stampa specializzata, sembrerebbero in sintonia con la ripartizione di competenze oggetto del nuovo disegno di legge costituzionale attualmente in fase di definizione e prossima discussione in Consiglio dei Ministri. In primo luogo, occorre riflettere proprio sull'opportunità di correttivi alla ripartizione di competenze definita dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Si è appena accennato al fatto che le conclusioni a cui giunge l'analisi economica in tema di divisione delle materie tra Stato e Regioni non consentono di disporre di idonei strumenti per costruire una semplice, coerente assegnazione di ruoli per livelli di governo. Eppure, qualche intervento migliorativo può essere predisposto, rafforzando la «coerenza interna» e riducendo i margini di ambiguità oggi esistenti. Gli esempi sono numerosi e significativi e si riferiscono, in genere, alle tensioni che possono emergere dal separare tra Stato e Regioni, senza sufficiente chiarezza, singole parti di potestà legislativa afferenti a un'unica materia. Più in dettaglio, la «tutela della concorrenza» è competenza riservata allo Stato, ma, apparentemente, tutto ciò che riguarda i servizi pubblici locali gravita in ambito regionale; la tutela e sicurezza del lavoro sono incluse tra le materie concorrenti e, tuttavia, l'universo delle politiche per l'occupazione sembrerebbe di esclusiva potestà regionale; ancora, in materia di beni culturali, la funzione di gestione è affidata allo Stato e quella di valorizzazione è inserita tra le concorrenti; la previdenza complementare e integrativa è classificata tra le concorrenti, mentre la previdenza obbligatoria rimane nell'alveo delle competenze statali. Del resto la Costituzione pone un chiaro limite alla potestà legislativa regionale in tema di istruzione, richiamando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e, perciò, lasciando forse aperta la strada a un legame diretto, anche di carattere finanziario, tra lo Stato e tali istituzioni. Intervenire su tali ambiti può contribuire a una maggiore chiarezza nelle relazioni tra Stato e Re-

gioni e, al tempo stesso, migliorare, almeno in linea di principio, l'efficacia dell'esercizio dei compiti amministrativi.

In secondo luogo, prosegue il dottor ESPA, si suggerisce – come puntualizzato nel Rapporto ISAE sull'attuazione del federalismo dello scorso febbraio – di considerare l'eventualità che alcune materie di evidente natura sovragionale, a causa della presenza di larghe esternalità, attualmente inserite tra quelle concorrenti, siano ricondotte nell'alveo della potestà legislativa esclusiva statale: è il caso della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione nei settori produttivi, della protezione civile, di porti e aeroporti civili, dell'ordinamento della comunicazione, delle casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, degli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, delle grandi reti di trasporto e di navigazione. Anzi, per alcune di queste materie, il livello più appropriato di governo potrebbe addirittura rivelarsi il sovranazionale, come nel caso delle grandi infrastrutture quali le più importanti reti di trasporto, cui si riferisce il «libro bianco» di Jacques Delors del 1993.

Nel caso della protezione civile, una effettiva nuova centralizzazione sembra già essere occorsa. Perplesità desta invece il decentramento normativo nel settore finanziario e creditizio e in quello dell'assicurazione previdenziale, dove non è facile comprendere perché il fondo pensione dei lavoratori metalmeccanici della Fiat di Melfi debba essere potenzialmente disciplinato da regole diverse da quello della Fiat di Torino o di Termini Imerese; e ciò in un contesto in cui il noto secondo pilastro della previdenza stenta ancora a decollare e a rafforzare il sistema pensionistico obbligatorio considerato, correttamente, competenza esclusiva statale; ancora lascia perplessi di fronte a uno scenario in cui la Banca d'Italia e, in generale, le autorità di controllo e vigilanza sui mercati creditizi e finanziari debbano avere a che fare potenzialmente con venti sistemi diversi di norme o funzioni da monitorare ed eventualmente sanzionare in tema di credito locale. In altri settori, si pensi ai programmi di ricerca scientifica, l'opportunità di indirizzare e razionalizzare le non molte risorse pubbliche disponibili sembra senz'altro più importante della esistenza di diverse regole regionali che l'esercizio di una competenza concorrente inevitabilmente comporta.

I suggerimenti appena esposti – rileva il dottor ESPA avviandosi alla conclusione – comportano interventi di cambiamento del testo del nuovo Titolo V che, pertanto, richiederebbero le consuete, complesse procedure di revisione costituzionale. In alternativa o nell'attesa che tali cambiamenti vengano prodotti, il legislatore statale potrebbe individuare nelle materie sopracitate le grandi regole, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di segmentazione normativa, di troppo accentuata frammentazione delle decisioni legislative e amministrative, in tema di programmi infrastrutturali, di ricerca, di approvvigionamento energetico, di previdenza e risparmio.

Un'altra alternativa, estendibile a numerosi campi, potrebbe essere quella di esplicitare – sempre tramite il sopra citato disegno di legge –

che anche in materie concorrenti e perfino di competenza esclusiva regionale, lo Stato conservi alcune funzioni nazionali, di tipo gestionale-amministrativo, in maniera tale da mitigare i rischi sopracitati. Si pensi alla materia del commercio con l'estero, per la quale ha forse poco senso riferirsi a sole azioni di promozione regionale ed è del tutto naturale concepire iniziative di carattere nazionale, ma anche alla stessa sanità per la quale – in analogia a quanto avviene, ad esempio, negli Stati Uniti – non sembra irragionevole ipotizzare grandi programmi di tutela della salute, definiti e finanziati dallo Stato.

Sulle comunicazioni rese dai rappresentanti dell'ISAE interviene il presidente VIZZINI il quale, espresso apprezzamento per il valido contributo offerto dall'Istituto, in particolare per quanto concerne l'attuazione del federalismo fiscale e dei problemi ad essa connessi, sottolinea la peculiarità dell'evoluzione della forma dello Stato italiano che fa registrare, negli ultimi tre decenni, una crescente spinta verso forme istituzionali di chiaro stampo federale.

Il PRESIDENTE ringrazia infine i rappresentanti dell'ISAE e dichiara chiusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 18 marzo scorso ha sollevato la delicata questione degli auspicabili margini di omogeneità degli statuti regionali nelle quindici Regioni a statuto ordinario, nonché la concorrente opportunità di armonizzazione degli statuti delle cinque Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ove la Commissione concordi, ritiene opportuno avviare, proprio nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, caratterizzata dalla tradizionale informalità nella circolazione delle notizie, dei dati e dei testi che sono in corso di elaborazione, una serie di incontri con i ventidue soggetti istituzionali sopramenzionati. L'iniziativa appare, a suo avviso, tanto più opportuna quanto più si consideri che il Governo si accinge a varare nei prossimi giorni un disegno di legge costituzionale che investe la medesima materia della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Qualora le circostanze lo richiedano – dopo l'agile ciclo di incontri suddetto – potrà essere valutata l'utilità di riversare, nella sede della Commissione plenaria, le risultanze delle suddette audizioni nell'ambito delle due indagini conoscitive che sono in corso di svolgimento e debitamente autorizzate dal Presidente delle Assemblee.

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno.

Esponde la relazione sull'ENPALS, sulla base degli elementi di cui dispone (*vedi allegato 1*).

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), nel condividere le considerazioni conclusive formulate dal relatore, rileva l'esigenza di porre particolare attenzione al settore relativo alla previdenza degli sportivi. In tal senso, propone una specifica attività di indagine da parte della Commissione.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con la proposta del relatore, rilevando in particolare che appare preoccupante il dato sulle morosità, per un ammontare di circa 500 miliardi di lire. Al riguardo, sottolinea la necessità di acquisire elementi di conoscenza circa le misure adottate dall'Ente per il recupero di tale passivo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, concorda con il senatore Pizzinato sulla necessità di procedere ad una verifica del funzionamento della previdenza nel settore sportivo. Precisa, altresì,

come l'aver evidenziato nelle considerazioni conclusive l'ammontare delle morosità esistenti nell'Ente, imponga al medesimo di migliorare tale dato per il futuro.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

RELAZIONE SULL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS)

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (di seguito ENPALS) amministra la Gestione Sportivi Professionisti e la Gestione Lavoratori dello Spettacolo.

L'ENPALS, attraverso tali fondi, provvede alla copertura delle prestazioni previdenziali. In particolare eroga pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità privilegiata e pensioni ai superstiti di assicurato e pensionato.

Garantisce, inoltre, ai propri assicurati pensioni supplementari e trattamenti per carichi familiari su pensioni (compresi assegni per il nucleo superstite).

*Sezione I***Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali**

Il bilancio consuntivo dell'Ente evidenzia per il 2001 rispetto all'esercizio precedente un incremento consistente (circa 80 mld) del saldo complessivo entrate contributive – uscite per prestazioni di natura previdenziale delle due gestioni (Gestione Sportivi Professionisti e Gestione Lavoratori dello Spettacolo), saldo che dai 17,9 mld di lire registrati nel 2000 arriva a 98,1 md di lire nel 2001.

In generale, rispetto al 2000 viene registrato un incremento del gettito contributivo di circa 124 mld di lire, ascrivibile sia ad una percettibile ripresa del settore dello spettacolo il cui saldo passa dal valore negativo di 47,1 mld di lire al dato positivo di 18,5 mld sia ad un aumento consistente (22%) del Fondo speciale per gli sportivi professionisti che dai 65 mld del 2000 giunge nel 2001 a circa 80 mld.

Dal lato delle uscite, sempre con riferimento ad entrambe le gestioni amministrate dall'Ente in esame, per il 2001 si registra una spesa complessiva per le prestazioni istituzionali pari a 1340,6 miliardi, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 24 mld, pari al 3,39%, registrandosi quindi una ripresa della crescita della spesa per pensioni che passa dal 2% di crescita del 2000 al 3,39% del 2001. In ogni caso, peraltro, tale crescita si mantiene al di sotto del tasso di crescita del gettito

contributivo che nello stesso intervallo temporale di riferimento, aumenta dal 6,77% al 9,44%.

Ma passando all'analisi dei dati disaggregati delle singole gestioni amministrare dall'ENPALS, si osserva quanto segue.

In ordine al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il saldo complessivo tra entrate contributive e spesa per prestazioni per l'esercizio 2001, come sopra evidenziato, è stato pari a 18,5 mld. Il significativo miglioramento registrato nel 2001 rispetto all'esercizio precedente, in cui il saldo ammontava a - 47,1 mld, è ascrivibile ad un aumento del gettito contributivo di circa 8,8 punti percentuali che ha più che compensato la crescita della spesa per prestazioni istituzionali che è stata del 3,3% circa. Al miglioramento dei conti del settore dello spettacolo hanno concorso l'allineamento delle aliquote contributive a quelle dell'AGO e la più favorevole congiuntura lavorativa ed occupazionale del settore nonché una più efficace azione in fase sia di prevenzione che di repressione dell'evasione (in tal senso si segnala l'importanza dell'attività della SIAE iniziata nel 2001 in adempimento ad una convenzione siglata a fine 2000 con l'obiettivo di favorire l'emersione del lavoro nero). In termini numerici queste attività si sono tradotte in un aumento della platea degli assicurati che alla fine del 2001 risultano pari a 210.000 iscritti contro i 205.000 dell'anno precedente. La tavola quattro evidenzia, inoltre, come l'incremento del gettito contributivo sia da ricondurre anche ad un aumento della retribuzione annua passata da 19,4 a 20,6 mln di lire.

Sul versante della spesa per prestazioni istituzionali la crescita rispetto al dato 2000 del 3,3% si giustifica in relazione all'incremento dell'importo medio annuo dello stock di pensioni che nel 2001 risulta pari a 22,1 mln di lire contro i 21,2 dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda l'altra variabile che concorre a determinare la spesa, ossia il numero di beneficiari, si evidenzia nel 2001 una riduzione dello stock al 31.12 di prestazioni erogate.

Con riferimento, invece, alla Gestione Sportivi Professionisti il risultato finanziario della stessa è influenzato dall'incremento del gettito contributivo (circa 17,3%) passato dai 101, 2 mld del 2000 ai 118,7 del 2001 riconducibile, come è dato rilevare dalla tavola 4, al concorso dell'aumento della platea di assicurati (lo stock al 31.12.2001 del numero di assicurati risulta pari a 6.200 iscritti contro i 6.000 dell'esercizio precedente), all'incremento della retribuzione media annua (212,8 mln nel 2001 contro i 193,3 mln nel 2000) nonché all'aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota contributiva legale, passata dal 24% al 26%. Dal lato delle uscite, dal confronto del dato 2001 con quello dell'esercizio precedente emerge un incremento della spesa per prestazioni istituzionali di circa l'8% (passando la stessa da 36,2 a 39,1 mld di lire). Tale incremento, peraltro più che compensato dal ben più significativo incremento del gettito contributivo, è ascrivibile all'aumento del numero di prestazioni erogate nel corso dell'anno e all'incremento dell'importo medio annuo delle stesse (da 30,2 a 31,3 mln di lire).

*Sezione II***Gestione immobiliare e mobiliare**

L'ENPALS possiede un consistente patrimonio immobiliare il cui valore di bilancio è di 159,8 mld. Tale patrimonio è rappresentato per circa l'81% da immobili locati a terzi (129,7 mld) e per il restante 19% da immobili adibiti ad uso diretto (circa 19%).

Per quanto attiene al reddito generato dal patrimonio immobiliare dell'ente, limitatamente alla parte locata a terzi nel 2001 si è avuto un reddito lordo ed un reddito netto (ossia al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare – spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.- e delle imposte e tasse) rispettivamente pari a 10,1 e 1,9 mld di lire. Tradotto in termini percentuali, come è dato leggere nella tavola 7, il rendimento lordo e netto del patrimonio immobiliare, calcolato sul valore di bilancio, risulta rispettivamente pari a circa il 7,8% e a circa l'1,5%.

In ordine alle attività finanziarie, escludendo i crediti per un valore di 4 miliardi, il resto è rappresentato esclusivamente da attività liquide che, nel 2001, ammontano a 618 mld di lire, registrandosi rispetto all'esercizio precedente un incremento della consistenza delle stesse di circa il 6%. Il reddito lordo da interessi è stato pari a 20 mld mentre quello netto a 15 mld.

*Sezione III***Situazione patrimoniale – Riserve**

La gestione complessiva dell'Ente per il 2001 si è chiusa con un risultato economico d'esercizio pari a 263,8 mld, registrandosi, quindi, un incremento rispetto al dato 2000 di circa il 10%. Conseguentemente il patrimonio netto è aumentato in modo consistente passando dai 506,2 mld del 2000 ai 770 mld del 2001.

Con riferimento ai dati disaggregati delle singole gestioni, si evidenzia per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo un avanzo economico nel 2001 pari a circa 176 mld di lire, con un incremento di circa 11 punti percentuali rispetto al risultato conseguito con la gestione dell'esercizio precedente. Il patrimonio del Fondo, al 31.12.2000 pari a 186,4 mld, è conseguentemente aumentato nel 2001 raggiungendo i 362,5 mld.

Anche per la Gestione Sportivi Professionisti, l'esercizio 2001 chiude con un avanzo di 87,7 mld, registrandosi un miglioramento di 12 punti percentuali rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Il patrimonio netto è passato da 319,8 mld a 407,5 mld di lire.

*Sezione IV***Efficienza dell'Ente**

I costi di gestione dell'Ente in esame nel 2001 pari a 43,6 mld di lire, rispetto all'esercizio precedente non hanno registrato un incremento signi-

ficativo (solo il 3%). Passando all'esame delle singole voci di costo, emerge come gli oneri per il personale in attività nel 2001 ammontano a 25,5 mld e presentano un aumento, rispetto all'esercizio 2000, di circa 3 mld (13 punti percentuali di incremento) imputabile ai miglioramenti contrattuali verificatisi nell'esercizio. Diversamente il costo per il personale in quiescenza è rimasto invariato e pari a 6,6 mld di lire. Anche sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio 2000 risulta la voce altri oneri che dai 3,9 mld del 2000 passa ai 4 mld del 2001. Per le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi nel 2001 si è, invece, registrata una contrazione di 1,8 mld, passando gli stessi da 9,2 mld a 7,4 mld.

Si evidenzia, inoltre, come a fronte di un organico invariato pari a 333 risorse, nel 2001 il personale in servizio risulta pari a 320 unità, 7 risorse in meno rispetto a quelle registrate nel 2000, con conseguente riduzione dell'indice di occupazione, passato da 0,98 a 0,96.

In ordine all'efficienza dell'Ente, occorre segnalare come vi sia stato nel 2001 un peggioramento significativo del grado di evasione delle pratiche rispetto al dato 2000, passando lo stesso da 0,98 a 0,74. Lo stesso dicasi per il grado di evasione dei ricorsi, ridottosi da 1,07 a 0,94. Tale peggioramento è imputabile al significativo aumento del numero delle pratiche (4.712 nel 2000 e 7.885 nel 2001) e dei risorsi (83 nel 2001 e 98 nel 2001) pervenuti nell'anno.

Osservazioni conclusive

L'esercizio 2001, come sopra evidenziato, si è concluso con un risultato positivo sul quale hanno inciso principalmente la gestione caratteristica dei Fondi, per i quali complessivamente si è registrato un significativo aumento del gettito contributivo che ha più che compensato la naturale progressione delle spese complessive dell'Ente per prestazioni erogate.

Una criticità che si ritiene debba essere sottolineata è quella relativa alle morosità. Come evidenziato nella stessa relazione del Collegio Sindacale, l'ENPALS registra le seguenti morosità (si riportano le principali):

quella relativa alle società di calcio che complessivamente ammonta a 61,2 mld;

quella dell'inquinato per fitti, che ammonta ad oltre 3,9 mld;

quella relativa ai contributi dovuti dalle Imprese dello Spettacolo, che complessivamente ammonta a 430,3 mld di lire.

Sul punto, si ritiene peraltro opportuno precisare, ai fini di una corretta lettura del fenomeno, che circa 200 mld dei contributi dovuti da imprese dello sport e dello spettacolo si riferiscono al mese di dicembre e sono stati, come previsto dalla normativa in vigore, regolarizzati nel mese di gennaio 2002.

ENPALS 2000-2001- 1

Tavola 1

TAVOLA 1

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente	
	F.P.L.S.	E.N.P.A.L.S. F.P.S.P.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		
Vecchiaia	X (1)	X
Anzianità	X	X
Inabilità	X (2)	X
Assegno ordinario di invalidità	X	X
Pensione di invalidità privilegiata	X	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	X	X
Pensioni integrative	X	
Pensioni supplementari	X	X
Prepensionamento		
Pensionamenti anticipati		
Pensioni sociali		
Trattamenti per carichi familiari su pensioni (compresi assegni per il nucleo superstito)	X (3)	X (3)
Pensioni consorziali (ENPAIA)		

ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Liquidazione capitali

Indennità di liquidazione

Indennità integrativa speciale

Indennità acconti

Indennità restituzioni

ALTRE PRESTAZIONI

Trattamenti economici temporanei

- Trattamenti di disoccupazione

- Trattamenti per cassa integrazione

- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari

- Indennità di mobilità

Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie

Gestione prestazioni per attività sociali

- Borse e assegni di studio

- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.

Altri trattamenti

- Attività climatiche

- Corsi di istruzione professionale

- Assegni funerari e per natalità

- Rendita vitalizia

- assegno di incollocabilità

- gestione grandi invalidi

- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa

- assegno mensile per l'assistenza

- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità

- assegno matrimoniale

- assistenza infermieristica domiciliare

- interventi assistenziali (art. 9 L. 21/86)

- sussidi ordinari e straordinari

- erogazioni benefico-assistenziali

NOTE

(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

TAVOLA 2 - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	181.380	-203.588	-22.208	206.152	-202.781	-
Prev. 2001	109.725	49.164	158.889	97.500	49.164	146.664
Cons. 2001	187.605	38.605	149.000	228.349	94.346	130.328

NOTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

TAVOLA 2 - SPORTIVI PROFESSIONISTI

La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)		Cassa (a)			
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	76.930	105.844	182.774	64.321	105.844	170.165
Prev. 2001	76.869	82.641	159.510	66.342	82.641	148.982
Cons. 2001	86.656	128.791	215.447	71.114	128.790	199.904

NOTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

TAVOLA 2 - COMPLESSO DELLE GESTIONI

La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)		Cassa (a)			
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	258.310	-97.744	160.566	270.472	-99.937	170.165
Prev. 2001	186.594	131.805	318.399	163.841	131.805	295.646
Cons. 2001	274.262	90.185	364.447	299.463	34.382	330.232

NOTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

TAVOLA 3 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Assicurati: entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Numero assicurati				Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario				
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
47.805	50.000	205.000	2.001	949	55.493	1.213,3	1.260,4	3,69	52,69	23,89	96%

Prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a)

Anno 2001 (prev.)

Numero assicurati				Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario				
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
46.000	51.000	210.000	2.087	1.088	54.494	1.282,2	1.330,1	3,85	46,88	22,04	96%

Prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a)

Anno 2001 (cons.)

Numero assicurati				Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario				
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
46.000	51.000	210.000	2.087	1.088	54.494	1.320,0	1.301,5	3,85	46,875	22,04	101%

Prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a)

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di C/pde, C/ps, C/p1 e C/pug

TAVOLA 3

SPORTIVI PROFESSIONISTI

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Numero assicurati		Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit. miliardi)	Spesa per prestazioni (lit. miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.	
(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(G)/(H)	
672	700	12	28	1.137	101,2	36,2	5,25	22,68	52,58	280%

Prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a)

Anno 2001 (prev.)

Numero assicurati		Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit. miliardi)	Spesa per prestazioni (lit. miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.	
(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(G)/(H)	
950	1.150	15	47	1.169	94,3	38,0	5,30	24,47	63,33	248%

Prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a)

Anno 2001 (cons.)

Numero assicurati		Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit. miliardi)	Spesa per prestazioni (lit. miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.	
(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(G)/(H)	
950	1.150	15	47	1.169	118,7	39,1	5,30	24,47	63,33	304%

Prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a)

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi e Cpiug

TAVOLA 4
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)
A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati				Ritribuzione media annua (lit. m.n)	Monte retributivo imponibile (lit. M.d)	Aliquota contrib. legate (%)	Entrate contributive (lit. M.d)			Agevolazioni contributive (lit. M.d)		
	Stock al 31/12		Flusso dell'anno					A carico del datore di lavoro	A carico del lavoratore	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
	Attivi	Silenti	Totali	Cessati									
2000	205.000	468.188	673.188	47.805	50.000	3.978,0	32,70%	330,0	883,3	-	1.213,3	14,0	
Prev. 2001	210.000	513.100	723.100	46.000	51.000	4.203,9	32,70%	348,8	933,4	-	1.282,2	14,0	
Cons. 2001	210.000	513.000	723.100	46.000	51.000	4.327,9	32,70%	359,0	981,0	-	1.320,0	2,0	

B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche			Spesa per prestazioni (lit. M.d)		
	Importo medio annuo (lit. m.n)			A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	Totale
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno	Stock di pensioni liquidate			
2000	55.483	2.001	949	21,2	23,5	3,7
Prev. 2001	54.484	2.087	1.088	22,1	24,7	6,0
Cons. 2001	54.484	2.087	1.088	22,1	24,7	6,0

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Dati di stock			Rapporti demografici			Dati di flusso			Rapporto normativo - istituzionale			Aliquota di equilibrio previdenziale			Percentuale di copertura					
	N. assicurati tot. / N. prestazioni tot.			Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati			Cessaz. pensioni / Nuove pensioni			Pensione media / retribuzione media			Spesa per pensione tot. / Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile			Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.			Spesa contributiva / Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)									
2000	12,13	3,69	0,86	1,09	32,70%	0,32	0,24	96%	30,50%	1,25	0,000432										
Prev. 2001	13,27	3,85	0,90	1,10	32,70%	0,32	0,25	96%	30,50%	1,23	0,000565										
Cons. 2001	13,27	3,85	0,90	1,07	32,70%	0,30	0,23	101%	30,50%	1,31	0,000565										

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS: gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpapa, Inail, ecc.)
 (b) per ENPAM, è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostituitivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per l'INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdai, Cps, Cpl, Cpiug e Cpis, articolati nelle varie categorie

TAVOLA 4 **SPORTIVI PROFESSIONISTI**
Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)
A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati				Ritribuzione media annua (lit. m.n)	Monte retributivo imponibile (lit. M.d)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit. M.d)			Agevolazioni contributive (lit. M.d)		
	Stock al 31/12		Flusso dell'anno					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
	Attivi	Silenti	Totali	Cessati									
2000	6.000	20.573	26.573	672	193,9	1.163,4	24,00%	27,5	73,7	-	101,2		
Prev. 2001	6.200	21.476	27.676	950	212,8	1.316,1	26,00%	25,6	69,7	-	94,3		
Cons. 2001	6.200	21.467	27.676	950	212,8	1.316,1	26,00%	32,3	66,4	-	118,7		

B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche		Imponibile medio annuo (lit. m.n)		Spesa per prestazioni (lit. M.d)	
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno	Stock di pensioni liquidate	Nuove liquidate	A carico della gestione	Totale
2000	1.137	12	28	30,2	35,6	36,2
Prev. 2001	1.169	15	47	31,3	37,4	38,0
Cons. 2001	1.169	15	47	31,3	38,5	39,1

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Dati di stock		Rapporti demografici		Dati di flusso		Rapporto normativo - istituzionale		Aliquota di equilibrio previdenziale		Percentuale di copertura		
	N. assicurati / N. prestazioni tot.	/ N. assicurati / N. prestazioni tot.	Cessaz. / Novaz. assicurati	Cessaz. / Novaz. pensioni	Pensione media / retribuzione media	Pensione media / retribuzione media	Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile	Spesa pens. a carico gestione / imponible	Aliquota contributiva effettiva	Aliquota contributiva legale	Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.	Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione	Spesa pensioni / PIL
2000	23,37	5,28	0,96	0,43	0,16	0,16	0,03	0,03	8,70%	24,00%	280%	284,27%	0,000016
Prev. 2001	23,57	5,30	0,83	0,32	0,15	0,15	0,03	0,03	7,15%	26,00%	246%	252,14%	0,006565
Cons. 2001	23,67	5,30	0,83	0,32	0,15	0,15	0,03	0,03	9,00%	26,00%	304%	308,31%	0,006565

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS: gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)
(b) per ENPAM, è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il sottotitolo delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostituitivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, anticolli per le varie categorie. Per l'INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cptel, Cps, Cpi, Cpiug e Cps, articolati nelle varie categorie.

TAVOLA 5
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b)

Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (lit m.ni)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit M. di)			Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti	Totale		Numero liquidaz.	Spesa (Lit M. di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit M. di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa	Liquid. media / Retrib. Media
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

NOTE

(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni

(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Empas ed ex Inadel per i vari anni

TAVOLA 6

Gestioni trattamenti economici temporanei: indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive										Numero prestazioni e onere					Indicatori	
	Assicurati		Retribuz. media annua (lit.m.ni)	Monte retributivo imponibile (E)	Aliquota contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (Lit.M.di) (G)	Numero prestazioni		Importo medio annuo (lit m.ni) (M)	Spesa per prestazioni (Lit.M.di)		N. prestazioni / N. assicurati (H)/(A)	Entrate / Spesa (G)/(P)				
	Stock al 31/12 (A)	Cessati (B)					Flusso dell'anno Cessati (I)	Flusso dell'anno Liquidate (L)		A carico della gestione (N)	A carico dello stato (O)			Totale (P)			
2000	205.000	47.805	50.000	3978,0	32,70%	1.213,3	513	115	187	10,9	5,6	-	5,6	0,01	216,7		
Prev. 2001	210.000	46.000	51.000	4203,9	32,70%	1.282,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cons. 2001	210.000	46.000	51.000	4327,9	32,70%	1.320,0	671	143	214	11,0	7,4	-	7,4	0,01	178,4		

NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità, trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

Tavola 7 - dati in lit. M di
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

	Reddittività										
	Redditi lordi (%)					Reddimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)	246,3	13,5	246,3	(1)	10,5	1,5	4,26%	77,78%	(1)	0,61%	11,11%
- adibiti ad usi abitativi	121,5	6,0	121,5	(2)	2,6	0,7	2,14%	43,33%		0,58%	11,67%
- adibiti ad usi commerciali	110,5	6,6	110,5		5,5	0,7	4,98%	83,33%		0,63%	10,61%
- adibiti ad uso uffici	14,3	0,8	14,3		2,5	0,1	17,48%	312,50%		0,70%	12,50%
- adibiti ad altri usi	30,1	1,6	30,1		0,3	-1,8	1,00%	18,75%		-5,98%	-112,50%
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni edificabili	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni agricoli	0,1	0,2	0,1		-	-	-	-		-	-
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	276,4	15,1	276,4		10,8	-0,3	5,26%	96,53%		-5,37%	-101,39%

Anno 2001 (prev.)

	Reddittività										
	Redditi lordi (%)					Reddimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)	246,3	13,5	246,3	(1)	10,6	-1,4	4,30%	78,52%	(1)	-0,57%	-10,37%
- adibiti ad usi abitativi	121,5	6,0	121,5	(2)	2,7	-0,4	2,22%	45,00%		-0,33%	-6,67%
- adibiti ad usi commerciali	110,5	6,6	110,5		5,4	-0,7	4,89%	81,82%		-0,63%	-10,61%
- adibiti ad uso uffici	14,3	0,8	14,3		2,5	-0,3	17,48%	312,50%		-2,10%	-37,50%
- adibiti ad altri usi	30,1	1,6	30,1		0,3	-2,8	1,00%	18,75%		-9,30%	-175,00%
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni edificabili	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni agricoli	0,1	0,2	0,1		-	-	-	-		-	-
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	276,4	15,1	276,4		10,9	-4,2	5,30%	97,27%		-9,87%	-185,37%

Anno 2001 (cons.)

	Reddittività										
	Redditi lordi (%)					Reddimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)	129,7	7,1	129,7	81%	10,1	1,9	7,79%	142,25%	(1)	1,46%	26,76%
- adibiti ad usi abitativi	36,9	2,0	36,9	(2)	2,6	0,5	7,05%	130,00%		1,36%	25,00%
- adibiti ad usi commerciali	78,5	4,3	78,5		5,1	0,9	6,50%	118,60%		1,15%	20,93%
- adibiti ad uso uffici	14,3	0,8	14,3		2,5	0,5	17,48%	312,50%		3,50%	62,50%
- adibiti ad altri usi	30,1	1,6	30,1	19%	0,3	-1,8	1,00%	18,75%		-5,98%	-112,50%
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni edificabili	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Terreni agricoli	0,1	0,2	0,1	0%	-	-	-	-		-	-
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	159,8	8,7	159,8		10,4	0,1	8,78%	161,00%		-4,52%	-85,74%

NOTE

- (a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili
 (b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse
 (c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

Tavola 8
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (tit. M. di)

Anno 2000	Valore in portafoglio (A)		Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (F)		Utili o perdite da realizzo (I)		Plusvalenze o minusv. maturate (G)	Interessi passivi (H)	Oneri di gestione (I)
	Lordi (E)	Netti (F)				Lordi (G)	Netti (H)					
Attività finanziarie	285	-	-	-	-	7,3	5,4	-	-	-	-	1,9
Attività liquide (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	3,4	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anno 2001 (PREV.)												
Attività finanziarie												
Attività liquide (a)	581	-	-	-	-	19,8	14,4	-	-	-	-	5,3
Titoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	7,5	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anno 2001 (CONS.)												
Attività finanziarie												
Attività liquide (a)	618	-	-	-	-	20,0	15	-	-	-	-	5
Titoli (b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azioni e partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crediti	4,0	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Altri investimenti (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie (d)	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

Anno 2000	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti (al lordo delle imposte)		Risultato di gestione finanziaria	
	su attività finanziarie (v. in portafoglio) (E)+(G)+(I)/(A)	su titoli, azioni, altri investimenti (valore di mercato) (F)+(H)+(I)/(A)	su attività finanziarie (v. in portafoglio) (F)+(H)+(I)/(A)	su titoli, azioni, altri investimenti (valore di mercato) (F)+(H)+(I)/(A)	Risultato lordo di gestione finanziaria / Attività finanz. totali (valore in portafoglio)	Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)
0,026	0,019	0,026	0,019	0,026	0,019	
0,034	0,025	0,034	0,025	0,034	0,025	
0,032	0,024	0,032	0,024	0,032	0,025	
0,026	0,019	0,026	0,019	0,026	0,019	
0,034	0,025	0,034	0,025	0,034	0,025	
0,032	0,024	0,032	0,024	0,032	0,025	

NOTE

- (a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc.)
 (b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri
 (c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni
 (d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici
 (e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale
 (f) al lordo o al netto di imposte e tasse
 (g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno
 (h) Interessi passivi sulle passività finanziarie
 (i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.
 (j) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili

Tavola 9 - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Stato Patrimoniale		Riserve obbligatorie			
	Risultato economico di esercizio		Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno		
	Attività (B)	Passività (C)	(D)	(E)		
2000	158,8	834,2	647,7	186,4	-	-
2001 (prev.)	105,6	-	-	292,1	-	-
2001 (cons.)	176,1	912,2	549,7	362,5	-	-

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9 - SPORTIVI PROFESSIONISTI
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio		Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
	(A)	Attività	Passività	Patrimonio netto al 31/12	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno	
		(B)					(C)
2000	78,1	364,1	44,4	319,8	-	-	
2001 (prev.)	76,8	-	-	396,6	-	-	
2001 (cons.)	87,7	456,4	48,9	407,5	-	-	

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9 - COMPLESSO DELLE GESTIONI
 La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio		Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
	(A)	Attività	Passività	Patrimonio netto al 31/12	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno	
		(B)					(C)
2000	239,9	1.069,5	563,5	506,2	-	-	
2001 (prev.)	182,5	-	-	688,7	-	-	
2001 (cons.)	263,8	1.368,6	598,6	770,0	-	-	

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 10
I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit. M. di)

	Costi di gestione (a)				Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione			Totale	Costi netti di gestione (b)	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisito beni di consumo e servizi			
2000	22,6	6,6	9,2	3,9	42,2	0,03
2001 (prev.)	25,5	7,7	15,4	4,5	53,1	0,04
2001 (cons.)	25,5	6,6	7,4	4,0	43,6	0,03

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lordi i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a)
 (consistenze al 31 dicembre)

	2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)		Indice di occupazione			Indice di produttività (b)	
	In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)	2000	2001 (prev.)
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)		
Dirigenti	10	7	10	7	10	7	0,70	0,70	0,70		
Professionisti	8	8	8	7	8	7	1,00	0,88	0,88		
Area C	234	230	234	226	234	226	0,98	0,97	0,97		
Area B	79	79	79	77	79	77	1,00	0,97	0,97		
Area A	2	2	2	2	2	2	1,00	1,00	1,00		
Contrattisti (D. G.)	0	1	0	1	0	1	-	-	-		
Totale	333	327	333	320	333	320	0,98	0,96	0,96	169,70	170,29

NOTE

(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud

(b) L'indice di produttività è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

Tavola 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

	Pratiche (a)						Ricorsi				Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori					
	Pratiche pervenute nell'anno		Pratiche definite nell'anno		Pratiche giacenti a fine anno		Ricorsi pervenuti nell'anno		Ricorsi definiti nell'anno		Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali		Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)						
2000	4.712	4.431	5.516	83	89	34	393,6	156,6	0,94	1,07	11,6	4,6						
2001 (prev.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2001 (cons.)	7.885	6.132	7.269	98	92	40	490,0	172,3	0,78	0,94	12,3	4,3						

NOTE

(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F

(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso

(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

Tavola 13
A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in Euro/1000)

	Crediti contributivi				Azione di vigilanza				Recupero crediti				Costi sostenuti per il recupero crediti							
	Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Aziende ispezionate		Contributi evasi accertati		Per attività diretta dell'Ente				Attività di vigilanza (a)		Spese legali		Altre spese		Totale	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
2000	174.562	59.562	5.212	2.343	11.348	521	391	29.517	28.024	57.541	1.991	24.042	83.574	2.213	712	-	-	-	2.925	
2001 (prev.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2001 (cons.)	197.671	67.371	5.901	2.663	11.834	467	360	38.704	28.967	67.671	-	22.825	90.496	2.131	839	-	-	-	2.970	

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati a fine anno		Crediti contributivi a fine anno		Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta		Costi relativi a spese legali / Crediti recuperati per attività diretta		Credito recuperati per attività diretta		Credito recuperati per attività diretta		Credito recuperati per attività diretta		Credito recuperati per attività diretta		Credito recuperati per attività diretta	
	(O)/(A)	(L)/(A)	(O)/(E)	(L)/(E)	(S)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(I)/(L)	(R)/(L)	(D)/(C)	(B)/(A)	(I)/(B)					
2000	0,48	0,33	7,36	0,05	0,04	0,01	21,78	0,45	0,34	0,47								
2001 (prev.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2001 (cons.)	0,46	0,34	7,65	0,04	0,03	0,01	25,34	0,45	0,34	0,43								

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

Tavola 14
 Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					
	Vecchiaia	Invaldita	Reversibilit�	Indennit� Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennit� mal e mater.	Indennit� mobilit�	Cig
2000	94	331	43	-	-	-	-	-	-
2001 (prev.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001 (cons.)	94	215	34	-	-	-	-	-	-

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

a) l'esercizio 2001 si è concluso con un risultato positivo sul quale hanno inciso principalmente la gestione caratteristica dei Fondi, per i quali complessivamente si è registrato un significativo aumento del gettito contributivo che ha più che compensato la naturale progressione delle spese complessive dell'Ente per prestazioni erogate;

b) una criticità esistente è quella relativa alle morosità; in particolare, come evidenziato nella stessa relazione del Collegio Sindacale, l'ENPALS registra, tra le altre, le seguenti principali morosità: quella relativa alle società di calcio che complessivamente ammonta a 61,2 mld; quella dell'inquilinato per locazioni, che ammonta ad oltre 3,9 mld; quella relativa ai contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo, che complessivamente ammonta a 430,3 mld di lire;

c) appare opportuno precisare, peraltro, ai fini di una corretta lettura del fenomeno, che circa 200 mld dei contributi dovuti da imprese dello sport e dello spettacolo si riferiscono al mese di dicembre e sono stati, come previsto dalla normativa in vigore, regolarizzati nel mese di gennaio 2002;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

indi del Vice Presidente

Vincenzo DEMASI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione dell'assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio, Marco Verzaschi

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco VERZASCHI, assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U), Renzo MICHELINI (AUT), a più riprese Oreste TOFANI (AN) e Vincenzo DEMASI, *presidente*, ai quali replica, prendendo più volte la parola, Marco VERZASCHI, assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Marco Verzaschi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della provincia di Latina, Paride Martella

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paride MARTELLA, presidente della provincia di Latina, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, al quale replica Paride MARTELLA, presidente della provincia di Latina.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Paride Martella, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, Mario Perilli

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario PERILLI, assessore all'ambiente della provincia di Rieti, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, al quale replica Mario PERILLI, assessore all'ambiente della provincia di Rieti.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Mario Perilli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della provincia di Viterbo, Giulio Marini, e dell'assessore all'ambiente, Francesco Battistoni

(Svolgimento e conclusione)

Vincenzo DEMASI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giulio MARINI, presidente della provincia di Viterbo, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DEMASI, *presidente*, al quale replicano Giulio MARINI, presidente della provincia di Viterbo, e Francesco BATTISTONI, assessore all'ambiente della provincia di Viterbo.

Vincenzo DEMASI, *presidente*, ringrazia il dottor Giulio Marini, il dottor Francesco Battistoni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

*Interviene il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca
Guido Possa.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il relatore CASTAGNETTI modifica lo schema di parere proposto nella seduta precedente, accogliendo alcune proposte formulate dall'onorevole Migliori e dal senatore Guasti.

L'onorevole ZORZATO insiste perché venga accolta la propria modifica concernente l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN).

L'onorevole SUSINI, avanzate riserve e perplessità sulla procedura seguita, condivide sostanzialmente le proposte di modifiche riguardanti l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze e l'INOA e lamenta che il relatore non abbia tenuto in alcun conto le proposte alternative al riguardo presentate dalla propria parte politica che, in gran parte, recepiscono le osservazioni espresse dalla 7ª Commissione del Senato.

Il relatore CASTAGNETTI riconosce la fondatezza di alcuni rilievi dell'onorevole Susini, quanto meno sotto un profilo meramente formale: dichiara, tuttavia, di rimettersi all'indirizzo che al riguardo sarà espresso dalla Commissione.

Il senatore BASSANINI innanzitutto ricorda come nella precedente seduta, pur in presenza della maggioranza dei componenti, la Commissione, nonostante la maggioranza dei presenti intendesse procedere alla votazione del parere (come peraltro unanimemente stabilito dall'Ufficio di Presidenza), a ciò sia stata impedita per decisione del Presidente vicario, in tal modo ledendo un preciso obbligo procedimentale. Nel merito, poi, rammenta come gli onorevoli Mantini e Susini e la senatrice De Petris abbiano presentato una proposta di parere alternativo a quello del relatore e, pertanto, ritiene doveroso che essa abbia la precedenza nell'ordine di votazione. Chiede altresì che il relatore dichiari quali parti del parere alternativo intenda recepire, in ogni caso qualificandosi l'insieme delle proposte presentate come emendamenti allo schema del relatore.

Il presidente CIRAMI precisa che il relatore ha espresso la propria valutazione esclusivamente sulle modifiche da lui giudicate accoglibili, ritenendo respinte, per la parte di sua competenza, le altre proposte.

L'onorevole SASSO sottolinea con forza il fatto che la Commissione non sia stata posta nelle condizioni di esaminare in modo approfondito lo schema di parere del relatore, presentato soltanto nel corso della seduta precedente: a prescindere, infatti, dal giudizio politico sull'intero disegno di riforma degli enti di ricerca operato dal Governo, che resta indiscutibilmente negativo, sono incomprensibili i motivi per i quali il relatore non si sia affatto espresso sulle proposte dei Gruppi di minoranza, limitandosi ad avallare la riduzione del cinquanta per cento della rappresentanza di ricercatori nel consiglio scientifico di dipartimento. Anche per quanto riguarda il merito di altre questioni, ad esempio le macroaree, non è stato possibile un confronto serio che avrebbe potuto ovviare, almeno parzialmente, ai notevoli limiti del provvedimento in esame.

L'onorevole MANTINI giudica gravemente lesiva, perché sostanzialmente viziata, la procedura delle ultime due sedute, nel corso delle quali sono state adottate dal Presidente decisioni di opposto tenore in ordine alla medesima fattispecie procedimentale, riguardante la necessità di discutere le proposte di modifica presentate ovvero di passare al voto. Nel merito, inoltre, stigmatizza il fatto che il relatore non abbia preso in considerazione osservazioni e rilievi provenienti dalle Commissioni permanenti – votate sia dai Gruppi di maggioranza che da quelli di minoranza – quanto meno per un doveroso atteggiamento di prudenza di fronte all'esigenza di tutelare la libertà della ricerca scientifica, costituzionalmente garantita. L'intero procedimento, pertanto, risulta gravemente inficiato da profili

di sostanziale illegittimità e dalla persistente sottovalutazione delle esigenze dianzi prospettate.

Sull'ordine dei lavori si apre quindi un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola gli onorevoli ZORZATO, GIUDICE, GUERZONI e SUSINI: al termine il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti di natura procedurale e passa quindi alla votazione delle proposte presentate, iniziando dal testo sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, per la parte concernente l'atto del Governo in titolo. Tale proposta non risulta accolta.

Viene poi accolta la modifica presentata dall'onorevole Zorzato e la Commissione, infine, approva il seguente parere favorevole con le osservazioni di seguito elencate:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), premesso

che è confermata la necessità che al sistema della ricerca nazionale siano assegnate risorse più consistenti e più certe rispetto al passato e che sia incrementato il numero e ridotta l'età media dei ricercatori italiani;

che il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

che il VI programma quadro di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i finanziamenti, e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;

che il Governo italiano, nelle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica», approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione; ed ha individuato a tal fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto; della promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;

che le stesse Linee guida hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;

che l'esigenza di un nuovo riordino del CNR è inoltre collegata alle criticità evidenziate dalla Corte dei conti, la quale, nell'occasione del controllo della gestione del CNR relativo all'esercizio 2000, ha preso in esame anche le modalità del riordino realizzato nel corso degli anni 2000-2002, rilevando fra l'altro, l'assenza di disegno strategico nelle aggregazioni delle strutture;

valuta positivamente la proposta di riordino del CNR, che persegue complessivamente le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a livello nazionale e europeo;

la previsione dei dipartimenti come principio organizzativo finalizzato a favorire l'interazione tra le strutture di ricerca, rappresentate dagli istituti, e la convergenza delle loro attività sulle grandi aree tematiche multidisciplinari individuate dalle «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica»;

il ruolo centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;

il fatto che la proposta sia coerente con il carattere non strumentale e con l'autonomia del CNR previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, adeguati peraltro al nuovo contesto della politica nazionale ed europea della ricerca scientifica e tecnologica;

il fatto che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito parlamentare;

ed esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda le macro aree di ricerca, vanno valutate: l'opportunità di limitarne a 12 il numero massimo e di istituire 2 macro aree nel settore umanistico, precisamente quella delle «Scienze giuridiche socioeconomiche» e quella delle «Scienze umanistiche e dei beni culturali»;

2. per quanto riguarda la missione dell'ente, vanno inserite, fra le attività elencate all'articolo 3, comma 1, anche l'attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni e l'attività di sostegno a idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;

3. per quanto riguarda la struttura organizzativa, al fine di lasciare all'autonomia dell'ente le decisioni in ordine agli assetti più opportuni, vanno enunciati i principi cui essa deve ispirarsi, rimettendone la compiuta definizione ai regolamenti da adottarsi dall'ente, confermando la procedura prevista dalla legge n. 168 del 1989 per il controllo degli stessi da parte del MIUR; in particolare, va eliminata l'approvazione del piano operativo annuale da parte del MIUR che si esprime comunque sul piano triennale e sul bilancio annuale; va affermata, quale fondamentale principio di organizzazione, la separazione fra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione; va precisato il ruolo di direzione programmatica, di coordinamento e di controllo dei dipartimenti, esplicitando la possibilità che gli istituti partecipino anche a progetti coordinati da dipartimenti diversi da quelli di afferenza; va previsto che l'incarico di direzione di istituti e dipartimenti sia a tempo pieno;

4. per quanto riguarda l'interazione con il mondo produttivo è opportuno inserire fra i componenti del consiglio di amministrazione rappresentanti del mondo della ricerca industriale designati da Confindustria oltre che da Unioncamere;

5. per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali, essa va modificata prevedendo che il consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore di dipartimento, sia composto da 9 membri scelti tra esponenti della comunità scientifica secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento; e che il consiglio scientifico generale, presieduto dal presidente dell'ente, sia composto da 20 membri, di cui 6 designati dal presidente, 1 dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, 1 dal Consiglio universitario nazionale, 1 da Unioncamere e 1 da Confindustria nonché 5 nominati dal consiglio di amministrazione, sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, e 5 eletti dai ricercatori dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;

6. va assicurato il coordinamento delle norme: in particolare, le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera g), devono essere coordinate con quelle recate dall'articolo 12, comma 4, per quanto concerne la nomina dei direttori di dipartimento; le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, devono essere coordinate con quelle previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d), per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione che possono essere scelti anche tra esperti stranieri; deve essere indicata, altresì, la durata del mandato degli stessi componenti;

7. si propone per l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di valutare la possibilità di un accorpamento all'Università, conservando comunque stessa denominazione e sede;

8. in relazione alla prospettata ricollocazione dell'INOA e dell'INFM, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), appare necessario prevedere uno specifico percorso attuativo, che conduca al loro accorpamento al CNR entro il 2004, provvedendo, durante la fase transitoria, a una preliminare ed approfondita valutazione delle modalità con cui giungere al-

l'accorpamento, in modo da assicurare la piena valorizzazione del modello organizzativo e operativo di tali istituti, con particolare riferimento alle forme innovative di collaborazione con il mondo delle università e delle imprese, alle specificità dei rapporti di lavoro e alle speciali forme di autonomia gestionale delle sue strutture interne. La concreta definizione delle norme applicabili nella fase transitoria potrebbe essere affidata ad un apposito regolamento. Va, infine, prevista l'immediata adozione delle misure necessarie per la gestione del CNR nella fase transitoria, tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e l'insediamento degli organi di vertice, prevedendo l'immediata decadenza degli organi di Governo costituiti secondo la previgente normativa e la nomina di un commissario straordinario con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

9. in relazione all'articolo 25, si valutino le conseguenze dell'abrogazione del decreto legislativo n. 19 del 1999, anche in relazione ai possibili effetti sulla disciplina relativa agli enti di ricerca cui specifiche disposizioni di tale decreto legislativo risultano attualmente applicabili: in particolare si valuti l'opportunità di estendere a tutti gli enti del comparto ricerca le disposizioni relative all'amministrazione e al personale del presente decreto legislativo.».

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 179)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

Si riprende, l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 aprile.

Il relatore CHINCARINI dà ragione di un errore materiale in riferimento al punto 6 del proprio schema di parere. Precisa inoltre che l'Agenzia spaziale italiana, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, dovrà assicurare l'impiego ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente impiegate dall'università *La Sapienza* per la gestione della base italiana *San Marco* in Kenya. Conferma infine l'utilità delle integrazioni proposte nella seduta precedente.

L'onorevole SASSO giudica inopportuno indicare il presidente dell'ASI quale commissario dell'ente per la gestione della fase transitoria, proponendo la soppressione del relativo inciso, contenuto nella proposta del relatore.

Il presidente CIRAMI, quindi, pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo in esame. Tale proposta non risulta accolta.

La Commissione infine, con separate votazioni, approva la modifica illustrata dall'onorevole Sasso e il parere nel suo complesso, nel testo risultante dalle proposte del relatore che assume, pertanto, il seguente tenore:

«La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni e osservazioni:

1) valutare le modifiche più appropriate da apportare al provvedimento al fine di coordinare le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *e*), che prevede che il Consiglio tecnico-scientifico designi due componenti del comitato di valutazione, e l'art. 10, che in relazione alla composizione del suddetto comitato non reca riferimenti ai membri designati dal Consiglio tecnico-scientifico;

2) la relazione tecnico-finanziaria asserisce che il provvedimento di riordino produce risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato per le strategie industriali, risparmi che sono parzialmente compensati da un aumento dei componenti del Consiglio scientifico, tali risparmi possono essere vanificati dalla disposizione dell'art. 13, che attribuisce al consiglio di amministrazione la determinazione dei compensi, oltre che del direttore generale e dei responsabili dei settori tecnici, dei predetti componenti del Consiglio scientifico;

3) all'art. 3 comma 1, lettera *d*), si richiami la necessità di un raccordo sistematico fra *ASI* e *INAF* al fine di promuovere e realizzare la ricerca astrofisica spaziale a livello nazionale;

4) all'art. 7, comma 2, si dovrebbe prevedere la nomina di ulteriori componenti del Consiglio di amministrazione indicati rispettivamente dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro degli affari esteri e dal Presidente della conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome;

5) All'art. 10 pare necessario stabilire che la nomina del comitato di valutazione sia attribuita al Ministero vigilante, anziché al consiglio di amministrazione dell'*ASI*, al fine di garantire la necessaria imparzialità della valutazione stessa;

6) all'art. 16 si ritiene opportuno prevedere che l'*ASI* abbia l'obbligo di avvalersi del *CIRA*, rappresentando tale *Centro* un elemento costitutivo essenziale del sistema complessivo aerospaziale del Paese;

7) all'art. 16 si propone l'inserimento del progetto S. Marco tra le attività dell'*ASI* risolvendo coerentemente l'annoso problema della base italiana S. Marco in Kenya, per la quale sono stati investiti nel passato numerosi miliardi, puntando su una linea di valorizzazione e rilancio della base. L'*ASI* dovrà assicurare, attraverso la stipula di un'apposita convenzione, l'impiego ottimale e la continuità operativa delle risorse di personale attualmente impiegate dall'Università *La Sapienza* di Roma per la gestione della base. Della medesima convenzione l'*ASI* dovrà garantire inoltre alla università *La Sapienza* la continuazione e lo sviluppo, presso la

base, delle attività istituzionali di ricerca e di formazione attualmente in essere;

8) all'art. 19, comma 1, appare opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 14 della legge n. 196 del 1997, in quanto esso risulta abrogato dall'art. 9, comma 4, lettera *a*), numero 13), del decreto legislativo n. 297 del 1999;

9) all'art. 19, comma 2, appare opportuno chiarire che le deliberazioni circa le assunzioni per chiamata diretta, ivi previste, sono assunte dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio tecnico-scientifico di cui all'articolo 8;

10) all'art. 19, inoltre, pare necessario disporre che il personale dell'ASI debba maggiormente, rispetto agli altri lavoratori del comparto, diversificarsi per la competenza manageriale, orientata di più verso una capacità gestionale ed organizzativa e molto meno verso una capacità di ricerca, quest'ultima asse portante per il CNR e per l'INAF;

11) all'art. 20 si prevede che il Piano operativo annuale debba essere approvato dal MIUR: tale onere pare un appesantimento che si può evitare in presenza di documenti quali il piano triennale ed il bilancio annuale;

12) in relazione alle modalità di determinazione degli organici del personale dell'Agenzia e delle assunzioni nelle diverse tipologie di personale, appaiono da valutare le modalità di coordinamento tra le disposizioni dell'art. 14, comma 4, e dell'articolo 22;

13) con riferimento all'articolo 22, non vengono forniti gli elementi atti a dimostrare la prevista invarianza della spesa per il personale; andrebbe inoltre abrogato il decreto 30 gennaio 1999, n. 27, prevedendo altresì che il presidente dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico scientifico, il consiglio dei revisori dei conti sono nominati, ai sensi dell'emanando decreto, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore; dalla medesima data decadono gli organi, i comitati e le commissioni in carica e, fino alla loro ricostituzione, è nominato un commissario dell'ente per garantire lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Tenuto conto, inoltre, dell'opportunità che il comitato tecnico scientifico non dovrebbe assumere la natura di organo, anche in riferimento all'articolo 4 si consiglia di introdurre, in sede regolamentare, le necessarie specificità rispetto alle norme di valenza generale per gli enti pubblici di ricerca, considerata la natura di agenzia dell'ASI e, quindi, della prevalente funzione di gestione di complesse commesse industriali;

14) in considerazione della peculiarità delle funzioni esercitate dall'Agenzia e della coesistenza, allo stato attuale, di personale con contratti di lavoro diversificati si prospetta l'opportunità di introdurre un contratto di ente integrativo delle disposizioni di comparto».

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Dopo che il relatore CASTAGNETTI ha fornito alcuni chiarimenti di natura prevalentemente formale, il presidente CIRAMI pone in votazione il testo del parere, alternativo allo schema presentato dal relatore, sottoscritto dagli onorevoli Susini e Mantini e dalla senatrice De Petris, limitatamente alla parte concernente l'atto del Governo riguardante la riforma dell'INAF. Tale proposta non risulta accolta.

Viene infine posto in votazione, e approvato, il seguente parere favorevole, con le osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino *dell'Istituto nazionale di astrofisica* (INAF), premesso

che il riordino dei maggiori enti di ricerca va inquadrato nell'ambito dell'obiettivo strategico, posto dai Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Barcellona del 2002, di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale;

che il *VI programma quadro* di ricerca e sviluppo per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, definito dall'Unione europea per il periodo 2002-2006, ha individuato aree tematiche di ricerca a carattere multidisciplinare sulle quali concentrare i finanziamenti e ha previsto come strumenti per la realizzazione delle ricerche le reti di centri di eccellenza e i progetti integrati;

che il Governo italiano, nelle *Linee guida per la politica scientifica e tecnologica*, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, al fine di rendere il nostro Paese attore nella competizione internazionale, si è proposto di potenziare la politica diretta a sostenere in modo organico e attraverso strumenti coordinati tutta la catena di produzione e valorizzazione delle conoscenze, che va dalla ricerca scientifica allo sviluppo tecnologico all'innovazione, ed ha individuato a tal fine i quattro assi strategici di intervento: dell'avanzamento delle frontiere della conoscenza; del sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale; del potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a

maggior valore aggiunto; della promozione della capacità di innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e della creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale;

che le stesse *Linee guida* hanno evidenziato l'esigenza di un nuovo riordino degli enti di ricerca, rilevando gli esiti non soddisfacenti del riordino avvenuto in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1997;

valuta positivamente la proposta di riordino dell'INAF, che persegue complessivamente le finalità sopra evidenziate, con l'obiettivo di adeguarne la missione e la struttura organizzativa onde favorire la sua interazione con il sistema universitario, sociale e produttivo nonché l'inserimento nelle reti di ricerca europee ed internazionali, essenziali alla crescita della competitività a livello nazionale e europeo;

il ruolo centrale attribuito ai ricercatori dell'ente nella progettazione e realizzazione delle attività di ricerca degli istituti, quale elemento fondamentale nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca dell'ente, ruolo che va ulteriormente sottolineato; nonché la presenza nei consigli scientifici di scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione;

il fatto che la comunità scientifica sia stata invitata a rappresentare le proprie considerazioni sulla proposta di riordino nelle sedi opportune, che si sia svolto un confronto al riguardo, e che tale confronto abbia consentito di far emergere criticità e problematiche, evidenziate anche dal dibattito parlamentare.

Esprime pertanto parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda la struttura organizzativa è inopportuno prevedere, in considerazione della natura monodisciplinare dell'INAF, l'istituzione di due dipartimenti, cui fare afferire rispettivamente gli osservatori e gli istituti. Si ritiene preferibile, pertanto, l'istituzione di un'unica struttura dipartimentale per l'organizzazione delle attività di ricerca degli osservatori e gli istituti rimettendo al regolamento di organizzazione e funzionamento la eventuale previsione di un altro dipartimento in relazione alle attività dell'INAF riguardanti grandi progetti strumentali e imprese a carattere nazionale; per le medesime considerazioni sembra coerente prevedere l'istituzione di un unico consiglio scientifico dipartimentale, anche nel caso della istituzione di due dipartimenti;

2. all'articolo 7, sembra opportuno specificare che i componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica nel settore di attività dell'INAF;

3. va assicurato il coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), con quelle previste dall'articolo 10, comma 2, per quanto concerne la nomina dei componenti del comitato di valutazione; deve essere, altresì, indicata la durata del mandato degli stessi componenti;

4. all'articolo 11, sembra opportuno prevedere, che il direttore amministrativo venga nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;

5. per quanto riguarda le condizioni per assicurare una ordinata e rapida realizzazione del riordino occorre prevedere, con apposita norma transitoria da inserire nell'articolo 23, che l'attività degli istituti del CNR da accorpate sia disciplinata dai regolamenti vigenti fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti adottati dall'INAF ai sensi dell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo. Inoltre, tenuto conto che gli istituti del CNR da accorpate non sono proprietari del patrimonio mobiliare e immobiliare utilizzato, non è possibile prevedere che tali beni confluiscono nel patrimonio dell'INAF: conseguentemente la soluzione da adottare potrebbe essere quella di prevedere convenzioni fra l'INAF e il CNR per l'uso di tali beni;

6. per consentire il funzionamento degli istituti del CNR da accorpate è, infine, indispensabile introdurre una norma transitoria per stabilire che, oltre al personale di ricerca, venga trasferito all'INAF anche il personale amministrativo del CNR che si occupa della gestione amministrativo-contabile degli stessi istituti, e venga consentito allo stesso INAF l'uso dei locali in cui il suddetto personale opera».

Segnala, quindi, che occorre modificare la tabella 2 allegata allo schema di decreto, tenendo conto della reale consistenza numerica del personale di ricerca proveniente dagli istituti del CNR da accorpate. È altresì necessario correggere i seguenti errori materiali: all'articolo 8, comma 1, va soppressa la parola «generale»; all'articolo 18, comma 1, il riferimento all'articolo «48» è errato e va sostituito con «articolo 13».

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in titolo, infine, decadono la presidenza e l'organo direttivo dell'Istituto: l'affidamento della gestione dell'ente a un commissario straordinario dovrà garantirne il funzionamento nel periodo che intercorre fino alla nomina dei nuovi organi.»

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASSANINI ribadisce che la procedura seguita per la votazione dei pareri concernenti gli atti del Governo nn. 178, 179 e 182 risulta gravemente viziata perché la seduta pomeridiana del 2 aprile fu illegittimamente sospesa dal presidente Chincarini. Nella odierna seduta, peraltro, è stata richiesta la votazione delle diverse proposte di parere per parti separate ed essa non è stata consentita dal Presidente, in tal modo violando un preciso diritto dei richiedenti.

Il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti di natura procedurale, rilevando innanzitutto che la seduta del 2 aprile fu sospesa in ragione di

concomitanti lavori parlamentari. Per quanto riguarda la seduta odierna, poi, egli ricorda che il documento sottoscritto da alcuni rappresentanti dei Gruppi politici di opposizione recava un parere alternativo, comprensivo delle valutazioni politiche concernenti i tre atti del Governo relativi alla riforma degli enti di ricerca: egli, pertanto, ha ritenuto doveroso consentire la votazione delle relative parti nel corso delle tre distinte procedure di esame.

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile 2003.

Il relatore, presidente CIRAMI, dà conto del seguente schema di parere:

«La Commissione per la riforma amministrativa, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 6^a Commissione del Senato nonché dalla V e dalla VI Commissione della Camera dei deputati, esprime

parere favorevole

condizionato alla introduzione delle seguenti modifiche.

1. Tenuto conto del diverso rapporto – rispetto alle Agenzie delle entrate e delle dogane – con le materie oggetto di specifica e diretta relazione con l'obbligazione tributaria, appare inderogabile la necessità di trasformare le Agenzie del demanio e del territorio e la Cassa depositi e prestiti in enti pubblici economici, entro il corrente anno, vista la progressiva caratterizzazione delle medesime in termini di entità produttrici e fornitrici di servizi complessi per una pluralità di soggetti pubblici e privati. Va inoltre considerato che tale qualificazione appare maggiormente rispondente all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di definire un assetto gestionale maggiormente funzionale, con positivi riflessi anche sul bilancio dello Stato.

A tal fine sembrerebbe indispensabile aggiungere le seguenti disposizioni – che modificano gli articoli 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché la disciplina concernente la Cassa depositi e prestiti – per le quali si stabilisca che l'ente pubblico economico di cui si tratta «è dotato di autonomia gestionale e svolge le sue funzioni in forma imprenditoriale secondo le norme che seguono. Il comitato di gestione, inoltre, è composto dal direttore dell'ente, che lo presiede, e da componenti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei: esso è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa de-

liberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il direttore dura in carica tre anni. Con decreti ministeriali sono individuati i beni mobili e immobili che costituiscono il patrimonio dell'ente, il quale provvede alla copertura dei costi inerenti alla sua attività mediante i ricavi ottenuti dalla fornitura dei servizi a soggetti pubblici e privati. All'Agenzia del demanio è attribuita la gestione dei beni confiscati alla quale può essere dedicata apposita struttura interna. Il personale dipendente è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Agli enti in questione non si applicano gli articoli 59, 60, 67 comma 3, 70 e 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 74 del predetto decreto legislativo, il personale dell'ente può essere trasferito, a domanda, alle altre agenzie fiscali. Il Ministro dell'economia e delle finanze formula gli indirizzi per l'attività dell'ente, approva lo statuto e il bilancio consuntivo annuale, verificando altresì i risultati della gestione.»

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole «*Ministro della pubblica istruzione*» sono aggiunte le parole «*e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime*». Tale integrazione si rende indispensabile per garantire che nello specifico comitato di settore delle Agenzie fiscali, operante per ciascun comparto di contrattazione collettiva, siano rappresentati i soggetti esponenziali di enti dotati di autonomia gestionale e organizzativa.

3. All'articolo 59, comma 3, il primo periodo della lettera *b*) è sostituito dal seguente: «*Le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei dati gestionali interni dell'Agenzia, riguardanti l'organizzazione, i processi e le risorse*». Ciò al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra le Agenzie e il Ministero eliminando in radice qualunque dubbio interpretativo tale da recare pregiudizio all'autonomia e alla responsabilità delle medesime Agenzie.

4. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, deve prevedere due distinte fattispecie, la prima delle quali – corrispondente sostanzialmente al testo vigente – si applica esclusivamente agli enti pubblici economici ma limitatamente agli statuti e ai regolamenti, escludendo pertanto il controllo sugli atti. La seconda fattispecie, inoltre, innova la formulazione del medesimo comma previsto dallo schema di decreto in esame il quale, dunque, si applica alle altre Agenzie ma escludendo, anche in questo caso, il controllo preventivo sugli atti e riducendo il periodo, entro il quale si intendono approvate le relative deliberazioni, da 60 a 30 giorni.

5. All'articolo 67, comma 3, dello schema di decreto in esame aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*designati dal direttore dell'Agenzia stessa*»: infatti, dal momento che i comitati di gestione sostituiscono gli attuali comitati direttivi e sono pertanto composti esclusivamente da dirigenti delle Agenzie, risponde a esigenze di funzionalità e di coesione interna dell'organo collegiale la previa individuazione – da parte dei diret-

tori di ciascuna Agenzia – di una rosa di nominativi all'interno della quale il Ministro scelga i componenti del comitato.

6. All'articolo 73, comma 1, primo periodo, occorre prevedere la partecipazione dei direttori delle Agenzie fiscali, atteso che la struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale ivi disposta deve necessariamente comprendere i soggetti maggiormente coinvolti nel processo di cambiamento, determinato dalla progressiva attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999.

7. La durata prevista per la convenzione dovrebbe essere limitata al triennio, con aggiornamenti annuali previa verifica degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti.

8. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario, istituito dall'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, è da sopprimere: le relative funzioni consultive, nei limiti strettamente necessari all'attività del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

La Commissione, inoltre, osserva l'opportunità di:

modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo che prevedano espressamente la mobilità del personale tra dipartimenti, tenuto conto del nuovo quadro di competenze, delle effettive esigenze degli uffici e delle professionalità dei dipendenti;

una ricognizione degli organismi di analisi, consulenza e studio attualmente esistenti prevedendo che, in sede di riordino degli stessi, si adotti una disciplina omogenea, fondata sull'efficienza e la parità di trattamento, nonché preventivi chiarimenti in ordine alla natura della trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*);

invarianza della spesa in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), in modo che gli incarichi dirigenziali, indisponibili a fini di compensazione degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di consulenza, comportino un effettivo risparmio rispetto alle dotazioni di bilancio previste a legislazione vigente;

ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero valorizzando le funzioni di raccordo e di coordinamento da parte delle strutture periferiche coinvolte dal progressivo potenziamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;

razionalizzazione dell'attività ispettiva, attribuendo a ciascun servizio del Ministero compiti ispettivi nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono;

maggior efficienza della giustizia tributaria attraverso la più idonea allocazione e utilizzazione di risorse umane e strumentali, istituendo un'apposita struttura unitaria di gestione o un ufficio dedicato;

norme di carattere transitorio per raccordare la durata degli incarichi, le procedure per il loro conferimento e le incompatibilità, previste per gli organismi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, alle disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e nella legge n. 145 del 2002».

Il presidente CIRAMI, infine, auspica che le eventuali modifiche al predetto schema di parere siano espresse nel corso del dibattito che avrà luogo nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

Presidenza del presidente

Enzo TRANTINO

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 13,55.

Comunicazioni del presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

una comunicazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Monza, pervenuta in data 4 aprile 2003, recante in allegato copia di una memoria difensiva presentata a quell'Autorità giudiziaria dal legale del dottor Giuseppe Scanni, indagato presso quella procura per il reato di diffamazione a mezzo stampa. A seguito di ciò, nel momento in cui il dottor Scanni sarà ascoltato in audizione, gli si dovrà domandare se intenda avvalersi della facoltà di non rispondere, ovvero esercitare il diritto di essere assistito da un legale.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto libero:

una lettera del professor Gaetano Rasi, pervenuta in data 3 aprile 2003, recante in allegato copia della sua lettera del 24 aprile 1997 all'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, concernente la vicenda della fu-

sione per incorporazione di Telecom Italia in STET, con allegata ulteriore documentazione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, come comunicato nella seduta del 26 marzo 2003, la Commissione, dopo la seduta odierna, sarà nuovamente convocata mercoledì 16 aprile 2003 per procedere alle audizioni del dottor Albano Bragagni, ex fornitore della Sirti, e del dottor Maurizio Tucci, già dirigente del gruppo Ericsson.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, che dal 10 luglio 2002 all'8 aprile 2003, cioè in appena nove mesi, la Commissione si è riunita ben 30 volte: considerate le difficoltà di organizzazione del lavoro parlamentare, crede che questo dato vada ad onore del senso di responsabilità e della capacità di lavoro della Commissione. Sono stati ascoltati 37 soggetti, 31 in audizione libera e 6 nella forma dell'esame testimoniale; si è svolto anche un confronto. Sono state approvate rogatorie internazionali in 8 paesi: Serbia, Grecia, Repubblica di Cipro, Confederazione Elvetica, Regno Unito, Principato di Liechtenstein e Repubblica di San Marino.

La Commissione prende atto.

Deliberazioni ai sensi della legge istitutiva

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era stabilito che nel corso di quella odierna si sarebbe deliberato su una proposta di segnalazione alla Corte dei conti ed al tribunale civile di Roma di fatto produttivi di eventuali danni amministrativo-patrimoniali nella procedura di acquisto del 29 per cento di Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia. I testi delle delibere da sottoporre a votazione - da lui elaborati con l'ausilio dei magistrati consulenti, che ringrazia per la puntualità e qualità dell'impegno - sono in distribuzione.

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta è stato chiesto di deliberare urgentemente al riguardo e che nei confronti di essa alcuni colleghi hanno manifestato avviso contrario, che egli ha condiviso in quanto argomenti di così grande importanza debbono essere oggetto di adeguata riflessione. Nella seduta odierna, comunque, la Commissione dovrà deliberare in quanto, da un accertamento condotto, si è appurato che l'eventuale data di decorrenza della prescrizione è il 23 o il 24 aprile 1998. Qualora la Commissione approvasse le proposte di segnalazione suddette, esse sarebbero tempestivamente inviate alle autorità destinatarie, cioè l'autorità giudiziaria ordinaria e la Corte dei conti.

Il senatore Guido CALVI (DS-U), intervenendo per motivare il proprio voto contrario rispetto alla proposta in discussione, ricorda che già nella precedente seduta ha dichiarato il proprio dissenso ritenendo tale iniziativa dissennata dal punto di vista politico-istituzionale, nonché profondamente errata sotto il profilo giuridico. Ha quindi preparato una breve memoria, che consegna alla presidenza, per illustrare i motivi della posizione testè esposta e rispetto alla quale chiede ai colleghi di intervenire.

Dopo aver ripercorso in breve la storia della formazione dell'attuale società per azioni Telecom Italia ed aver ricordato le norme che l'ordinamento pone a base della responsabilità degli amministratori verso la società per azioni per inadempimento degli obblighi di corretta amministrazione e di adeguata vigilanza, delinea il ruolo che in una simile fattispecie compete alla Corte dei conti e conclude osservando che l'azione di responsabilità è già prescritta in quanto l'illecito e il conseguente danno sono avvenuti nel giugno 1997, in occasione della stipula del contratto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che la memoria presentata dal senatore Calvi possa essere allegata alle proposte di segnalazione suddette.

Dopo che il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) e l'onorevole Katia ZANOTTI (DS-U) hanno manifestato di condividere l'intervento del senatore Calvi, la cui memoria dichiarano di aver sottoscritto, il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), dopo aver chiesto, concorde la Commissione, che in entrambi gli oggetti delle segnalazioni sia aggiunto il riferimento all'articolo 100 della Costituzione, osserva che il costituente, nel momento in cui ha scritto il citato articolo, ha inteso affermare che il pubblico danno non può essere sperperato sotto il profilo sostanziale. La Corte dei conti, quindi, può e deve intervenire. Conclude preannunciando, anche a nome dei colleghi capigruppo della maggioranza, il proprio voto favorevole alle proposte di segnalazione in oggetto. Peraltro, se le osservazioni formulate dal senatore Calvi verranno giudicate fondate, la Corte dei conti dichiarerà la propria incompetenza.

Enzo TRANTINO, *presidente*, in relazione a quanto sostenuto dal senatore Calvi circa il termine *a quo* da cui far decorrere il periodo di cinque anni per la prescrizione, osserva che il 9 giugno 1997 è solo la data di commissione di un negozio giuridico, reso perfetto nel momento in cui sono stati approvati i bilanci.

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) preannuncia che per protesta non parteciperà al voto sulle proposte di segnalazione, che contengono anticipazioni di giudizi di merito che ancora la Commissione non è in grado di esprimere e che si configurano come atti politici strumentali e propagandistici.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa osservare al senatore Lauria che alla fine della proposta di segnalazione alla Corte dei conti si dice: «senza

ulteriori anticipazioni di merito, diverse dalla presente prospettazione generale», il che significa che non vi è alcuna accelerazione se non quella legata all'eventuale decadenza dei termini della prescrizione.

Dopo che il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) ha chiesto che vengano votate prima le proposte di segnalazione e poi l'allegata memoria del senatore Calvi ed il senatore Giampiero CANTONI (FI) ha suggerito di trasmettere in un secondo momento sia la memoria del senatore Calvi sia l'intervento del senatore Consolo, Enzo TRANTINO, *presidente*, pone in votazione la proposta di segnalazione alla Corte dei conti.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone in votazione la proposta di segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria.

La Commissione approva.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) esprime l'avviso che ai destinatari debbano essere tempestivamente inviate solo le proposte di segnalazione approvate, mentre la memoria illustrata dal senatore Calvi potrà, a suo giudizio, essere trasmessa successivamente.

Enzo TRANTINO, *presidente*, osserva che, per il rispetto del principio di legalità, i destinatari debbono disporre della conoscenza integrale di quanto sul punto si è argomentato in questa sede.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) suggerisce di inviare ai destinatari il resoconto stenografico della seduta odierna, di cui fanno parte sia l'intervento del senatore Calvi sia il suo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, accede alla soluzione proposta dal senatore Consolo e, per essere garantista fino in fondo, nella lettera di accompagnamento si riserverà di inviare il testo degli interventi dei senatori Calvi e Consolo.

La Commissione concorda.

Audizione del dottor Giuseppe Scanni, giornalista già collaboratore de «Il Giornale».
(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede preliminarmente al dottor Scanni se, avendo in corso un procedimento penale per fatti concernenti lo stesso oggetto di cui si occupa la Commissione, intenda avvalersi della facoltà di non rispondere o della presenza di un legale.

Il dottor Giuseppe SCANNI, *giornalista già collaboratore de «Il Giornale»*, risponde negativamente ad entrambe le domande.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) risponde il dottor Giuseppe SCANNI, *giornalista già collaboratore de Il Giornale*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'appunto manoscritto consegnato dal dottor Scanni è acquisito dalla Commissione come atto riservato e che il memorandum d'intesa ed il verbale di riunione consegnati dallo stesso sono classificati atti segreti.

Ringrazia, infine, il dottor Scanni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Ferdinando Brunelli, già dirigente della Sirti

(Svolgimento e conclusione).

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI) e Carlo TAORMINA (FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Giampiero CANTONI (FI) risponde il dottor Ferdinando BRUNELLI, *già dirigente della Sirti*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Brunelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

23ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il colonnello Prencipe ha chiesto di apportare una rettifica al resoconto stenografico della sua audizione del 1° aprile 2003, avendo potuto verificare presso il SISMI che il suo trasferimento alla I divisione del Servizio è avvenuto il 1° dicembre 1995, anziché il 15 settembre 1995, come da lui indicato nel corso dell'audizione.

Non facendosi osservazioni, dispone che tale rettifica sia riportata in calce al resoconto stenografico definitivo della seduta del 1° aprile 2003.

Comunica quindi che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Audizione dell'ammiraglio Giuseppe Grignolo

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Grignolo per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Formula quindi alcuni quesiti ai quali fornisce risposte l'ammiraglio GRIGNOLO.

Prendono successivamente la parola per porre domande i deputati CICCHITTO e GAMBA, il senatore ANDREOTTI nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il colonnello PRENCIPE.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta per consentire ai parlamentari di partecipare ai lavori delle due Assemblee e avverte che l'audizione riprenderà intorno alle ore 20.

(La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 20,30)

Alla ripresa dei lavori intervengono per porre domande i deputati GAMBA, FRAGALÀ e PAPINI nonché il PRESIDENTE, ai quali fornisce risposte l'ammiraglio GRIGNOLO.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta)

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati BIELLI e PAPINI, il PRESIDENTE, constatato l'accordo unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a lunedì 14 aprile 2003, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 23.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

63^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(2120) Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

185^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

(Parere alle Commissioni 6^a e 9^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CONTENTO replica alle osservazioni espresse dal relatore nella precedente seduta precisando, per quanto attiene alle stime inerenti all'adesione dei concessionari non in regola con la nuova disciplina del servizio di raccolta delle scommesse ippiche, che l'ipotesi del 65 per cento, pari a 305 concessionari, è stata effettuata valutando l'attuale massa debitoria di tali soggetti rispetto ai debiti accumulati dagli stessi negli anni pregressi. La stima tiene quindi conto di concessionari che risultano avere debiti residui tali da consentire l'azzeramento degli stessi con le tempistiche e le modalità previste dal decreto-legge in esame, che prevede condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina previgente ed in relazione al quale è stato acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni del settore. Il dato preso in considerazione, dell'adesione al 65 per cento, è peraltro prudenziale, essendo sostanzialmente attesa un'adesione ancora più elevata.

Soffermandosi sulle osservazioni del relatore in relazione al comma 7 dell'articolo 1, precisa che l'onere aggiuntivo derivante dalle misure ivi previste, rispetto alla riduzione dell'imposta unica disposta dall'articolo

22, comma 16, della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria del 2003, corrisponde a 8,9 milioni di euro. La riformulazione della legge finanziaria 2003 disposta dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ha infatti assorbito, nella sostanza, le misure già previste dalla legge finanziaria, in relazione alle quali è stata a suo tempo stimata una perdita di gettito pari a 39,7 milioni di euro annui che, con nota di variazioni, è stata portata in diminuzione delle previsioni di entrata del 2003. La perdita di gettito complessiva è quindi passata da 39,7 a 48,6 milioni di euro annui; al suddetto onere aggiuntivo di 8,9 milioni si somma poi l'onere derivante dai mutui che l'UNIRE è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge in esame, per un totale di 12,4 milioni di euro annui stanziati dal provvedimento in titolo.

Il relatore FERRARA chiede chiarimenti sull'onere derivante dai suddetti mutui nonché sulle stime relative, rispettivamente, alla raccolta delle scommesse ippiche e alla raccolta totale delle scommesse ippiche e sportive.

Il sottosegretario CONTENTO precisa che l'onere a carico dello Stato per i suddetti mutui, per un contributo in conto interessi, è formulato in termini di limite massimo di spesa. Rileva altresì, per quanto concerne il gettito derivante dalle nuove scommesse, che la stima di 23 milioni di euro per una lotteria istantanea di normale gradimento da parte del pubblico è del tutto prudenziale, in quanto i dati disponibili dimostrano, per la suddetta tipologia di scommesse, un utile medio di 25,86 milioni di euro. Inoltre, le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici, come la partecipazione alle scommesse attraverso la televisione e il telefonino cellulare, dovrebbe garantire un gradimento ancora più elevato da parte dei consumatori.

Il senatore CADDEO chiede di acquisire la documentazione inerente ai dati menzionati dal sottosegretario Contento.

Il senatore MORANDO osserva che il gettito derivante dalle scommesse non può essere incrementato in modo indefinito in quanto, dalle nuove lotterie, può derivare un trasferimento di gradimento dei consumatori rispetto ad altre lotterie, per le quali si può quindi verificare un minor gettito.

La Commissione, acquisita la documentazione presentata dal sottosegretario Contento, conviene quindi, su proposta del PRESIDENTE, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

186ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche

(Parere alle Commissioni riunite 6ª e 9ª su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito e rinvio dell'esame degli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.9, 1.27, 1.29, 1.32, 1.26, 1.37, 1.39 e 1.44. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CADDEO, rifacendosi ai chiarimenti forniti, nel corso della seduta antimeridiana, dal rappresentante del Governo, preannuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge in titolo, in quanto gli oneri indicati nella relazione tecnica appaiono inferiori rispetto a quelli effettivamente connessi alle norme ivi indicate. Rileva, in particolare, che se le agevolazioni offerte ai concessionari a rischio di decadenza hanno lo scopo di accrescere il numero degli operatori in regola, non è chiaro tuttavia il meccanismo che dovrebbe produrre tale risultato, posto che viene prevista una riduzione dei pagamenti dovuti dai concessionari stessi. Per quanto concerne la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, finalizzata ad accrescere la quota che resta nelle casse dei concessionari, ritiene che questa sia la parte più carente del provvedimento; peraltro, la relativa riduzione di gettito, stimata in 48 milioni di euro, assorbirebbe la perdita di 39 milioni di euro, già prevista dalla legge finanziaria, configurando una modalità di copertura vietata dalla legge di contabilità.

Osserva, inoltre, che dalla relazione del Governo non si evince se, una volta a regime il nuovo sistema, le entrate dei concessionari saranno effettivamente costanti ed in grado di garantire in futuro il pagamento del mutuo concesso all'UNIRE, nonché il recupero del gettito fiscale perduto. Per quanto riguarda gli introiti che dovrebbero derivare all'UNIRE dall'i-

stituzione di nuove lotterie, ricorda che già in passato si era visto un pericolo di sovrapposizione tra i diversi giochi, per cui l'introduzione di nuove formule non si traduceva poi in una crescita effettiva del comparto. Sottolinea, quindi, che non è stata fornita una stima puntuale dell'effettiva crescita potenziale del settore dei giochi e scommesse, né se essa sia sufficiente a coprire la perdita di gettito derivante dalle agevolazioni concesse. Ricorda, inoltre, che le nuove lotterie previste (come la lotteria istantanea o quelle legate all'utilizzo delle nuove tecnologie), hanno dei costi di gestione che però nel provvedimento non sono presi in considerazione, malgrado incidano sull'onere complessivo del provvedimento.

Richiama, poi, una serie di nuovi compiti affidati all'UNIRE, quali la partecipazione alla Commissione giochi e la gestione dell'anagrafe equina, che hanno ugualmente un costo di gestione non preso in considerazione nella quantificazione indicata nella relazione tecnica.

Per tali ragioni preannuncia, quindi, il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo sul testo in esame per una insufficiente quantificazione degli oneri e per la corrispondente carenza di copertura finanziaria.

Il sottosegretario CONTENTO risponde alle osservazioni testé formulate, precisando che la legge finanziaria per il 2003 aveva già quantificato gli oneri conseguenti agli interventi richiamati nel provvedimento, nonché la necessaria copertura, demandando la relativa attuazione ad un decreto ministeriale che è stato sostituito dal decreto-legge di cui ora si chiede la conversione e che ha già previsto la copertura dell'ulteriore fabbisogno di risorse.

Precisa, quindi, che sono state previste solo due nuove lotterie, che andranno ad inserirsi negli spazi lasciati liberi dalle altre già esistenti, evitando così il pericolo di sovrapposizioni. Chiarisce che la stima corrispondente a 23 milioni di euro è stata volutamente formulata in via prudenziale, facendo riferimento, cioè, ad una lotteria in cui non vengano venduti la totalità dei 40 milioni dei biglietti che costituiscono la fornitura iniziale, ma soltanto 36 milioni circa, ed evidenzia che per due delle lotterie istantanee introdotte durante il 2002, in relazione alle richieste di mercato, l'amministrazione finanziaria ha messo in vendita una ristampa di ulteriori 20 milioni di biglietti. Il piano di produzione per il 2003 è stato quindi riformulato prevedendo di immettere sul mercato una o due lotterie istantanee aggiuntive, rispetto alle quattro immesse sul mercato nel 2002. Sottolinea, inoltre, che in ogni caso l'organizzazione delle nuove lotterie sarà affidata all'esterno, cosicché non vi saranno ulteriori oneri di gestione per lo Stato.

Fa poi presente, relativamente alla partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché del presidente dell'UNIRE nel Comitato generale per i giochi prevista al comma 9, che, con il provvedimento in esame, si è voluto piuttosto conferire un ruolo decisionale all'ente, essendo tale partecipazione già disposta con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre

2002 e avvenendo a titolo gratuito, in quanto i compensi dei suddetti soggetti sono già attualmente a carico delle rispettive amministrazioni.

In riferimento alla riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, prevista al comma 7, precisa che la raccolta totale delle scommesse ippiche e sportive per l'anno 2003 è stimata nella misura di circa 3.453 milioni di euro, anziché 2.350, come erroneamente riportato nella relazione tecnica, senza che comunque questo vada ad inficiare la stima dell'entità della perdita di gettito, che rimane comunque pari a 48,6 milioni di euro.

Per quanto concerne le previsioni formulate sulla crescita delle scommesse e dei giochi, il rappresentante del Governo osserva che esse si basano sui dati attualmente disponibili, che mostrano, nel corso del 2002, una crescita rispetto all'anno precedente pari al 10 per cento per l'intero settore delle scommesse sportive, e di circa il 3 per cento per il settore delle scommesse ippiche, per cui, sulla base di questi dati, ritiene ipotizzabile una crescita complessiva del settore anche nei prossimi anni, sia pure contenuta. Al riguardo, ricorda che il Governo ha già adottato una serie di provvedimenti per favorire lo sviluppo del settore, come ad esempio la possibilità data ai concessionari di adibire i loro locali, anziché al solo gioco delle scommesse come accadeva fino ad ora, anche ad altre attività quali la ristorazione e la prestazione di servizi.

Infine, per quanto riguarda la gestione dell'anagrafe equina, rifacendosi a quanto comunicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, spiega che essa è già prevista in altre disposizioni per le quali si è già provveduto alla relativa copertura, per cui scopo del decreto-legge è esclusivamente quello di affidarne all'UNIRE la gestione, consistente peraltro nell'utilizzo di un semplice *software*.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO in merito all'appartenenza dell'UNIRE al comparto delle pubbliche amministrazioni, replica il rappresentante del GOVERNO precisando che, da un punto di vista tecnico, col provvedimento in esame si effettua un intervento di riequilibrio finanziario volto ad evitare ricadute negative sulla finanza pubblica; per quanto concerne, infine, la determinazione annua del corrispettivo minimo in relazione all'incremento delle scommesse su base regionale - anziché provinciale - sottolinea che esso non determina oneri per l'UNIRE.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario CONTENTO esprime avviso contrario sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.33, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.28, 1.30 e 1.40, in quanto comportano maggiori oneri per l'UNIRE, mentre formula avviso favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.43, 1.45, 1.7, 1.8, 1.0.3, 1.0.4, nonché sulle altre proposte in merito alle quali il relatore non ha avanzato osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI rileva l'opportunità di esprimere avviso favorevole sull'emendamento 1.1 a condizione che, come segnalato dal re-

latore, la decorrenza della copertura sia posta dall'anno 2003. Propone, inoltre, di rinviare l'esame degli emendamenti 1.9, 1.27, 1.29, 1.32, 1.26, 1.37, 1.39 e 1.44.

Il relatore FERRARA, preso atto della discussione, propone di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.9, 1.27, 1.29, 1.32, 1.26, 1.37, 1.39 e 1.44, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.33, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.28, 1.30 e 1.40.

Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 1.1 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere dall'anno 2003», nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La proposta di parere viene approvata dalla Sottocommissione e il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, sul nuovo testo unificato adottato dalla 9ª Commissione per l'esame in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Il testo appare conforme con le condizioni espresse dalla Commissione il 6 marzo scorso. Rileva, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO volto ad osservare che non vi sono risorse finanziarie preordinate agli scopi previsti nel disegno di legge in titolo, il PRESIDENTE sottolinea che le finalizzazioni non rilevano ai fini dell'espressione del parere da parte della Sottocommissione che deve, al contrario, accertare esclusivamente la disponibilità di adeguate risorse nel fondo speciale ivi indicato.

Preso atto delle osservazioni emerse dal dibattito, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio degli emendamenti. Esame degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.6, 1.0.8, 1.0.30, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.15, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.27, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.31, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.7. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio dei restanti emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando le proposte 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.19 e 1.0.22 in quanto comportano maggiori oneri senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.16 per i quali la clausola di copertura indicata è posta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio in violazione di quanto indicato nell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978; si tratta, in particolare, delle risorse disponibili sul fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono commisurate sulla base della legislazione vigente e che, quindi, non possono essere impiegate a copertura, in assenza di una espressa modifica della legislazione sostanziale alle quali le risorse sono correlate. Occorre, altresì, valutare gli effetti degli emendamenti 1.0.6, 1.0.8 e 1.0.30, volti a modificare le norme del patto di stabilità interno, degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, volti a modificare le norme per la procedura straordinaria di uscita dalla situazione di dissesto, nonché degli emendamenti 1.0.15, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.27, 1.0.28, 1.0.29 e 1.0.31. In merito agli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.7, occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri ivi indicata e della disponibilità delle risorse impiegate a copertura. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.19, 1.0.22, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.16, mentre esprime avviso favorevole sugli emendamenti 1.0.6, 1.0.30, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.31 e 1.0.3, nonché sulle restanti proposte sulle quali il relatore non ha formulato osservazioni.

Il senatore MORANDO osserva, a proposito degli emendamenti 1.0.6 e 1.0.30, che essi sono da ricollegarsi ad una disposizione introdotta nella legge finanziaria per l'anno 2002, la quale, nel definire i criteri del Patto di stabilità interno, non ha escluso dal vincolo sul disavanzo le spese collegate alle funzioni trasferite dallo Stato agli enti locali. Sottolinea che tale disposizione, se va bene nel caso dei comuni, crea problemi applicativi nel caso delle province, alle quali, tra l'altro, è stata trasferita la competenza sulla gestione delle strade precedentemente di competenza dell'A-

NAS. Tali problemi, a suo avviso, non previsti inizialmente, possono comportare il mancato rispetto del Patto di stabilità interno anche da parte delle province che sono state più responsabili dal lato delle spese. Ricorda, quindi, che le amministrazioni provinciali, che sono attualmente in fase di redazione dei rispettivi bilanci, si sono chiaramente rese conto di non poter rispettare i vincoli del Patto di stabilità relativamente alle loro competenze di gestione della viabilità. Rileva, perciò, che se l'emendamento in oggetto potrebbe, da un lato, essere visto come un tentativo di risolvere tale incongruenza (il che spiegherebbe il parere favorevole del Governo), permangono tuttavia alcune perplessità sulla neutralità finanziaria della disposizione recata dall'emendamento 1.0.6. Ritiene, quindi, opportuno fare chiarezza sulla questione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle osservazioni formulate, propone di tenere conto dell'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti 1.0.6, 1.0.30, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.31 e 1.0.3, rinviandone però l'esame ad altra seduta. Per quanto concerne, invece, i restanti emendamenti, non essendovi osservazioni, propone di conferire, quindi, mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.0.6, 1.0.8, 1.0.30, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.15, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.21, 1.0.27, 1.0.28, 1.0.29, 1.0.31, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.7, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.19, 1.0.22, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.16, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Si passa all'esame degli emendamenti del disegno di legge in titolo.

Il relatore MORO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3 (limitatamente al comma 6), 6.2 (limitatamente all'articolo 12-ter) e 3.0.1. La Commissione ha inoltre espresso parere di nulla osta sull'emendamento 1.4 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 4, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 2.1 (limitatamente all'articolo 3-bis), 2.0.2, 3.2, 6.0.6 e 6.0.7 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta una norma del se-

guente tenore «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Sull'emendamento 3.1, ha espresso, invece, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppressi i commi 12 e 14 e che venga introdotta una norma del seguente tenore Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato'. Ha espresso, poi, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, al comma 1, dopo le parole «organismi informativi», vengano aggiunte le altre «cui confluiscono gli stanziamenti di bilancio a tali fini già destinati.» Segnala altresì che i seguenti emendamenti recano disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 4, comma 1, capoverso, articolo 10-*decies*, del disegno di legge, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 4.113 (limitatamente al comma 1 dell'articolo 10-*ter* e all'articolo 10-*quater*) e 4.123. Richiama inoltre l'attenzione sui seguenti emendamenti che, sebbene non sembrino determinare ulteriori nuovi oneri, recano disposizioni correlate al citato articolo 10-*decies* (presupponendo l'esistenza del Comitato dei garanti): 4.118, 4.122, 4.125, 4.135, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.143, 4.144 e 4.145. Segnala poi l'emendamento 4.142, che integra il citato articolo 10-*decies* di cui al capoverso dell'articolo 4, comma 1, il quale appare in contrasto con l'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, che preclude, al comma 1, la possibilità di coprire nuove o maggiori spese mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio su capitoli di bilancio e prevede l'obbligo, al comma 2, di corredare gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie della pertinente relazione tecnica. Occorre infine valutare gli eventuali oneri per la finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 3.102 e 4.136. Non rileva osservazioni in merito ai rimanenti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2150) *Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali:* parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(2120) *Istituzione dell'assegno « Giulio Onesti » in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (n. 185): osservazioni di nulla osta.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2003

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbrì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2146) *Deputato MERLO. – Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(1509) *BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto*: parere di nulla osta;

(1847) *FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto condizionato: Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati*: parere di nulla osta;

(1986) *Deputato PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 7^a Commissione:

(2120) *Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 10 aprile 2003, ore 8,30

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Toscana.
- Verifica delle elezioni della Regione Emilia-Romagna.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 493/01 RGNR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3107/01 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3110/01 RGNR – 1165/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3687/01 RGNR – 1355/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza.

AFFARI ASSEGNATI

Possibili violazioni delle norme poste a garanzia dell'esercizio del mandato parlamentare, conseguenti ad un provvedimento di un'amministrazione comunale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (n. 212).
 - Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (n. 213).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Questioni afferenti il sistema universitario italiano.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 187).
- Schema di direttiva per l'anno 2003 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 204).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere:
 - audizione del Presidente e Amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato S.p.A.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*)
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge

16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- VANZO ed altri. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1106) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (626).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione (2011-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 aprile 2003, ore 8

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 199).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (n. 185).
- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano» (n. 202).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale» (n. 197).